

**Senato della Repubblica**  
**Commissione programmazione economica,**  
**bilancio**

**A.S. 1698**

**ORDINI DEL GIORNO**

**10 dicembre 2014**

## IL SENATO DELLA REPUBBLICA

Premesso che:

l'entrata in funzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio costituisce un supporto di conoscenza e di attestazione di affidabilità delle previsioni del Governo, che sostanziano le manovre di finanza pubblica;

considerato che:

in materia occorre garantire il massimo della pubblicità e trasparenza a tutte le informazioni disponibili, proprio per l'importanza della politica di bilancio quale trova ora un richiamo anche in Costituzione e per permettere anzitutto al Parlamento, alle sue strutture informative ed alla pubblica opinione una piena valutazione degli sforzi che sta compiendo il Paese sul sentiero sia del consolidamento dei conti pubblici sia della garanzia in ordine ad una crescita sostenuta e duratura;

considerato altresì che, nell'ambito delle menzionate esigenze di pubblicità, rientra anche la possibilità di valutare gli effetti sui tre saldi nominali di finanza pubblica delle norme legislative approvate;

impegna il Governo:

- ad inviare anche al Parlamento, ai fini delle decisioni di sua competenza, le informazioni fornite al predetto Ufficio parlamentare di bilancio in riferimento ai criteri di costruzione dei saldi a legislazione vigente e del quadro programmatico, nonché le relative ipotesi;
- a rendere noto - nelle forme, anche telematiche, che saranno ritenute più opportune - l'impatto delle norme legislative sui saldi nominali di finanza pubblica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contabilità e finanza pubblica.

AZZOLLINI AA

G/1698/1/5

A.S.1698

Ordine del giorno

G/1698/2/5

La 5<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015),

premessò che:

dalla lettura in particolare dei commi 20, 45, 46, 70 dell'art. 2 del disegno di legge in esame emerge la volontà di attuare interventi di razionalizzazione e riduzione delle spese promuovendo un utilizzo sempre più efficace ed efficiente delle risorse già a disposizione;

valutato che:

sin dal 2008 la crisi finanziaria si è trasmessa all'economia reale spingendo l'Unione europea a prendere importanti decisioni, come una generale revisione della propria *governance* allo scopo di rafforzare gli strumenti e le procedure per una più rigorosa politica di bilancio, garantire la solidità finanziaria dell'area europea e rilanciare le proprie prospettive di sviluppo. In tale direzione si sono susseguiti i seguenti interventi: la riforma del patto di stabilità e crescita e la firma del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* dell'Unione economica e monetaria, il cosiddetto *fiscal compact* (o patto di bilancio), sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 da venticinque Stati dell'Unione europea. In materia fiscale, in particolare, il *fiscal compact* introduce la regola del pareggio di bilancio;

l'Italia con la legge costituzionale n. 1 del 2012 recepisce nel proprio ordinamento la regola del pareggio di bilancio così come prescritto a livello europeo (si veda il Patto di stabilità e crescita e le modifiche introdotte nel 2011 con il *six pack* e *fiscal compact*);

con la successiva legge 24 dicembre 2012, n. 243, si arriva a disciplinare il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012;

infine l'art. 21 della legge n. 243 del 2012, rubricato "Disposizioni transitorie e finali", autorizza una «sperimentazione, anche attraverso un'apposita attività di simulazione, degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato "a base zero" e dal

1/2

①

superamento del criterio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatico e allocativo del bilancio»;

nello specifico, la legge 243 del 2012 prevede che tale attività di sperimentazione venga svolta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione in merito a tale attività, nella quale dovranno essere esaminate le possibili conseguenze per il sistema di contabilità e finanza pubblica derivanti dall'adozione di un bilancio «a base zero»;

tenuto conto che:

concretamente nel cosiddetto *budget* "a base zero", alla prassi di giustificare stanziamenti di spesa sulla base delle richieste di incremento delle risorse da parte delle amministrazioni, dando per scontata la necessità di riattribuire interamente le risorse allocate nell'esercizio precedente, si sostituisce un meccanismo in cui i centri di spesa sono invece tenuti a giustificare la richiesta di un nuovo *budget* sulla base di una nuova valutazione, tenendo conto dei reali "costi *standard*" che devono essere sostenuti con efficienza;

il punto di partenza diventa quindi zero, con l'implicazione che i modelli passati di spesa non sono più considerati come un punto fisso di partenza;

si ricorda inoltre che è possibile usare delle versioni meno rigide del *budget* "a base zero" rispetto al modello, creando un ibrido con il metodo in questione,

impegna il governo a:

adottare ogni iniziativa utile, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 243 del 2012, al fine di portare avanti l'attività di simulazione ivi prevista, provvedendo, nella prima fase della sperimentazione, ad adottare una specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio "a base zero" da parte di tutti i Ministeri dello Stato e della pubblica amministrazione centrale.

DE PIETRO, URAS, CASALETTO

Cristina De Pietro

②

G/1698/2/5  
3

2/2

2

G/1698/3/5

Il Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)», premesso che:

uno degli elementi più preoccupanti della situazione economica che ci troviamo ad affrontare riguarda la diffusione dei derivati nelle finanze delle Amministrazioni pubbliche;

per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari il cui valore dipende (“deriva”) dall’andamento di un’attività sottostante. Le attività sottostanti possono avere natura finanziaria o reale;

il decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58 (articolo 1, commi 2 e 3), recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), fa una prima, ma non esaustiva elencazione delle forme in cui si possono presentare tali strumenti. La pratica internazionale ha tuttavia consentito lo sviluppo di numerose tipologie di contratti, ulteriori a quanto codificato dalla legge, che si possono ritenere appartenenti alla categoria dei derivati;

la particolare complessità di tali strumenti implica un elevato profilo di rischio collegato alla loro sottoscrizione;

nel corso degli anni gli amministratori di comuni grandi e piccoli hanno sottoscritto contratti ad alto rischio nella speranza di ottenere facili guadagni con i quali risanare bilanci in crisi o finanziare i servizi per i cittadini;

il ricorso ai prodotti finanziari derivati, fa seguito a livello normativo all'introduzione del Patto di Stabilità Interno, avviato con la Legge 448/98: proprio in ragione della progressiva riduzione dei trasferimenti finanziari agli Enti territoriali, lo Stato ha

G/1698/3/5  
4

3 13

consentito agli Enti Locali di accedere direttamente al mercato dei capitali, anche mediante l'emissione di prestiti obbligazionari ed ha dettato una disciplina generale in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali contenuta nel Testo Unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali);

considerato che:

la sottoscrizione di tali contratti da parte degli enti locali, come riportato anche dagli organi di stampa, è avvenuta spesso in presenza di una profonda asimmetria conoscitiva tra i soggetti che stipulavano i contratti stessi; infatti le banche e gli istituti finanziari hanno proposto agli amministratori locali di acquistare titoli altamente speculativi senza che questi ultimi potessero comprenderne pienamente la natura ed i rischi, attraendoli con la prospettiva di una immediata quantità di liquidità disponibile, ma generando un nuovo debito il cui onere viene scaricato in futuro;

a tutt'oggi, nonostante il problema sia divenuto di dominio pubblico non è ancora disponibile uno studio completo sul portafoglio totale dei derivati negli Enti Territoriali;

impegna il governo a:

a censire tutti i contratti derivati sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e a stimare quali condizioni di rischio abbiano creato per il debito pubblico;

ad indicare per ogni contratto derivato quali siano gli istituti finanziari coinvolti nelle operazioni e quali siano le scadenze dei contratti, presentando una mappatura a livello regionale, indicando la tipologia di derivati sottoscritti;

a prevedere la possibilità di rendere nullo il contratto stesso nei casi in cui sia stato sottoscritto senza una delibera del consiglio comunale, o se non siano state esplicitate le commissioni di Banca in maniera chiara, o nel caso in cui il contratto avesse natura speculativa;

G/1698/3/5

②

a coinvolgere la CONSOB nell'azione di verifica sui contratti derivati sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni.

BIGNAMI, *Bignami*

PEPE,

ROMANI MAURIZIO

MUSSINI

*C/1698/3/5*

*3*

*5 3/3*

AS 1698 ODG

Il Senato, Esaminato l'AS 1698

Premesso che

IL DDL di stabilità, nell'intento di reperire coperture finanziarie alle disposizioni di spesa disposte dal Governo, ha, per l'ennesima volta, imposto tagli indiscriminati al comparto regionale e locale;

Al comparto degli enti territoriali sono stati sottratti complessivamente 4 miliardi , di cui 3 miliardi 452 milioni alle regioni ordinarie e 548 milioni alle speciali, per ciascun anno fino al 2018; questo taglio si somma ai 750 milioni annuali di tagli già previsto dal decreto 66/2014 (bonus 80 euro).

Il testo presentato dal Governo non fissa alcun criterio per il riparto di questi tagli, che saranno pertanto operati presumibilmente in maniera lineare, sulla base delle ripartizioni storiche, cristallizzando quindi l'attuale situazioni nella quale alcune regioni hanno adottato criteri di razionalizzazione ed efficienza ed altre hanno perpetrato sprechi ed inefficienze. Nessun meccanismo premiale è stato adottato per riconoscere lo sforzo delle regioni virtuose che così dovranno incassare altri tagli su bilanci già ridotti al minimo;

Le dichiarazioni del Governo sui tagli alle regioni danno persino l'impressione che si cerchi volutamente di attribuire agli enti territoriali responsabilità che non gli appartengono: il ministro della Salute ha infatti affermato che "la legge di stabilità' non prevede tagli alla sanità', il fondo sanitario e' intatto", e che "se le regioni tagliano il fondo sanitario se ne assumono le responsabilità"; applicare tuttavia tagli finanziari superiori alla capacità oggettiva di compressione delle altre spese regionali significa di fatto obbligare le regioni a farsi carico delle scelte impopolari operate dal governo;

E' assolutamente necessario passare dalla metodica dei tagli lineari ad un meccanismo di riparto tra enti territoriali basato sui costi standard, al fine di premiare finalmente chi negli ultimi anni ha amministrato in modo responsabile ed efficiente, e stimolare le altre regioni ad adeguarsi, al fine di ottenere risparmi reali per l'intero comparto e non una mera contrazione della spesa sociale;

Impegna il Governo

Nel corso dell'esame al Senato, ad inserire un preciso riferimento ai costi standard come criterio per stabilire il riparto dei tagli imposti dal governo al comparto degli enti territoriali

Comaroli   
Tosato 

G/1698/4/5

ORDINE DEL GIORNO

G/1698/5/5

La Commissione Bilancio,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2015 presso il Senato;

premessi che tra il 2011 e il 2014 le tasse sugli immobili sono aumentate costantemente: dai 9,2 miliardi dell'ICI ai probabili 28 (grazie agli aumenti deliberati dai governi Monti, Letta e Renzi);

considerato che la imposta sedicente unica la IUC (Imposta Unica Comunale) in realtà ne contiene tre: IMU, TASI e TARI, per un importo totale che a fine 2014 sarà di almeno 24,8 miliardi, ma che, per effetto delle addizionali comunali (al 2,5 per mille si aggiunge lo 0,8 dei Comuni per la Tasi) può arrivare a 28 miliardi, (senza sommare la Tari, tassa sui rifiuti, che prima si chiamava Tarsu, poi Tares);

valutato che in tre anni complessivamente sono state prelevati 40 miliardi di tasse in più sulla casa;

considerato che l'aumento della tassazione ha causato una perdita di valore degli immobili per oltre 2000 miliardi,

preso atto che la *local tax*, un'altra imposta unica, potrebbe essere una replica della IUC già vista. Le bozze del decreto sulla *local tax* prevedono un prelievo tra il 2,5 e il 5 per mille sulle prime case e sino al 12 per mille (1,2 per cento) sugli altri immobili;

considerato che la rivalutazione catastale che il Governo Renzi sta attuando porterebbe a un ulteriore aumento del prelievo fiscale sulla casa (già siamo al 2,22% del PIL, rispetto all'1,15% della media UE);

valutato che sulle transazioni immobiliari tra privati gravano l'imposta di registro dal 2 al 9%, l'imposta ipotecaria a 50 euro e l'imposta catastale a 50 euro;

preso atto che in caso di impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori o successivamente, nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata si applica anche l'IVA - che varia dal 10 al 22 per cento a seconda della tipologia di immobile - l'imposta di registro a 200 euro, l'imposta ipotecaria a 200 euro, l'imposta catastale a 200 euro

bimposta di bollo a 90 euro e altre tasse per 90 euro. Infatti, se il cedente opta nell'atto di vendita per il regime dell'imponibilità e applicazione dell'Iva, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa;

valutato che sulla prima casa in caso di impresa "costruttrice" che vende dopo 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori, si applicano l'imposta di registro al 9%, l'imposta ipotecaria a 200 euro, l'imposta catastale a 200 euro, l'imposta di bollo a 90 euro e altre tasse per 90 euro;

considerato che le imposte sui trasferimenti tra il 2010 e il 2012 hanno visto una costante diminuzione di gettito dai 13,1 miliardi ai 12,6 dell'ultimo anno considerato;

misurato che il numero delle transazioni è stato pari a 448 mila immobili nel 2012 mentre era 877 mila nel 2006, anno di massima circolazione;

osservato che la grave crisi del settore immobiliare si ripercuote pesantemente anche sul settore delle costruzioni. La produzione nelle costruzioni è diminuita del 6,9 per cento nei primi nove mesi del 2014 rispetto ai primi nove mesi del 2013 e si stima una perdita di 745 mila posti di lavoro in Italia nel settore edilizia e settori collegati, facendo tornare il settore ai livelli del 1967;

valutato che il settore delle costruzioni rappresenta oltre il 9 per cento del PIL;

impegna il Governo a valutare l'introduzione di misure volte a detassare per un periodo di sei mesi ogni transazione immobiliare al fine di rilanciare il settore, considerato che la relativa copertura finanziaria è reperibile nel maggiore giro d'affari innescato nel settore delle costruzioni e delle compravendite immobiliari nel periodo immediatamente successivo.

*Donfrancesco*

**c/1698/5/5**

②

2/2

AS 1698

Il Senato, esaminato l'AS 1698,

premessi che:

Nel nostro Paese il possesso della casa di abitazione, per ragioni culturali e storiche, è considerato un elemento fondamentale di riferimento per la famiglia, oggetto di sacrifici e risparmi, e al tempo stesso rappresenta una forma di sicurezza e tenuta economica in questa gravissima fase di crisi del Paese;

Il decreto-legge n. 93 del 2008 aveva disposto l'esenzione ICI dell'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e delle relative pertinenze, nonché delle unità immobiliari che il comune avesse assimilato all'abitazione principale.

Successivamente, il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale ha istituito l'Imposta municipale propria - IMU, volta a sostituire sia la componente del reddito IRPEF (e relative addizionali) relativa agli immobili, sia l'ICI, con un'applicazione in origine prevista per l'anno 2014, che non avrebbe dovuto in alcun modo colpire l'abitazione principale del contribuente.

Tuttavia, per mere esigenze di risanamento dei conti pubblici, l'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, è stata stravolta e snaturata dal Governo Monti. La nuova tassa è stata applicata dal 2012 al possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; inoltre è stata innalzata la misura dei moltiplicatori da applicarsi alla rendita catastale per calcolare la base imponibile dell'imposta. In relazione all'abitazione principale, per i soli anni 2012 e 2013 l'imposta è stata applicata con aliquota di base pari allo 0,4 per cento ed una detrazione d'imposta pari a 200 euro, incrementata di 50 euro per ciascun figlio residente e dimorante nell'abitazione medesima purché di età non superiore a 26 anni (fino al limite massimo di 400 euro).

Ai Comuni è stata data possibilità di modificare le aliquote di base IMU (sia per l'abitazione principale che per gli altri immobili), in aumento o diminuzione, entro margini stabiliti dalla legge;

In seguito la normativa sull'imposizione fiscale immobiliare ha continuato ad essere schizofrenica: Il D.L. 54 del 2013 ha sospeso il pagamento della prima rata IMU 2013 su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali. Successivamente, il D.L. 102 del 2013 ha abolito per l'anno 2013 la prima rata dell'IMU su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali.

Il D.L. n. 133 del 2013 ha esentato dal pagamento della seconda rata dell'IMU 2013 le seguenti categorie di immobili: abitazioni principali e assimilati; casa coniugale assegnata al coniuge; immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate; terreni

G/1698/6/5

①

1/3<sup>8</sup> 17

agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; fabbricati rurali ad uso strumentale. Tuttavia, il contribuente è stato chiamato a versare una quota (pari al 40 per cento) della differenza tra l'ammontare dell'IMU (e delle detrazioni "prima casa") deliberata o confermata dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, entro il 24 gennaio 2014 (cd. miniIMU).

Da ultimo, la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, commi 639 e seguenti) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'IMU, che viene resa permanente, non si applica quindi all'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di lusso), ma continua ad applicarsi agli altri immobili, compresi le seconde case e i beni strumentali, sommandosi alla TASI e alla TARI (le due componenti della IUC).

Tuttavia, le necessità di gettito dei Comuni che hanno subito tagli insostenibili da Parte dello Stato al Fondo di Solidarietà, hanno fatto sì che il mancato gettito IMU fosse compensato da parte degli enti locali da aumenti della TASI, generando aggravii fiscali oltre che confusione sulle aliquote, determinate da molti comuni con grave ritardo, pari al ritardo nella predisposizione dei bilanci di previsione;

Il decreto-legge n. 16 del 2014 ha infatti attribuito ai comuni la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille rispetto al limite del 10,6 per mille fissato per la sola IMU al 31 dicembre 2013. Le nuove aliquote massime per la TASI sull'abitazione principale potranno essere, quindi, pari al 3,3 per mille (rispetto all'originario limite del 2,5 per mille fissato dalla legge di stabilità per il 2014). Tale limite riguarda il solo anno 2014, non avendo il legislatore introdotto analoga previsione per gli anni successivi.

Il decreto-legge n. 66 del 2014 è intervenuto sulla disciplina relativa al versamento della TASI per l'anno 2014, fissando diverse scadenze per il pagamento del tributo da parte dei contribuenti, a seconda della tempestività del Comune nell'adozione e comunicazione al MEF delle delibere e dei regolamenti relativi al tributo stesso. Ai comuni per i quali si applica il differimento dell'imposta viene erogata un'anticipazione pari al 50 per cento del

**6/1698/6/5**

gettito annuo stimato ad aliquota di base. La TASI dovuta dall'occupante, in casi di mancata delibera comunale, è pari al 10 per cento del tributo.

Da notizie di stampa si apprende la volontà del Governo di intervenire nuovamente in materia di local tax, pur non chiarendo in quale direzione. Benché da più parti si sia auspicata una "moratoria normativa", un periodo di stabilità legislativa in materia per ottenere almeno, se non una riduzione della tassazione, una chiarezza degli adempimenti, perché gli oneri informativi e burocratici connessi al pagamento costituiscono a propria volta un onere per i cittadini;

E' assolutamente necessario che, qualunque denominazione o sembianza assuma la nuova imposizione immobiliare, ciò non si tramuti in un pretesto o una occasione per aumentare gli oneri gravanti sulle abitazioni principali;

### Impegna il Governo

As assicurare, nell'ambito della definizione della nuova local tax, che l'imposizione fiscale complessiva sul medesimo e per ciascuna categoria di immobili, compresi i margini di manovra per gli enti locali, non possa essere superiore a quella applicabile complessivamente nell'attuale quadro normativo.

Arrigoni

Comaroli

Tosato



**G/1698/6/5**

③

3/3 10

19

G/1698/7/5

premessi che:

Sin dalla sua prima applicazione l'imposta municipale non è mai stata applicata ai terreni incolti montani; Infatti il D.Lgs. n. 23/2011, cioè quello relativo al Federalismo Fiscale nel suo spirito originario definito dal Governo nel 2011 prima dell'avvento del Governo dei tecnici del Premier Mario Monti, prevedeva all'art. 9 comma 8, la conferma delle esenzioni contemplate dall'ICI: in particolare, disciplinava l'esenzione dal tributo locale per i terreni agricoli, ricadenti in aree montane o collinari, così come delimitate dall'art.15 della L. n.984/77, e individuate dall'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/6/1993. Alcune Regioni, peraltro, hanno approvato in materia di competenza legislativa primaria di agricoltura, dei provvedimenti atti ad individuare con propria deliberazione i territori agricoli ricadenti in aree montane, di collina o svantaggiate;

Successivamente (Governo Monti) con il D.L. n.16/2012, c.d. Decreto semplificazioni, all'art.4 comma 5-bis è stato previsto che con un apposito D.M., venissero individuati i Comuni nei quali dal 2014, si sarebbe applicata l'esenzione, sulla base: - dell'altitudine, riportata nell'elenco ISTAT; - dei soggetti che li detengono (CD o IAP iscritti alla previdenza agricola o meno);

La successiva Circolare 11 marzo 2013, n. 5 dell'Agenzia Entrate confermava che tutti i terreni incolti montani o di collina dovevano essere esenti da IMU, a prescindere dalla qualificazione agricola degli stessi, determinando invece l'assoggettamento a IRPEF e alle addizionali sul reddito dominicale;

Con il decreto legge 66 del 2014, adottato il 24 aprile 2014 e convertito in legge solo il 24 giugno successivo, si è intervenuti a metà dell'anno ed in maniera retroattiva, cioè a valere sull'intera annualità 2014, rideterminando, in senso peggiorativo, i criteri di imposizione fiscale, imponendo un aggravio inaspettato sia per i proprietari che per i comuni interessati;

L'articolo 22 del citato decreto infatti, riducendo tutta una serie di agevolazioni fino ad allora riconosciute al settore agricolo, interviene anche in materia di IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione concernente i predetti terreni. Non si trattava naturalmente di una revisione meramente formale né di aggiornamento, ma di una volontaria penalizzazione perché il vero scopo del decreto era ottenere dai terreni montani un maggiore gettito annuo pari ad almeno 350 milioni di euro, e come già detto, con impatto retroattivo al 2014;

Il comma 2 del citato articolo 22 novella il comma 5-bis dell'articolo 4 del D.L. n. 16/2012, prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'Interno siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione dall'IMU sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

①

1/2<sup>6</sup>  
15

Il decreto Ministeriale che individua la lista di un nuovo elenco di comuni montani e collinari ISTAT 2014-2015 per i quali è prevista l'esenzione totale, parziale o pagamento di intera imposta a partire dal 2014 è ancora in corso di perfezionamento e non è stato ad oggi emanato, al contrario il Ministero dell'interno, sul sito della Finanza Locale ha comunicato l'aggiornamento delle assegnazioni finanziarie agli Enti locali aggiornata al 28/11/2014, in cui si evidenzia una decurtazione del Fondo di Solidarietà Comunale per molti Comuni di collina e montagna appartenenti alle Comunità collinari, per "riduzione maggiori introiti IMU terreni agricoli ai sensi del citato art. 4, c.5. bis DL 16/2012, indirettamente imponendo ai Comuni di incassare la nuova IMU dai proprietari di terreni incolti fino ad oggi esenti, la cui scadenza è fissata al 16 dicembre 2014;

La norma determina quindi almeno 350 milioni di maggiori tasse a danno di proprietari di terreni di montagna dal quale non ricavano alcun reddito, e che fino ad oggi erano stati esentati anche in considerazione del fatto che si tratti di aree disagiate, e al fine di scoraggiarne l'abbandono;

determina al momento incertezza e mancata definizione degli ambiti di applicazione, alla vigilia della scadenza del pagamento;

determina inoltre difficoltà per gli stessi comuni, dovute all'assenza di banche dati dei terreni agricoli, con il dubbio che debbano essere inclusi in tale definizione anche quelli boschivi, in quanto sempre esenti da ICI e IMU;

In mancanza del decreto ISTAT gli stessi Comuni non sono in grado di informare i cittadini che sono nuovi soggetti IMU ledendo anche il principio di fiducia e collaborazione comune-cittadini che in queste zone è tutt'ora forte e positivo;

I Comuni, trovandosi a gestire questa novità dopo la chiusura dei bilanci preventivi, e non avendo deliberato l'aliquota IMU per i suddetti terreni incolti prima esenti, sarebbero costretti a d applicare automaticamente l'aliquota base dello 0,76 per cento. Si sottolinea come i Comuni, chiudendo i bilanci al 30 novembre, pur essendo al corrente della possibilità di riclassificazione dei terreni montani, non erano al corrente del taglio del fondo di Solidarietà comunale che ha comportato, da parte dello stato, il mero ribaltamento dell'onere di ottenere il maggiore gettito di 350 milioni dallo Stato ai comuni

Impegna il Governo

Alla luce dei ritardi nel predisporre il decreto ISTAT e del taglio al fondo di solidarietà per i comuni di Montagna avvenuto a ridosso della predisposizione dei bilanci previsionali dei Comuni, a cancellare i tagli ai comuni citati in premessa e sospendere immediatamente l'applicazione dell'imu prevista dal l'articolo 22 del DL 66/2014

a rivedere, nel quadro dell'approvazione della manovra di bilancio, la normativa in materia a decorrere dal 1 gennaio 2015, al fine di ripristinare le agevolazioni applicate fino ad oggi;

Crosio, Bellot, Arrigoni, Stefani, Comaroli, Tosato

G/1698/7/5

2/2, ②

## ORDINE DEL GIORNO

MATTEOLI

*Matteoli*

Il Senato,



in sede di discussione del disegno di legge in titolo, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015),

premesso che:

i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze riconoscono il credito d'imposta sulle accise a tutti coloro che esercitano la funzione di trasporto pubblico ed hanno mezzi di proprietà o in affitto, escludendo la forma del comodato d'uso;

avviene talvolta che alcune società private, partecipate dalla pubblica amministrazione e che svolgono un pubblico servizio, abbiano in dotazione i mezzi di proprietà della stessa pubblica amministrazione e li gestiscano in uso gratuito o comodato d'uso per poter meglio affrontare le esigenze e calmierare i costi di trasporto;

per le attività di servizio pubblico queste aziende, con i mezzi in comodato, sostengono direttamente le spese di carburante, ma non possono accedere al rimborso delle accise o al credito d'imposta così come avviene invece per quelle aziende che direttamente possiedono i mezzi oppure li noleggiano, perché la legge attualmente ha delle lacune evidenti e non prevede la voce "comodato d'uso";

le società che hanno i mezzi in "comodato d'uso", per vedere riconosciuto un loro diritto, sono costrette a ricorrere in sede giudiziale ma i tempi di giudizio purtroppo sono molto lunghi e nel frattempo la gestione amministrativa della società ne risente con ripercussioni anche sulla prestazione dei servizi;

la lacuna normativa determina una situazione di anomalia, per cui accade che una società privata che svolge un servizio pubblico utilizzando vetture della pubblica amministrazione in comodato d'uso non può avere i previsti rimborsi; mentre se la stessa società stipulasse un contratto di affitto simbolico (anche di un solo euro) con la medesima pubblica amministrazione, allora ci sarebbero i requisiti per ottenere i rimborsi;

**G/1698/8/5**

**①**

l'articolo 3 del d.P.R. n. 277 del 2000 - regolamento recante la disciplina delle agevolazioni - al comma 6, fa espresso riferimento a "proprietà", a "contratto di locazione con facoltà di compera", a "noleggio" di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (codice della strada), ma non al comodato d'uso;

nel nostro ordinamento il comodato d'uso dà veste giuridica al prestito di cose. In quanto contratto a titolo gratuito e che trova la sua giustificazione nello spirito di liberalità, caratteri questi che lo contraddistinguono dalla locazione (ipotesi ammessa per il beneficio), la legge protegge l'interesse del comodante alla restituzione della cosa data in prestito;

anche la modulistica da utilizzare per l'ottenimento del credito d'imposta è formulata in maniera tale da impedire a chiunque operi in regime di comodato d'uso di accedere a tale agevolazione fiscale,

impegna il Governo

ad assumere iniziative in ordine al riconoscimento del credito d'imposta sulle accise previsto per tutti coloro che esercitano la funzione di trasporto pubblico ed hanno mezzi di proprietà o in affitto, anche alla forma del comodato d'uso, e volte al pagamento degli arretrati, stante il fatto che nel nostro Paese le aziende che potrebbero accedere ai rimborsi sono in numero veramente esiguo.

2/1698/8/5

2

2/2

## ORDINE DEL GIORNO

6/1698/9/5

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".

Premesso che:

l'art. 3, commi 22 e 23 della legge di Stabilità 2015 prevedono, dal 1° aprile 2015, un aumento del Prelievo erariale unico (Preu) per le macchine VLT e AWP del 4% e una contestuale diminuzione del Pay out di analoga percentuale;

l'impatto che questa misura avrebbe sull'intera filiera industriale dei giochi pubblici è enorme; occorre ricordare che già dal 1° gennaio del 2013 il Preu sulle VLT è stato aumentato dal 4 al 5% (con un incremento del 25%) mentre il Pay out è stato abbassato dell'1%; queste misure hanno provocato una diminuzione della raccolta totale degli incassi che si è tradotta in una diminuzione del gettito fiscale, nel 2014, del 6% ( da 22,3 mld di euro di raccolta nel 2013, a 21 nel 2014);

sempre dal 1° gennaio 2013 il Preu era stato innalzato anche per le AWP, passando dall'11,8% al 12,7%, con un incremento reale del 7,6%; anche questa misura ha avuto effetti depressivi sulla raccolta che ha infatti registrato un calo del 10% e un contestuale impatto negativo sul ritorno fiscale, del 3%.

Considerato che:

questi dati dimostrano che, nel prelievo fiscale sulle macchine da gioco, si è raggiunto quel punto della "Curva di Laffer" che in economia serve a indicare il momento in cui l'eccesso di tassazione produce l'effetto paradossale di una diminuzione del gettito erariale, e quindi un danno per lo Stato;

ora, la legge di Stabilità prevede dal prossimo 1° aprile un ulteriore aumento del Preu del 4% e una contestuale diminuzione del Pay out di pari importo; il legislatore ha previsto quindi che basteranno tre mesi per procedere all'adeguamento delle macchine e alla loro nuova certificazione, in modo da consentire un corretto allineamento tra l'aumento del Preu e la diminuzione del Pay out; pur trascurando il dato economico che indica che, per compensare senza danni per i concessionari un aumento del Preu di quattro punti occorrerebbe prevedere una diminuzione del Pay out dell'8%, occorre sottolineare che i tempi di adeguamento tecnologico e di nuova certificazione delle macchine non sarebbero inferiori ai 24 mesi. Da ciò discende che per ben due anni tutto l'impatto dell'aumento del Preu dovrà ricadere sulle spalle della filiera industriale, con danni gravissimi per l'intero comparto e con una perdita di gettito fiscale stimati in 2,2 miliardi per l'erario nel prossimo anno;

in particolare, per le VLT il fatturato (la percentuale di raccolta) delle imprese del settore è previsto in calo dal 5,8% all'1,8%, con una riduzione del 70% (nel 2015 il fatturato calerebbe di 840 milioni di euro rispetto al 2014). Questo drammatico calo di fatturato non consentirebbe alle imprese di sostenere i costi di gestione, del personale e dell'ammortamento degli investimenti. Nello stesso tempo un simile calo comprometterebbe la sostenibilità economica delle sale e delle concessioni

con possibile azzeramento del gettito erariale, crescita del circuito illegale e dei danni ai giocatori, sia normali che compulsivi, che sarebbero costretti a rivolgersi al circuito dell'illecito;

secondo le stime di alcuni economisti, nel solo settore delle VLT, le conseguenze delle nuove disposizioni sarebbero: una riduzione della raccolta, per contrazione della domanda conseguente alla diminuzione del Pay out, di 11,3 miliardi di euro l'anno; un calo del prelievo erariale (Preu) di 174 milioni di euro; un calo del fatturato del 54%;

l'approvazione di tali misure non solo non contribuirebbe al risanamento dei conti pubblici ma li danneggerebbe con una sicura riduzione di gettito fiscale e nel contempo condannerebbe a una crisi forse irreversibile un comparto produttivo efficiente, che occupa decine e decine di migliaia di addetti e che rappresenta non solo un argine di legalità ma anche una solida fonte di entrate fiscali;

impegna il Governo:

a valutare una riduzione delle aliquote di prelievo erariale, poiché allo stato attuale tale forma di tassazione risulterebbe nociva per un settore dal quale deriva non solo un importante gettito fiscale ma del quale fanno parte imprese che dovranno essere in grado di sostenere i costi di gestione, del personale e dell'ammortamento degli investimenti.

Sen. Marinello, Sen. Marcuso, Sen. Gualdani

G/1698/9/5

②

## ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".

Considerato che:

il comma 6-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, aveva previsto che in attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle casse previdenziali dei professionisti è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento;

il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

il credito di imposta vale solo per il 2014; ciò significa che a partire dal 2015 si applicherà una tassazione con l'aliquota del 26%; una cifra considerevole soprattutto per enti che molto spesso attraverso i risparmi previdenziali fanno investimenti considerevoli per l'erogazione di servizi essenziali ai loro iscritti;

impegna il Governo:

a valutare se non sia il caso di prendere in considerazione alcune modificazioni al decreto 66 del 2014; per rendere permanente il credito di imposta previsto attualmente per il solo 2014, in modo da riportare l'effettiva tassazione delle rendite finanziarie degli enti di previdenza dei professionisti, gestori di previdenza obbligatoria al 20 per cento.

**G/1698/10/5**

*W*

Sen. Marinello

SEN. GUALDANI

SEN. MANCUSO

*Fella*



10

## ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".

Considerato che:

l'Italia, così come il resto degli Stati dell'Unione europea, si trova da anni invischiata in una gravissima recessione economico-finanziaria dalla quale stenta ad uscire;

l'uso della moneta elettronica, soprattutto nel nostro Paese, non è incrementato a causa di diversi fattori: da un lato gli esercenti commerciali non sono disposti a pagare ulteriori commissioni annue per la gestione dei Pos; dall'altro i cittadini considerano questo strumento come una forma velata di controllo pervasivo del Fisco nei propri confronti;

la riduzione dei limiti all'uso del contante, negli ultimi anni, non ha fatto altro che spingere il cittadino a ridurre i consumi o ad aumentare, di fatto, l'economia sommersa;

è necessario incentivare nuovamente i consumi e rimodulare di conseguenza al rialzo i limiti all'uso del contante, considerato che lo strumento ad esso alternativo, ossia la moneta elettronica, non ha avuto gli effetti sperati in termini di tracciabilità e di riduzione dell'evasione fiscale, e considerato che negli altri Paesi europei le normative sono meno stringenti sul tema, con notevoli vantaggi concorrenziali;

impegna il Governo:

a valutare l'aumento delle soglie per l'uso dei contanti, ad un valore che vada tra i tremila e i cinquemila euro.

Sen. Marinello, Sen. Mancuso, Sen. Gualdani

**G/1698/14/5**

## ORDINE DEL GIORNO

Il Senato

premessi che:

con il comma 732 dell'articolo 1 della legge di Stabilità per il 2014 (n. 147 del 2014) si è stabilito che al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali e nelle del riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio prima ed entro 15 ottobre 2014 i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, potessero essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato;

la disposizione era stata introdotta per sanare i contenziosi sui maxi canoni precedentemente applicati, tuttavia la data prevista per il definitivo riordino della materia è stata superata senza che la prevista riforma sia stata emanata; tale situazione sta dstando lo sconcerto degli operatori di settore; peraltro nel corso del dibattito del provvedimento in esame il Governo ha preannunciato la prossima presentazione di un disegno di legge di riordino della materia, il che comporta lo spostamento in avanti della data della sua entrata in vigore.

Considerato che:

La Camera nel corso del dibattito sul provvedimento il Governo ha preannunciato la prossima presentazione di una legge di riordino della materia, impegnandosi a valutare l'opportunità dello spostamento dei pagamenti riferiti all'articolo 1, comma 251, della legge 296 del 27 dicembre 2006, anche in riferimento ai contenziosi in atto;

al fine evitare l'insorgere di ulteriori contenziosi,

impegna il Governo

**G/1698/12/5**

①

12

12

a prevedere nel decreto-legge «mille proroghe» lo spostamento in avanti dei pagamenti riferiti solo ai maxicanoni pertinenziali in previsione del riordino delle concessioni demaniali marittime e dei canoni, ampliando la data di scadenza dell'avvio dei contenziosi relativi al calcolo dei canoni di concessioni e le relative agevolazioni ai procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2014.

Sen. Gualdani



G/1698/12/5

②

**ORDINE DEL GIORNO**

Il Senato, premesso che:

da luglio 2012 sono stati notificati, da parte della Guardia di Finanza, verbali indirizzati a circa 70 aziende di autotrasporto in cui si contesta che il carburante acquistato presso la zona extradoganale di Livigno (SO) è stato introdotto non correttamente in Italia in quanto la parte eccedente la franchigia, dove per franchigia si intende il quantitativo contenuto nel serbatoio normale, deve essere sottoposta a pagamento di iva, accise e sanzioni;

gli importi contestati tra iva, accise e sanzioni ammontano a circa 6.000.000 di euro e la maggior parte delle aziende, in molti casi sono ditte individuali mono veicolari, non sono nelle condizioni di far fronte ai pagamenti;

tutti questi trasportatori verbalizzati hanno contestazioni su veicoli allestiti come ordinati alle case madri e mai più modificati, dotati di regolari contratti di acquisto ma uno stesso mezzo di trasporto è idoneo a montare serbatoi di differenti capacità, tutti omologati, a seconda delle legittime esigenze dell'acquirente, entro i limiti massimi consentiti dalla legge;

l'articolo 107 del Regolamento CE n.1186/2009 consente di introdurre nel territorio nazionale, in esenzione dal pagamento dei diritti di confine, il carburante contenuto nei "serbatoi normali" dei veicoli commerciali, intendendo per tali, ai sensi del paragrafo 2, lettera c): "i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione consente l'utilizzazione diretta del carburante";

raffrontando il certificato di origine del mezzo (e quindi i dati relativi al serbatoio montato dalla casa produttrice) e le fatture del carburante (regolarmente denunciato alla frontiera) la Guardia di Finanza ha rilevato che la capacità del serbatoio indicata sul certificato d'origine non corrisponde a quella del serbatoio successivamente montato sull'automezzo, omologato e indicato sul libretto di circolazione;

sembra però che non sia stato preso in considerazione un elemento molto importante riguardo all'esatta individuazione del "serbatoio normale": infatti uno stesso mezzo di trasporto è idoneo a montare serbatoi di differenti capacità, tutti omologati, a seconda delle legittime esigenze dell'acquirente, entro i limiti massimi consentiti dalla legge;

in questo contesto, è assolutamente irrilevante che al termine del ciclo produttivo, o al momento della prima omologazione, un determinato veicolo fosse dotato di un serbatoio avente una certa capacità, in quanto tale capacità poteva essere legittimamente modificata dallo stesso costruttore, al pari di altre caratteristiche dei mezzi, e prima ancora che il veicolo fosse acquistato dal trasportatore, pur continuando a potersi parlare di "serbatoio normale";

**G/1698/13/5**

①

rk<sup>8</sup>

il 30 aprile scorso l'avvocato generale della Corte europea ha depositato un parere per una causa in cui si sostiene che il serbatoio omologato, correttamente installato, consentito da tutti i certificati, montato in maniera stabile e che alimenti il motore del veicolo, debba considerarsi "normale";

impegna il Governo:

in attesa di un'interpretazione univoca da parte della Corte europea del significato di "serbatoio normale" di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c), del regolamento CE n. 1186/2009 del Parlamento Europeo relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, ad intervenire con gli appositi strumenti al fine di sospendere momentaneamente tutti i contenziosi in essere in cui si accusano le aziende di autotrasporto di aver introdotto non correttamente in Italia il carburante acquistato presso la zona extradoganale di Livigno (SO).

Crosio   
Comaroli   
Tosato 

G/1698/13/5

②



AS 1698

Ordine del Giorno

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1698

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire nell'ambito dei provvedimenti attuativi della delega fiscale di cui alla legge 243 del 2013 apposite disposizioni finalizzate a prevedere che qualora il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo ecceda quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorra alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del cinquanta per cento prevedendo altresì che la disposizione si applichi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e per i due successivi.

Comaroli, Tosato



G/1698/14/5

AS 1698 ODG

Il Senato, Esaminato l'AS 1698

Premesso che

La legge di stabilità, allo scopo di ottenere maggiori entrate per l'erario pari a 78 milioni di euro, dispone l'eliminazione dell'esenzione dal bollo per gli autoveicoli e per i motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico.

Si tratta di alcuni veicoli di particolare pregio, recuperati o conservati da appassionati e collezionisti, monitorati dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), e dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI);

attualmente, senza le modifiche introdotte dalla stabilità, auto e moto che hanno compiuto venti anni ma non ancora trenta versano alle Regioni ed allo Stato una tassa di circolazione forfettaria di 25 euro per le auto e di 10,33 euro per le moto;

Con il provvedimento disposto dal Governo è che esso possa scoraggiare e disperdere un patrimonio di auto e moto di pregio che oggi, se tenute ferme, non pesano sui bilanci familiari;

La previsione di maggiori entrate del DDL Stabilità sembra inoltre non considerare che molte regioni, titolari della tassa automobilistica, hanno già legiferato sulla materia in maniera autonoma, discostandosi notevolmente dall'articolo 63 della legge 342/2000;

la scelta operata dal Governo nel DDL stabilità denota l'assoluta mancanza di conoscenza da parte dell'estensore della norma riguardo al mondo dei veicoli storici: considerando le 500.000 vetture tra i venti e i trent'anni, non tutti i proprietari potranno pagare bollo ed assicurazione e la previsione più attendibile è che circa l'80% verrà demolito, o venduto all'estero, non trattandosi, nella maggior parte dei casi, dell'auto di famiglia necessaria agli spostamenti ma di cimeli conservati in casa e non fatti circolare;

L' A.S.I. Automotoclub Storico Italiano è una federazione di circa 290 club sparsi in tutta Italia, con circa una cinquantina di dipendenti per quanto riguarda la sede centrale di Torino, e moltissimi altri dipendenti dai vari club su tutto il territorio nazionale, che con questa proposta potrebbero rischiare anche il posto di lavoro;

Impegna il Governo

A modificare la norma riguardante le esenzioni per le auto e le moto che abbiano tra i venti ed i trenta anni di età, anche attraverso il dialogo con le federazioni rappresentative, al fine di trovare una formulazione che permetta allo stesso tempo un maggiore monitoraggio e controllo sulle vetture beneficiarie di un vantaggio fiscale ed la garanzia di una politica di esenzione che garantisca e favorisca il possesso ed il recupero delle auto di pregio;

Tosato

Comaroli

**G/1698/15/5**

Il Senato, Esaminato l'AS 1698

Accanto all'aumento dell'Iva e delle accise, il provvedimento in esame, all'elenco allegato al comma 11 dell'articolo 19 stabilisce la rideterminazione delle quote percentuali di fruizione dei crediti di imposta prevedendo, di fatto, la riduzione delle agevolazioni per l'acquisto di GPL e gasolio da riscaldamento per i comuni di montagna e le zone geograficamente svantaggiate;

Tale misura assicurerà alle casse dello Stato risparmi non inferiori a 16,335 milioni di euro per il 2015 e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, ma, denuncia la stessa Assopetroli, colpisce generi di prima necessità sui quali grava una tassazione che risulta ben quattro volte più alta rispetto al resto d'Europa dove il nostro Paese si posiziona al terzo posto nella graduatoria dei prezzi più alti per il gasolio da riscaldamento, dopo l'Ungheria e la Danimarca, dove però è più sviluppato il riscaldamento a biomasse;

Le zone interessate dal provvedimento corrispondono a quelle rientranti nelle zone climatiche E ed F, interessando più di 5,300 Comuni, tra cui tutte le zone climatiche più fredde del Paese, ossia quelle montane caratterizzate da rigide temperature invernali;

Soltanto in Friuli Venezia Giulia le zone che non usufruiranno più dei benefici corrispondono a tutta la zona montana, Carnia, Valcanale e Canal del Ferro e buona parte della zona pedemontana, dove, da gennaio 2015, per una famiglia scaldarsi costerà mediamente 260 euro in più, per un'attività alberghiera ben 20 mila euro in più e un pieno da due mila litri costerà 500-600 euro in più rispetto al 2010;

In Carnia tutti i 28 Comuni, con eccezione di alcune frazioni del Comune di Cavazzo, e quelli del Tarvisiano, sono inseriti nella fascia climatica F, assegnata in base alla media delle temperature annue, dove lo sconto di gasolio si aggira intorno ai 13 centesimi al litro; altri Comuni, come Venzone, compresi nella fascia Pedemontana sono invece inseriti nella fascia E, dove è ammesso un eguale sconto per i Comuni non collegati con il servizio di metanodotto;

Secondo una rilevazione dell'Unione Europea, datata a settembre di questo anno, basata sulle informazioni riportate dal sito dello stesso Ministero dello sviluppo economico, un pieno di mille litri costa ai cittadini italiani 1.381 euro, mentre in Austria il prezzo per lo stesso quantitativo è poco più di 933 euro e in Francia di 900 euro, registrando una differenza di oltre 447 euro;

Il prezzo del gasolio al netto delle tasse locali, in Austria, è di quasi 669 euro per mille litri, mentre in Italia di 738 euro, poiché la componente maggiore è giocata dalle accise, dove in Italia ammontano a 403 euro contro i 42 euro dell'Austria;

Nonostante le proteste dei sindaci dei Comuni interessati che denunciano l'inadeguatezza di una tale disposizione che, operando un livellamento dei prezzi fra zone montane e zone di pianura, non tiene in debito conto le differenze climatiche che creano una delle cause di maggiore disegualianza con la popolazione che vive in città o in pianura e nonostante siano stati presentati emendamenti da parte del Gruppo Lega in sede di esame alla Camera, il governo non solo non ha ascoltato gli appelli degli amministratori locali, ma ha per di più bocciato le proposte presentate in Commissione.

**Impegna Il Governo**

Ad escludere, dal provvedimento in oggetto, la riduzione dei benefici fiscali per l'acquisto di gpl e gasolio da riscaldamento per i comuni di montagna e le zone geograficamente svantaggiate, con particolare riguardo per le zone climatiche di fascia E ed F anche per gli anni successivi

Comaroli



Tosato



**G/1698/16/5**

AS 1698 ODG

Il Senato, Esaminato l'AS 1698

premesse che:

La legge di stabilità per il 2015, interviene tra le altre sulle misure adottate in seguito al terremoto registrato in Emilia nel maggio 2012;

altre calamità naturali hanno investito il Paese negli ultimi mesi, nelle regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia, provocando vittime, devastazione, disperazione, fermo e danni alle attività produttive e agli strumenti di produzione;

Il Governo, al di là delle promesse, ha adottato al momento, concretamente, solo i provvedimenti "minimi" per venire incontro alla drammatica situazione degli operatori che hanno perso tutto e non sono in grado al momento di ricominciare, sospendendo solo i versamenti tributari, solo fino al 20 dicembre 2014, solo limitatamente ad una ristretta lista di comuni colpiti all'inizio di ottobre;

occorre adottare misure efficaci per permettere alle attività produttive operanti in queste aree di riorganizzarsi, fungendo da traino per la ripresa delle intere aree di cui fanno parte.

Impegna il Governo

Ad istituire, nelle aree citate in premessa, delle Zone Franche di durata quinquennale, che prevedano, per tutte le persone fisiche e giuridiche residenti su tali territori l'esenzione dai versamenti fiscali e contributivi e la cancellazione di tutte le cartelle di pagamento emesse da agenti della riscossione, nonché semplificazioni di adempimenti burocratici compresa l'esenzione dalla presentazione del DURC per tutte le finalità per i quali tale documento è richiesto;

Comaroli   
Tosato 

**6/1698/17/5**

ORDINE DEL GIORNO

La Commissione,

in sede di esame dell'AS 1698,

premesso che:


la risoluzione della Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2006 n. 34/E, nel modificare la risoluzione del 27 gennaio 2006, n. 19/E, ha stabilito che, non essendo stato richiamato l'origano, a rametti o sgranato, al n. 12-*bis* della Tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, alla cessione del prodotto citato è applicabile l'aliquota IVA ordinaria pari al 21 per cento;

quale pianta agricola aromatica, al pari del basilico, della salvia e del rosmarino, essa dovrebbe essere assoggettata alla stessa aliquota IVA, definita al numero 12-*bis*, della Tabella A, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

la diversa tassazione di simili piante aromatiche rischia quindi di costituire una ingiustificata incongruenza nel trattamento fiscale di uno degli alimenti aromatici più apprezzati e importanti, anche in termini produttivi, in tutta l'Italia, ma soprattutto nel Sud;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di porre in essere, in un prossimo intervento normativo, ogni atto di competenza volto a ripristinare uniformità dell'aliquota IVA per tutte le tipologie di piante agricole aromatiche, ma in particolare per l'origano, a rametti o sgranato.

RUVOLO



**Q/1698/18/5**

G/1698/19/5

La 5° Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015),

premessò che:

il comma 42 dell'articolo 1, contiene proroghe al regime agevolativo delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, mantenendo sostanzialmente anche per il 2015 le percentuali in vigore per il 2014 e precisamente: il 50 per cento per il recupero edilizio e per l'acquisto di mobili; il 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali;

in particolare, vengono modificati i commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dedicato alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, concernenti la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, si applicano nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63 del 2013) fino al 31 dicembre 2015;

il nuovo comma 2, per effetto delle modifiche approvate nel corso dell'esame da parte delle Camere dei deputati estende la detrazione, sempre nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, per le spese di acquisto e posa in opera delle schermature solari (fino a 60.000 euro) e per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro;

impegna il Governo:

a prevedere che, qualora le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica e recupero edilizio, nonché per l'acquisto di mobili, siano di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni, la quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta possa essere computata, in aumento della quota annuale già ammessa in detrazione, nella dichiarazione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova capienza nell'imposta lorda di ciascuno di essi.

GIROTTÒ, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Girottò

S 1698  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

Ordine del giorno

**G/1698/20/5**

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale) interviene modificando radicalmente l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. L'articolo 1 della tariffa, parte prima, viene di fatto radicalmente innovato nel modo seguente: «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: aliquota 9 per cento», inoltre, «Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: aliquota 2 per cento»;

è evidente la radicale modifica rispetto al testo previgente in tema di agevolazione per l'acquisto della «prima casa». Infatti: nel testo soppresso era prevista l'esclusione dal beneficio per le case di abitazione di lusso «secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969»; ora, invece, sono escluse le case appartenenti alle categorie catastali sopra indicate (A1, A8 e A9). Vengono, quindi abrogate tutte le note all'articolo 1 della tariffa ad eccezione della nota II-bis, relativa alle agevolazioni per l'acquisto della «prima casa» con la sola modifica dell'aliquota 3 per cento che, come visto, è ridotta al 2 per cento;

viene altresì introdotto il comma 2, ove si precisa che «nei casi di cui al comma 1 (trasferimento di immobili in genere) l'imposta non può essere inferiore a 1.000,00 euro». Inoltre viene precisato, con il comma 3, che tutti gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie;

considerato che:

l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 interviene in tema di determinazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, da un lato confermando l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall'altro assoggettando i predetti atti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dal 1° gennaio 2014, era prevista l'esenzione totale). È inoltre elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle



1 112

imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014;

tenuto conto che:

tutto ciò comporta, di fatto, che non si possono più fare espropri, perché per ogni partita tavolare coinvolta le spese ammontano minimo ad euro 1000 per imposta di registro più euro 200 per l'imposta ipotecaria (che come ricordato, dal 1° gennaio 2014 è aumentata da 168 a 200);

in caso di espropri di strade diventa impossibile, senza parlare di acquisizione di beni in consorzialità dove possono esserci anche decine di comproprietari. Inoltre ci saranno problemi anche in caso di acquisti da parte dei Comuni: in caso di acquisti l'imposta a carico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e loro Consorzi, delle Comunità montane era fissa (euro 168), ora è al 9 per cento. Già in precedenza, nel caso di espropri, l'imposta fissa di registro di euro 168 più l'imposta fissa ipotecaria di altri euro 168 era di per sé gravosa, se si pensa al numero delle partite tavolari coinvolte;

considerato infine che:

il presente ordine del giorno (G1.102 - testo 2 - a firma Panizza, Longo Fausto) aveva già ricevuto l'accoglimento da parte del Governo in sede d'esame del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l'esenzione dell'imposta di registro e ipotecaria per gli espropri attivati dagli enti pubblici, per i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi proprio perché si tratta di espropri di pubblico interesse, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, LONGO Fausto Guilherme, BATTISTA, ZIN

*Panizza, Fravezzi, Laniece, Longo, Battista, Zin*

**G/1698/20/5**

②

S 1698  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

Ordine del giorno

G/1698/21/5

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015),

premesso che:

la popolazione residente nelle province interamente montane è quotidianamente esposta ad una peculiare condizione di disagio, a causa delle generali difficoltà di spostamento sul territorio e delle frequenti limitazioni dei collegamenti viari, in particolare nei periodi invernali;

buona parte degli appezzamenti di terreno posti in zone interamente montane, soprattutto quelli pascolivi, sono irraggiungibili per buona parte dell'anno a causa del gelo e delle precipitazioni nevose;

i proprietari di appezzamenti di terreno in zone interamente montane sono, spesso a proprie spese, in prima linea nella salvaguardia dell'ambiente e nell'azione contro il rischio idrogeologico e gli incendi boschivi, tramite la costruzione e la manutenzione di drenaggi, muri a secco, terrazzamenti, strade consortili e altri presidi volti a preservare il patrimonio comune;

la produzione di beni alimentari in terreni posti in zone montane risulta molto più onerosa e dispendiosa di quanto non accada per analoghi terreni posti in zone di pianura, tanto che, solo per fare un esempio, la produzione vitivinicola in queste zone è fino a 4 volte più costosa di quella di pianura, venendo perciò comunemente definita "viticoltura eroica";

in relazione a queste particolari condizioni, il legislatore ha riconosciuto uno speciale trattamento fiscale a tali territori, disponendo, attraverso l'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992, la totale esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;

considerato che:

l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, ha disposto una revisione del regime di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, destinata ad ampliare, già dall'anno d'imposta 2014 e dunque con effetto sostanzialmente retroattivo, la platea dei contribuenti assoggettati all'imposta;

in particolare, ha previsto che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro dell'interno, siano rideterminati i Comuni nei quali si applica la prevista esenzione IMU sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

considerato, altresì, che:

①

per le difficoltà di collegamento, per la maggior parte dei Comuni di montagna la sede della casa comunale è stata nel tempo spostata o costruita *ab initio* a fondovalle; pertanto, la sua altitudine, assunta dall'ISTAT a riferimento per la classificazione statistica dei Comuni, non può ritenersi un indice minimamente idoneo a definire la natura "montana" di un Comune, a maggior ragione se tale definizione è posta a fondamento di un trattamento fiscale differenziato per i contribuenti;

pertanto, se il decreto ministeriale, a tutt'oggi in via di emanazione, assumesse tale indice come nuovo riferimento per l'individuazione dei Comuni montani esonerati dalla riscossione dell'IMU agricola si determinerebbe, in via di fatto, un'irragionevole a parere dell'interrogante disparità di trattamento tra territori del tutto omogenei, basata su un dato del tutto accidentale quale la collocazione in quota della casa comunale;

preso comunque atto, con soddisfazione, della decisione del Governo di posticipare l'entrata in vigore del provvedimento,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in sede di adozione del decreto attuativo dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, di tenere conto delle esigenze di peculiare tutela poste dallo status di territorio agricolo montano, in particolare attraverso l'adozione di criteri per l'individuazione dei Comuni montani basati su indici obiettivi e adeguati a cogliere tale specialità;

di valutare, in ragione dei motivi di peculiarità illustrati, l'opportunità di confermare a tal fine i criteri già previsti dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero dell'economia, attuativa dell'articolo 15 della legge n. 984 del 1977, ed applicabile ai tributi locali immobiliari ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992;

di valutare la possibilità di rinviare all'esercizio di imposta 2015 l'applicazione della nuova disciplina, in ottemperanza al principio di non retroattività delle disposizioni fiscali, di cui alla legge n. 212 del 2000 (il cosiddetto statuto del contribuente), anche per consentire ai Comuni di adottare i provvedimenti amministrativi necessari a garantire la riscossione dell'imposta.

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, LONGO Fausto Guilherme, BATTISTA, ZIN

Panizza, Fravezzi, Laniece, Longo, Battista, Zin

G/1698/21/5

②

6 2/2

S 1698  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

Ordine del giorno

G/1698/22/5

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015),

premesso che:

l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale) interviene modificando radicalmente l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. L'articolo 1 della tariffa, parte prima, viene di fatto radicalmente innovato nel modo seguente: «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: aliquota 9 per cento», inoltre, «Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II- bis: aliquota 2 per cento»;

è evidente la radicale modifica rispetto al testo previgente in tema di agevolazione per l'acquisto della «prima casa». Infatti: nel testo soppresso era prevista l'esclusione dal beneficio per le case di abitazione di lusso «secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969»; ora, invece, sono escluse le case appartenenti alle categorie catastali sopra indicate (A1, A8 e A9). Vengono, quindi abrogate tutte le note all'articolo 1 della tariffa ad eccezione della nota II- bis, relativa alle agevolazioni per l'acquisto della «prima casa» con la sola modifica dell'aliquota 3 per cento che, come visto, è ridotta al 2 per cento;

viene altresì introdotto il comma 2, ove si precisa che «nei casi di cui al comma 1 (trasferimento di immobili in genere) l'imposta non può essere inferiore a 1.000,00 euro». Inoltre viene precisato, con il comma 3, che tutti gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie;

considerato che:

l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 interviene in tema di determinazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, da un lato confermando l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall'altro assoggettando i predetti atti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dal 1° gennaio 2014, era prevista l'esenzione totale). È inoltre elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014;

tenuto conto che:

tutto ciò comporta, di fatto, che le lottizzazioni sono "bloccate" in quanto ad oggi si dovrebbero commisurare i valori delle singole parti di terreni permutate. Spesso le lottizzazioni coinvolgono una molteplicità di soggetti, sui valori delle stesse si dovrebbe applicare l'imposta di registro proporzionale nella misura del 9% con un minimo di mille euro per ogni lottizzante. Si noti inoltre che nel caso di lottizzazioni i singoli lottizzanti si scambiano esclusivamente parti dei terreni per arrivare a dei lotti regolari e quindi sfruttabili. I metri cubi di cui è titolare il soggetto A, ad inizio e fine lottizzazione, sono gli stessi;

considerata la pesante crisi del settore immobiliare, è imprescindibile cercare di incentivare la ripresa, ripristinando l'agevolazione relativa alla lottizzazione dei terreni. La tassazione prevista fino al 31 dicembre 2013 era pari ad all'imposta di registro fissa (168 euro). Conseguentemente la reintroduzione dell'applicazione di una sola imposta fissa, oggi nella misura di 200 euro, risulta ragionevole. Si noti che così è stato dal 1977 a dicembre 2013,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l'applicazione di una imposta fissa di registro relativamente alla lottizzazioni di terreni come prevista dall'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, LONGO Fausto Guilherme, LANIECE, BATTISTA, ZIN

*Panizza, Berger, Fravezzi, Longo, Laniece, Battista, Zin*

**G/1698/22/5**

②

Il Senato, Esaminato l'AS 1698

Le Zone Franche Urbane favoriscono, grazie ai programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e medie imprese, lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico ed occupazionale;

Provenienti dall'esperienza francese delle *Zones Franches Urbaines*, dal 1996 ad oggi le ZFU sono presenti in più di 100 quartieri, prevedendo agevolazioni fiscali e previdenziali per rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale nelle micro e piccole imprese ivi collocate, quali l'esenzione dalle imposte sui redditi, l'esenzione dall'IRAP, l'esenzione dall'imposta municipale propria e l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente;

Le precedenti manovre finanziarie hanno implementato ed integrato le agevolazioni delle ZFU, stanziando inoltre fondi e risorse *ad hoc* per il loro sovvenzionamento: la legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, art.1 comma 340 e successivi) ha istituito un Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009; la legge finanziaria 2008 (L. 244/2008, commi 561, 562 e 563) ha confermato tale stanziamento e ha definito in maggior dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali che, oggi, trovano la loro definizione particolareggiata all'interno del Decreto Interministeriale 10 aprile 2013 in attuazione di quanto previsto dall'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179;

Attualmente il Ministero sta procedendo alla modifica del suddetto Decreto, al fine di consentire anche alle ZFU pugliesi l'applicazione del Decreto interministeriale del 10 aprile 2013, poiché le ZFU della Puglia, pur previste nel Piano di Azione e Coesione (PAC), non sono state incluse nell'allegato 1 del Decreto, data la volontà, espressa in prima battuta dalla stessa Regione Puglia, di voler finanziare tali interventi, ricadenti nel territorio, con propri strumenti, mentre poi, la stessa Regione ha successivamente proposto di utilizzare lo strumento agevolativo nazionale;

Da ultimo, la circolare 30 settembre 2013, n. 32024, ha fornito chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dal suddetto Decreto, al fine di portare a conoscenza di tutti i soggetti interessati, anteriormente all'adozione dei bandi per la presentazione delle domande, le modalità di funzionamento dell'intervento;

Attualmente, salvo le città di Ventimiglia e Massa Carrara, le ZFU sono localizzate tutte nel Sud del nostro Paese: sono infatti previste Zone Franche Urbane all'interno dell'Obiettivo Convergenza, che include le Regioni di Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, nonché nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia - Iglesias e nelle regioni del Molise, Abruzzo e Basilicata;

### ***Impegna Il Governo***

A prevedere, nell'ambito delle disposizioni che riguardano norme varie in materia di enti territoriali ex articolo 38 del presente provvedimento, che anche le zone del Nord, che risultino attualmente zone depresse, possano godere dei benefici relativi alle Zone Franche Urbane, con i vantaggi fiscali che ne conseguono, al fine di dare nuovo impulso anche a quelle aree urbane settentrionali, soprattutto lombarde, che, sotto il peso della grave crisi economica che ha investito il nostro Paese, si trovano ormai in costante difficoltà, dando loro l'opportunità di tornare ad essere zone appetibili per gli investimenti produttivi.

Stucchi, Comaroli, Tosato



**G/1698/23/5**

G/1698/24/5

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»

premesso che:

l'art.1, comma 114, della legge di stabilità autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui, per tre anni a partire dal 2017, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali;

tale disposizione è volta al miglioramento della competitività dei porti italiani;

considerato che:

il Porto Franco di Trieste rappresenta un *unicum* nell'ordinamento giuridico italiano e comunitario, soprattutto in considerazione delle vicende storico-politiche che ne segnarono l'istituzione e, più in generale, che interessarono il territorio di Trieste;

dopo la seconda Guerra mondiale, il Porto Franco di Trieste è stato "internazionalizzato" dal Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e, in particolare, dall'Allegato VIII del Trattato in questione;

il Porto Franco di Trieste, inteso come sommatoria dei suoi "Punti Franchi", è l'unica zona franca situata nell'Unione europea che gode di un regime speciale, più favorevole rispetto a quello più restrittivo posto dal Codice Doganale Comunitario per le zone e depositi franchi;

considerato altresì che:

il regime di porto franco internazionale del porto di Trieste previsto dall' Allegato VIII del Trattato di Parigi del 1947 e fatto salvo dai successivi trattati comunitari, consente alle imprese di ottenere benefici fiscali attraverso un regime agevolato, ridotte formalità doganali e agevolazioni in termini di stoccaggio e manipolazione dei beni;

tuttavia non è ancora stato predisposto un intervento legislativo volto a dare piena attuazione a quanto disposto nell'Allegato VIII succitato;

impegna il governo:

①

3 1/2

a porre in essere le opportune iniziative di carattere legislativo volte a dare piena attuazione alle disposizioni dell'Allegato VIII del Trattato di Parigi del 1947, anche per quanto concerne l'imposizione fiscale diretta e indiretta all'interno dei punti franchi del Porto di Trieste, compatibilmente con quanto previsto dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

BATTISTA, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, LONGO

*Battista*

**G/1698/24/5**

②

AS 1698

Ordine del giorno

In sede di discussione della legge di Stabilità 2015

Il Senato,

Al fine di ristorare imprese e professionisti evitando esborsi di IVA che possono rivelarsi nel tempo non dovuta; per consentire di dedurre dal reddito almeno quella piccola parte di spese sostenute per l'attività professionale e al fine più generale di sostenere, anche per questa via, il rilancio e la crescita del Paese e del suo tessuto economico diffuso in una contingenza di particolare depressione economica

Impegna il Governo a valutare l'ipotesi di prevedere norme tese:

- a) ad estendere l'IVA per cassa anche nei rapporti tra imprese, ovvero tra professionisti ed i privati non titolari di partita IVA, nonché l'eliminazione dell'obbligo di versare l'IVA comunque entro un anno, almeno nel caso in cui il creditore dia inizio ad una procedura di recupero crediti per via giudiziaria o conciliatoria;
- b) ad estendere, nei contratti di locazione, la possibilità di considerare l'uso promiscuo dell'abitazione anche ai contratti stipulati in regime di cosiddetta "cedolare secca".



De Cristoforo

Uras

De Petris

Barozzino

Cervellini

Petraglia

Stefano

G/1698/25/5

AS 1698

ORDINE DEL GIORNO

In sede di discussione della legge di Stabilità 2015

G/1698/26/5

Il Senato

premesso che:

dopo tanti sacrifici molti attendevano che la legge di Stabilità ridesse fiato all'economia italiana, la quale dal 2007 ad oggi ha perso addirittura il 9 per cento della produzione di beni e servizi e ha visto crescere la disoccupazione a tassi che mostrano un quadro di assoluta gravità e che continuano a peggiorare;

i dubbi sono quasi certezza sul fatto che la manovra non riuscirà a portare il Pil a crescere almeno di un punto percentuale nel 2015 come il Governo prevede;

non determinante, trascurabile o irrilevante è l'impegno che la legge di stabilità contiene per combattere la disoccupazione: tali sono le misure relative al taglio dell'Irap, gli sgravi contributivi per le assunzioni;

grave è la completa sudditanza del centro sinistra – in questa legge di stabilità – alle ricette del pensiero neoliberista: più sgravi fiscali e meno investimenti pubblici; più tagli alla spesa pubblica e meno politiche per il sostegno alla domanda pubblica;

gli sgravi alle imprese (come i contratti di lavoro precario e lo stesso smantellamento dello Statuto dei lavoratori tramite il cosiddetto «Jobs act») non hanno mai creato più posti di lavoro, ma solo vantaggi e maggiori margini di profitto subito incamerati da chi pensa solo alla rendita e alla speculazione;

i modesti tagli fiscali (da un impatto redistributivo così inesistente) non alleviano la povertà (e ancora l'Istat ci dice che il *bonus* Irpef ha beneficiato solo il 4 per cento dei poveri italiani) e non hanno alcun effetto sulla domanda interna. E la stessa nota di variazione del Def ad averlo ammesso: il decreto sugli 80 euro, se tutto va bene, avrà nel 2015 un impatto dello 0,1 per cento sulla crescita. Non migliore impatto sul Pil avranno gli altri provvedimenti cosiddetti «strutturali», dal *Jobs Act* alle riforme istituzionali. Praticamente, zero;

la disoccupazione rappresenta una vera e propria emorragia di posti di lavoro, che colpisce gli *under 30*, ma non di meno tutte le altre fasce di età. Quello che più turba è l'enorme crescita di quanti si dicono «scoraggiati», che hanno smesso di cercare lavoro perché ritengono di non trovarlo; i costi economici della disoccupazione sono incalcolabili: incidono direttamente sul PIL che non viene prodotto in percentuale di molto superiore al costo delle misure di sostegno al reddito dei disoccupati – si tratta di 80 miliardi di ricchezza reale che non viene creata –; generano costi ulteriori derivanti dalla perdita di produttività del lavoro e comportano costi sociali quali povertà, perdita della casa, criminalità, denutrizione, abbandoni scolastici, antagonismo etnico, crisi familiari, tensioni sociali potenzialmente esplosive;

i disoccupati nel nostro Paese sono circa 6 milioni disoccupati. Anche se il quadro economico mutasse e vi fosse un *boom* (evento del tutto improbabile) non si riuscirebbe a creare lavoro per una tale mole di lavoratori e occorrerebbero non meno di 15 anni per riportare la disoccupazione a livelli che si possano considerare fisiologici, ma non si riuscirebbe comunque a tornare ai livelli precedenti (ad esempio al dato del 2005 che ha costituito l'anno migliore del nuovo secolo per l'occupazione nei Paesi UE), tenendo presente che la maggior parte delle imprese stanno provvedendo a sostituire in misura e rapidità crescente il lavoro umano con varie forme di automazione;

riteniamo, pertanto, che non vi sia altra possibilità di creare lavoro e riassorbire l'enorme mole di

①

disoccupati se non ricorrendo allo Stato come datore di lavoro di ultima istanza attraverso la creazione di un Piano nazionale del lavoro basato su un programma nazionale di interventi pubblici, che si ispiri al New Deal statunitense che tra il 1933 e il 1943 riuscì a creare occupazione per circa 8,5 milioni di lavoratori;

è importante porsi l'obiettivo minimo di creare un milione e mezzo di posti di lavoro in un triennio, sostenendo un'occupazione produttiva e un lavoro dignitoso, come promossi dall'Organizzazione internazionale del lavoro e dall'Unione europea;

l'obiettivo del Piano deve essere quello di occupare lavoratori tra le persone inoccupate, disoccupate o occupate in cerca di altra occupazione, qualora il loro reddito sia al di sotto di ottomila euro, dando tuttavia la priorità a coloro che a parità di altre condizioni rientrano nella definizione di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, lettera f) del Regolamento CE del 12 dicembre 2002, n. 2204 e che possiedono un patrimonio personale finanziario, mobiliare e immobiliare inferiore; oppure tra persone che usufruiscono di ammortizzatori sociali;

un tale Programma deve essere realizzato da tutte le amministrazioni dello Stato e dagli enti locali ispirandosi ad interventi che, oltre ad assicurare la creazione di occupazione, consentano lo sviluppo di un nuovo modello produttivo al quale l'Italia deve ambire, ponendosi come oggetto primario quello della tutela dell'ambiente e della salute, innanzitutto attraverso il recupero di aree urbane e rurali, degli ecosistemi e della biodiversità;

gli interventi, pertanto, sono da realizzarsi nei settori della protezione del territorio per prevenire e contrastare il dissesto idrogeologico del Paese; per bonificare e riqualificare dal punto di vista ambientale tutte le aree del territorio nazionale; per recuperare, ristrutturare, adeguare, mettere in sicurezza e valorizzare edifici scolastici, ospedali, asili nido pubblici e il patrimonio immobiliare pubblico da destinare a prima casa e a iniziative di *cohousing* e *coworking*; per incrementare l'efficienza energetica e ridurre i consumi per gli uffici pubblici; per recuperare e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, museale e archeologico italiano; per recuperare terreni pubblici incolti o abbandonati e salvare dall'inquinamento fiumi, aree paludose, spiagge e coste; per il funzionamento del Programma è possibile prevedere l'istituzione di un'Agenzia nazionale snella e poco costosa, vigilata da più ministeri, che svolga funzioni di organizzazione, programmazione, attuazione, indirizzo controllo e coordinamento;

il Programma dovrebbe basarsi su progetti presentati dagli Enti locali e che questi vogliono realizzare, utilizzando le strutture periferiche del Ministero delle attività produttive, per la valutazione dei progetti, e del Ministero del lavoro, per l'assunzione del personale;

lo Stato dovrebbe mettere a disposizione dei progetti le risorse, con la partecipazione degli Enti locali, e le attrezzature e gli strumenti già in dotazione o di proprietà delle Forze armate e di polizia, nonché quelle degli Enti locali, mentre i centri per l'impiego dovrebbero procedere a organizzare la formazione dei lavoratori da impiegare;

i Progetti non direttamente realizzati dagli enti pubblici devono essere assegnati attraverso gare d'appalto ad imprese che si impegnino ad assumere, con contratto a tempo determinato per la durata dell'appalto o a tempo indeterminato, almeno il 50 per cento del personale necessario tra i lavoratori svantaggiati come definiti dal Regolamento europeo n. 2204 del 2002, di cui si è scritto sopra. La riserva di manodopera nei bandi di appalto sarebbe così conforme alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

per quanto riguarda le risorse da destinare alla realizzazione del Programma Nazionale per un triennio sperimentale lo Stato dovrebbe stanziare risorse non inferiori a 60 miliardi da ripartire tra un Fondo nazionale per finanziare i progetti e l'incremento delle risorse a disposizione – a legislazione vigente – degli interventi per la messa in sicurezza del territorio, per gli asili nido pubblici, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici e per incrementare l'efficienza, la prestazione energetica e la riduzione del consumo di energia negli edifici pubblici;

per mettere insieme le risorse necessarie si potrebbe far ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti che può impiegare risorse proprie e emettere obbligazioni da far sottoscrivere alle Fondazioni bancarie, all'INAAIL e ai Fondi pensioni negoziali; destinare quota parte dei fondi strutturali europei; escludere

G/1688/26/5<sub>42</sub>

②

9

713

dal patto di stabilità interno, per il triennio di sperimentazione, le spese in conto capitale collegate ai Progetti; ridurre le *tax expenditures*, i costi per auto blu, la deducibilità degli interessi passivi per le banche, la spesa per gli F35, le fregate FREMM e la TAV Lione-Torino; utilizzare le risorse oggi sprecate per ridurre l'Irap e per gli sgravi per le assunzioni; introdurre la *web tax* e riformare la tassa sulle transazioni finanziarie eccetera,

impegna il Governo

a creare, con apposito provvedimento normativo, un Piano sperimentale per la creazione di nuovi posti di lavoro per contrastare la piaga della disoccupazione, sulla base di quanto indicato in premessa.

*Oras*

URAS BAROZZINO DE PETRIS CERVellini DE CRISTOFARO PETRAGLIA STEFANO

**G/1698/26/5**

**3**

A.S. 1698

Ordine del Giorno

G/1698/27/5

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (A.S.1698),

premesso che:

con il presente disegno di legge di stabilità il Governo ha stanziato per la prima volta 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, destinata alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo;

nel solo 2013 gli operatori del gioco hanno investito in Italia ben 105 milioni di euro, di cui il 37 per cento per il gioco *online*, il 31 per cento per Lotterie e Gratta e Vinci, il 24 per cento sulle scommesse e 18 per cento sulle *slot*;

ad oggi in Italia, come documentato dal Dipartimento politiche anti droga della Presidenza del Consiglio, si stima siano circa 32 milioni gli italiani che giocano, pari al 54 per cento della popolazione e secondo un'indagine del Codacons, il 50 per cento dei disoccupati italiani presenta forme di dipendenza dal gioco;

risultano affetti da ludopatia il 33 per cento dei giocatori di videolottery, il 25 per cento delle casalinghe e il 17 per cento dei pensionati e degli studenti;

il decreto-legge n. 158 del 2012, noto come «decreto Balduzzi» nel quale sono stati introdotti i limiti e le sanzioni per il contrasto ai fenomeni patologici legati al gioco d'azzardo non ha prodotto fino ad ora gli effetti sperati; i concessionari del gaming spendono 105 milioni di euro l'anno in pubblicità e 87 milioni in sponsorizzazioni. Di questi almeno 50 milioni sono «imposti» dallo Stato in base alle convenzioni stipulate con i concessionari stessi;

una, possibile, soluzione da adottare potrebbe essere quella di destinare allo Stato, alle regioni e alle Asl, gli importi attualmente previsti dalle vigenti concessioni per il Superenalotto, Lotto e Gratta e Vinci, in materia di pubblicità, vincolandoli a misure di contrasto nei confronti delle cosiddette ludopatie e alla cura dei giocatori patologici;

①

112

questi obblighi potrebbero poi essere assunti anche nell'ambito delle altre convenzioni in essere, da rinnovare o da stipulare *ex novo* imponendo la medesima destinazione;

le risorse rivenienti da tali misure potrebbero pertanto andare ad implementare le risorse del Fondo stanziato dal presente disegno di legge,

impegna il Governo:

ad attivare un tavolo di confronto con tutti i soggetti istituzionali competenti e gli operatori del settore al fine di valutare l'opportunità di modificare le attuali convenzioni di concessione relative al Superenalotto, Lotto e Gratta e Vinci, trasformando l'obbligo a carico dei concessionari di effettuare iniziative pubblicitarie in obbligo di trasferire le medesime risorse allo Stato, ai Comuni ed alle Regioni per finanziare progetti e programmi di prevenzione e cura delle ludopatie.

*Collina*

COLLINA, SCALIA

G/1698/27/5

②



## ORDINE DEL GIORNO

SEN. RIZZOTTI, ROSSI Mariarosaria.

G/1698/28/5



Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)",

premesse che:

- il decreto legislativo n. 30 dicembre 1992 n. 502 recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» prevede all'articolo 6-ter che il Ministro della sanità determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale;
- il decreto-legge 30 dicembre 1992 n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» prevede la formazione manageriale come requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni da svolgere;
- la Raccomandazione Ministeriale n. 9/2009 prevede l'istituzione di una funzione aziendale specificatamente preposta al Governo del patrimonio tecnologico biomedico, per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici e agli apparecchi elettromedicali, individuando tale funzione nei servizi di Ingegneria Clinica;
- l'articolo n. 134 della Legge di Stabilità 2013 promuove iniziative atte a favorire la sicurezza delle cure e attuare le pratiche di monitoraggio e di controllo dei contenziosi in materia di responsabilità professionale; invita le Regioni e le Province autonome a prevedere, all'interno delle strutture sanitarie, funzioni specifiche per la gestione del *risk management*, che includano, laddove presenti, competenze di medicina legale, medicina del lavoro, ingegneria clinica e farmacia, secondo quanto suggerito anche dalla Raccomandazione n. 9/2009 del Ministero della Salute;
- il decreto ministeriale 8 febbraio 2013 recante «Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici» richiede tra i componenti dei Comitati Etici un ingegnere clinico in relazione all'area medico-chirurgica oggetto dell'indagine con il dispositivo medico in studio;
- nel Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i) sono presenti diversi richiami alla sicurezza delle «attrezzature di lavoro» che, nel settore sanitario, sono rappresentati dai dispositivi medici, dai *medical device software* e, più in generale, dalle tecnologie biomediche che vengono utilizzate per realizzare l'atto medico, ed è evidente che sono richieste competenze specialistiche per la gestione sicura ed appropriata di questi *device*, in un ambiente quale quello sanitario che presenta una combinazione ad elevata complessità di rischi, che è unica anche in relazione ad ambienti dove si è sviluppata la cultura ingegneristica del riskmanagement (es. l'aerospaziale);



considerato che:

- l'ingegnere clinico rientra nella categoria dei soggetti oggetto di ricognizione ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario;
- l'ingegnere clinico all'interno delle organizzazioni sanitarie rappresenta la figura professionale di riferimento e consente un governo strutturato dell'intero parco tecnologico, contribuendo ad innalzare il livello di sicurezza e ridurre il rischio clinico dell'intera organizzazione sanitaria, adottando metodologie ingegneristiche tipiche della gestione di processi complessi e caratterizzate da un approccio proattivo e reattivo strutturato. Con le sue competenze consente una gestione sicura, efficace ed economica di un asset sempre più rilevante per la moderna sanità, quale quello delle tecnologie biomediche in particolare, e dei dispositivi medici in generale. Le sue competenze tecniche consentono, infatti, di intervenire in tutti i processi di valutazione, acquisto e gestione dei dispositivi medici, nonché nei programmi di HTA, la cui importanza è sottolineata da quanto stabilito dal Patto per la Salute 2015-2017;
- gli ingegneri clinici, attualmente inquadrati nel comparto o nella dirigenza professionale, hanno in corso un percorso di assimilazione alla dirigenza sanitaria del SSN delle Regioni, ai fini di una riclassificazione degli stessi che integri l'insieme delle professioni oggi presenti in ambito sanitario a supporto del processo di cambiamento tecnologico ed innovazione nelle strutture sanitarie del SSN,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intraprendere le necessarie iniziative legislative, al fine di sanare una chiara disparità di trattamento che vi è tra gli ingegneri clinici e le altre figure professionali previste dal SSN, per garantire che gli ingegneri clinici vengano equiparati alle categorie di medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi con conseguente adeguamento dello *status* contrattuale, assimilandoli all'interno della Dirigenza Sanitaria del SSN delle Regioni.



**G/1698/28/5**



2/2

AS 1698

ORDINE DEL GIORNO

In sede di discussione della legge di Stabilità 2015

Il Senato

premesso che:

6/1698/29/5

l'Istituto Superiore di Sanità è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione. Di esso si avvalgono il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

la Corte Giustizia Europea ha deciso che i precari della scuola con più di 36 mesi di servizio hanno diritto all'assunzione a tempo indeterminato. La sentenza è destinata a incrementare il già cospicuo numero di vertenze nei vari settori del comparto pubblico: enti di ricerca, università e tutte le pubbliche amministrazioni;

in riferimento, in particolare, alla situazione ISS su cui gravano già 3 milioni di euro di spese dovute a vertenze in atto, si stima un ammontare complessivo di 25 milioni di euro a titolo di risarcimento per potenziali future cause intentate dai 550 c.ca lavoratrici/lavoratori precari attualmente in servizio;

il blocco delle assunzioni protratto nel tempo ha portato ad una diminuzione del personale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), a fronte di compiti rimasti inalterati. L'ente ha sopperito in maniera stabile ricorrendo a personale assunto con contratti temporanei (CoCoCo e ricercatori/tecnici a Tempo Determinato) che ha mantenuto continuativamente al lavoro per oltre 3 anni. Spesso il personale precario assunto su fondi di progetti di ricerca ha dovuto svolgere attività istituzionale (consulenza e servizio per il Sistema Sanitario Nazionale) a causa della cronica carenza di personale ISS a tempo indeterminato. Oggi tale personale (circa 550 unità) ha maturato i diritti all'assunzione (vantando un'anzianità media da 5 a 10 anni e oltre) ed è essenziale per il prosieguo delle attività dell'Istituto Superiore di Sanità, ma non può essere assunto a causa del blocco parziale del turn-over ancora esistente, dei limiti imposti dalla pianta organica, dalla carenza di fondi stabili (le entrate da progetti di ricerca, o convenzioni, o conto terzi non sono utilizzabili per le assunzioni in quanto sono finanziamenti temporanei).

il de-finanziamento progressivo dell'ente nell'ultimo quinquennio è stato tale da ridurre di oltre il 70% le risorse effettivamente disponibili per il funzionamento dell'ISS (Cap. 3443 per il funzionamento, sottratto dei 5 milioni dedicati a CNS e CNT, era 12 Milioni nel 2010 e sarà 3,5 Milioni nel 2015). In queste condizioni di finanziamento ridotto l'ente non è in grado di espletare importanti funzioni istituzionali non tariffate, funzioni per le quali non può avvalersi di finanziamenti esterni (come invece può fare per le attività di ricerca);

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre e finanziare un piano di assunzioni straordinario rivolto al personale precario che abbia maturato almeno 3 anni di lavoro, anche non continuativo, nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria, considerando sia i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che i contratti di lavoro a tempo determinato;



tale piano assunzioni deve essere in deroga rispetto alle norme sul turn-over e sulla pianta organica; il piano potrà essere progressivo (assumere tutti nel corso di un periodo di tempo congruo), ma deve identificare la platea (che deve essere prorogabile a tempo determinato fino all'assunzione) ed avere una data ultima certa;

a riportare il finanziamento da parte dello stato almeno al livello del 2010, ovvero aumentare il Cap. 3443 almeno a 18 milioni, dagli 8 milioni attualmente previsti nella tabella contenuta nell'art.20 comma 1 della Legge di stabilità 2015, ovvero "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" presentato il 23 ottobre 2014.



Petraglia, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano

G/1698/29/5

②

16 2/2

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1698 (Legge di stabilità 2015), premesso che:

l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (ACN), sottoscritto il 23 marzo 2003, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, non reca alcuna specifica disposizione in materia di obbligatorietà dell'astensione dal lavoro per congedo di maternità, prevedendo esclusivamente che: «il medico in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente Accordo, può richiedere la sospensione dell'attività convenzionale per tutto o per parte del periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o parziale della propria attività lavorativa» (art. 18, comma 4, ACN);

l'assimilazione, in via di fatto, del congedo di maternità ad un'ordinaria sospensione del rapporto e dell'attività convenzionale comporta una penalizzazione, anche economica, del personale medico femminile del comparto di medicina generale rispetto alla generalità delle lavoratrici dipendenti, cui è riconosciuto nel periodo di maternità l'ottanta per cento della retribuzione, a fronte del trenta per cento riconosciuto, ai sensi dell'ACN, alle lavoratrici del comparto di medicina generale;

impegna il Governo:

al fine di rimuovere una manifesta condizione di disparità nell'accesso agli istituti di protezione sociale, a promuovere l'adozione di una disciplina specifica di tutela della maternità per il personale del comparto di medicina generale cui si applica l'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2003, orientata a prevedere la piena equiparazione agli istituti vigenti applicabili alla generalità delle lavoratrici dipendenti, con particolare riguardo al congedo di maternità, al congedo parentale, al riposo giornaliero, ai congedi per malattia del figlio e per assistenza ai figli con handicap grave, ai sensi della legge n. 104 del 1992.

FASIOLO

*Fasiole*

**G/1698/30/5**

Ordine del giorno

As.1699

G/1698/31/5

*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 E bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017*

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 E bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017";

**premessso che:**

l'articolo 32, primo comma della Costituzione sancisce che:" La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti;

l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea mira ad assicurare che, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione, sia garantito un livello elevato della protezione della salute umana, stabilendo inoltre che l'azione dell'Unione si indirizza alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;

**premessso altresì che:**

con l'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", è stato istituito il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO);

mediante tale disposizione il Ministero della Salute ha inteso dotare l'Italia di un centro di eccellenza per la cura dei tumori con particelle pesanti, protoni e ioni carbonio, particelle denominate adroni ;

l'adroterapia è un trattamento indolore, preciso e mirato che consente di colpire il tumore in modo selettivo, senza danneggiare i tessuti sani che lo circondano e, in alcuni casi, di uccidere anche le cellule "sopravvissute" alla radioterapia convenzionale. In particolare le patologie trattate riguardano i seguenti tumori: cordomi e condrosarcomi della base cranica, cordomi e condrosarcomi della spina e del sacro, meningiomi intracranici, tumori localmente avanzati della testa-collo, tumori delle ghiandole salivari, sarcomi delle ossa e dei tessuti molli testa-collo e spina, melanomi mucosi, adenomi pleomorfi ricorrenti, reirradiazioni dei tumori testa-collo, tumori dell'orbita, tumore della prostata ad alto rischio, tumore del pancreas localmente avanzato, reirradiazioni di recidive del cancro del retto, epatocarcinomi. Alle indicazioni precedenti si aggiungeranno le patologie polmonari e i tumori pediatrici ;

l'adroterapia si configura, pertanto, come trattamento salvavita;

**considerato che:**

①

1/4

3

Il 10 luglio scorso è stata sancita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, l'accordo finanziario e programmatico tra il Governo e le Regioni, di valenza triennale, in merito alla spesa e alla programmazione del Servizio Sanitario Nazionale, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l'appropriatezza delle prestazioni e a garantire l'unitarietà del sistema;

in particolare, secondo quanto illustrato nel materiale pubblicato dal Ministero della Salute, tra i punti cardine del Patto vi è l'obiettivo di garantire a tutti l'accesso alle cure, ai farmaci e a un livello qualitativo di assistenza;

altro elemento caratterizzante il nuovo patto della Salute consiste in un aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) che preveda l'eliminazione delle prestazioni e cure ormai obsolete e dispendiose in termini di risorse, introducendo cure più moderne ed efficaci per la cura delle malattie, con specifica attenzione verso le patologie rare o particolarmente gravi;

**considerato altresì che:**

nel Gennaio 2014 è iniziata la fase autorizzata SSN e a oggi sono stati trattati oltre 200 pazienti, che portano il numero complessivo a quasi 400 pazienti trattati;

nel corso del triennio 2015-2017 l'obiettivo della Fondazione CNAO è di aumentare progressivamente il numero dei pazienti trattati: 500 nel 2015, 750 nel 2016 per arrivare a 1000 nel 2017. Dall'analisi economico-finanziaria risulta che il raggiungimento di questo numero di pazienti rappresenta la possibilità per il Centro di raggiungere pareggio di bilancio;

per riuscire a raccogliere in maniera efficiente i pazienti da tutto il territorio italiano è però necessario che l'adroterapia sia riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale in modo che sia accessibile a tutti i pazienti;

attualmente solamente la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna riconoscono il trattamento di adroterapia pertanto, i pazienti delle altre regioni devono ottenere preventivamente l'autorizzazione delle ASL di provenienza, determinando il frequente verificarsi di ritardi e dinieghi dell'autorizzazione al trattamento;

il provvedimento in esame, nella Tabella n. 14 recante "Stato di Previsione del Ministero della Salute", stabilisce gli stanziamenti attribuiti al programma 20.3 "Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza" della missione 20 Tutela della Salute;

**considerato altresì che:**

la direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, in particolare con l'articolo 4 e l'articolo 12, oltre a promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri prevede che la libertà di ricevere assistenza sanitaria in tutta l'Unione europea deve essere accompagnata da garanzie di qualità e di sicurezza;

la marcatura CE e l'attività clinica hanno dimostrato la sicurezza e l'efficienza del dispositivo medico CNAO, per tale ragione molti enti stranieri hanno chiesto consulenza, collaborazione e supporto per la realizzazione di molteplici iniziative;

G/1698/31/5

②

2/6

Il quinquennio appena trascorso ha visto il consolidarsi dell'immagine del CNAO nel panorama internazionale. Ne sono prova i progetti di ricerca finanziati nel 7° Programma quadro che hanno visto il CNAO come protagonista: nell'ambito del progetto quadriennale ULICE (*Union of Light Ion Centre in Europe*), il CNAO ha coordinato 20 istituti europei organizzati in tre principali aree di attività: *Joint-Research Activities, Networking Activities, Trans-National Access*; nel progetto triennale PARTNER (*Particle Training Network for European Radiotherapy*), il Centro ha avuto l'incarico di formare personale medico, tecnico e di fisica medica proveniente da tutto il mondo;

il CNAO ha già presentato progetti di ricerca nel nuovo programma Horizon2020 e sono in finalizzazione progetti di ricerca clinica, inclusi studi randomizzati di fase III, in collaborazione con prestigiosi istituti internazionali;

in particolare, a EBG *Med-Austron* di Vienna, il CNAO ha fornito i progetti e i disegni costruttivi dell'alta tecnologia, sta costruendo i sistemi di distribuzione della dose al paziente e alcuni componenti di diagnostica di fascio e recentemente ha concordato la partecipazione di alcuni membri del proprio staff alle attività di *commissioning* del centro;

tenuto conto del fatto che:

ad un quadro scientifico-clinico di eccellenza non ha però corrisposto una situazione finanziaria stabile;

l'impianto CNAO è costato 135 milioni di Euro ai quali vanno aggiunti 45 milioni per la sperimentazione chiesta dal Ministero della Salute, finalizzata alla marcatura CE e conclusasi nel dicembre 2013;

i contributi a fondo perduto giunti finora ammontano a complessivi 118 milioni di Euro, dei quali 94.5 erogati dal Ministero della Salute, 10 milioni da Regione Lombardia, 8.5 milioni da Fondazione Cariplo;

nonostante la legge del 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisse un finanziamento annuo al CNAO pari a 10 milioni di Euro, l'importo corrisposto dallo Stato è stato disatteso a partire dal 2009 e la somma complessiva si è rivelata largamente insufficiente, determinando pertanto un disavanzo che a fine 2013 ammontava a circa 62 milioni di Euro;

nonostante la legge del 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisse il finanziamento al CNAO di 10 milioni di Euro all'anno, l'importo corrisposto dallo Stato è stato disatteso a partire dal 2009 e la somma complessiva si è rivelata largamente insufficiente, per cui il disavanzo a fine 2013 ammontava a circa 62 milioni di Euro;

il governatore della Regione Lombardia, nel luglio 2013 scrisse all'attuale Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin, suggerendo *"la possibilità che il CNAO sia individuato quale Centro di riferimento nazionale per le attività da esso erogate. In tale ottica sarebbe opportuno prevedere, nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale, uno specifico stanziamento dedicato in misura sufficiente a garantire la messa a regime del Centro e successivamente la copertura delle spese di funzionamento"*

**impegna il Governo a:**

destinare quanto prima i 35 milioni di euro necessari per evitare la chiusura del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, chiusura che sancirebbe la definitiva rinuncia a dare una possibilità di guarigione alle migliaia di pazienti curabili solamente grazie all'adroterapia, determinando comunque la necessità di coprire i debiti in essere e di licenziare il personale attualmente impiegato;

G/1698/31/5

③

3/4

5

inserire l'adroterapia oncologica nell'insieme delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il Servizio sanitario nazionale eroga a tutti i cittadini gratuitamente o con il pagamento di un ticket, indipendentemente dal reddito e dal luogo di residenza.

*Centinaio*

CENTINAIO

*Comaroli*

COMAROLI

*Tosato*

TOSATO

**G/1698/31/5**

**4**

45

6

**ORDINE DEL GIORNO**

**Premesso che:**

è notizia recente che, dopo sette anni di ricorsi degli interessati, la Corte di Giustizia europea ha condannato l'Italia poichè la normativa sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola è contraria al diritto dell'Unione;

conseguentemente 250mila precari potranno chiedere la stabilizzazione e risarcimenti per due miliardi di euro, oltre agli scatti di anzianità maturati tra il 2002 e il 2012;

il Governo, ben conoscendo la spada di Damocle che pendeva sulla sua testa e temendo le conseguenze della sentenza, sta provando a correre ai ripari, con l'articolo 3 della legge di Stabilità 20151, prevedendo un piano di assunzioni di tutti i docenti inseriti nelle Gae (150mila);

questa cifra però è ben lontana dai 250 mila precari da stabilizzare, come richiesto dalla Corte di giustizia e le risorse stanziare saranno appena sufficienti ad assorbire il turn-over del prossimo triennio;

in ogni caso il Governo, ammesso che riesca ad esaurire le GAE, dovrà predisporre in futuro procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti necessari,

**impegna il Governo:**

ad affidare alle Regioni la gestione dei concorsi nazionali indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il reclutamento del personale sulla base delle cattedre vacanti e disponibili in ogni Regione;

a stabilire che le procedure siano curate dagli Uffici scolastici provinciali che procederanno alla formazione di graduatorie a livello regionale, distinte per ciascun ordine e per ciascuna classe di specializzazione;

ad emanare un decreto ministeriale che determini le modalità di svolgimento di questo nuovo sistema di reclutamento dei docenti, che premiando la meritocrazia e la reale preparazione, impedirà per il futuro la migrazione degli insegnanti dal Sud al Nord del Paese.

Sen. Centinaio

Sen. Comaroli

Sen. Tosato

**G/1698/32/5**

A.S. 1698

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1698 (Legge di stabilità 2015),

premesso che:

il disegno di legge in esame non rifinanzia il contributo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, in favore della Croce rossa italiana;

a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è stata disposta la riorganizzazione dell'associazione italiana della Croce rossa (CRI) prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2014, le funzioni da essa esercitate fossero trasferite alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana come persona giuridica di diritto privato, e che, alla stessa data, l'Ente pubblico C.R.I. assumesse la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione, fino alla data della sua definitiva liquidazione, prevista per il 1° gennaio 2016;

ad oggi, la privatizzazione è già stata realizzata per i comitati locali e provinciali mentre restano ancora in capo alla struttura di natura pubblica, in forza della proroga di un anno disposta con l'articolo 4, comma 10-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica prevede che il personale non in servizio continuativo cessi dalle proprie funzioni al prossimo 31 dicembre, mentre il personale in servizio continuativo dovrà essere ridotto da ottocento a trecento unità in seguito ad una selezione interna per titoli per dare supporto all'associazione, fermo restando che il predetto contingente terminerebbe comunque la sua attività entro il 31 dicembre 2016, data in cui tali lavoratori saranno messi in mobilità non garantita;

tutto il personale citato è attualmente addetto alla manutenzione delle strutture e alla gestione del personale in congedo, e la sua cessazione dal servizio determinerà un danno all'operatività della intera struttura, oltre al fatto di lasciare senza lavoro centinaia di persone,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di salvaguardare i livelli occupazionali e la professionalità acquisita, anche attraverso la ricollocazione del personale presso altre Amministrazioni.

FASIOLO

*Fasiolo*

**G/1698/33/5**

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1698 (Legge di stabilità 2015), premesso che:

la riforma pensionistica Fornero, non ha differenziato la normativa previdenziale relativa al comparto della scuola rispetto alla generalità dei lavoratori, come peraltro effettuato da precedenti provvedimenti analoghi, commettendo così un errore, ammesso anche dall'allora Ministro Fornero, non avendo tenuto conto che i lavoratori della scuola possono andare in pensione solamente nel giorno 1 settembre, indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti, al fine di garantire le esigenze di continuità e funzionalità della scuola;

il problema è conosciuto anche con il nome di "quota 96", che fa riferimento alla possibilità di andare in pensione (in base alla previgente disciplina pensionistica) con almeno 35 anni di servizio e almeno 61 anni di età anagrafica in modo da raggiungere la "quota 96";

allo stato attuale fonti diverse indicano numeri diversi di lavoratori e lavoratrici che rientrano tra i cosiddetti "quota 96", le prime stime redatte tra il 2013 e il 2014 indicano li indicano in 4000, mentre fonti più recenti le hanno ridotte a 3000;

impegna il Governo:

a trasmettere al Parlamento una relazione contenente la verifica del numero complessivo effettivo dei lavoratori nella situazione descritta in premessa;

ad adottare, con il primo provvedimento di natura legislativa possibile, una norma per il personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

PUPPATO, PEZZOPANE, FILIPPIN, ALBANO, IDEM, D'ADDA, LAI, BORIOLI, DELLA BARBA

*Puppato*

**G/1698/34/5**

Il Senato,

Premesso che:

il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) ha assunto negli anni un ruolo di crescente rilievo nella gestione territoriale delle emergenze, connotandosi per l'erogazione di un servizio di pubblica utilità di elevata professionalità ed efficienza;

configurato dall'ordinamento quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile, il medesimo Corpo ha visto nel tempo accrescersi significativamente tanto l'ambito quanto la professionalizzazione delle funzioni di pubblico servizio svolte a favore della popolazione, senza che a ciò abbia corrisposto alcun sostanziale adeguamento del suo *status* giuridico;

in particolare, la disciplina di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, vincola a tutt'oggi il Corpo all'esclusivo utilizzo di personale volontario, secondo una limitazione divenuta di ostacolo alla piena operatività delle attività di soccorso e di elisoccorso e alle attività di formazione, svolte oggi dal CNSAS in forma peculiare e altamente professionale;

tale rigida limitazione appare tanto più irragionevole in quanto la più generale disciplina delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, ammette che le associazioni possano, in caso di particolare necessità, "assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati" (articolo 18, comma 2, della legge n. 383/2000);

ciò premesso, impegna il Governo:


a procedere ad un complessivo riordino della disciplina legislativa che regola il settore del soccorso alpino e speleologico, anche attraverso l'adozione di una legge quadro idonea a cogliere i mutamenti intervenuti nelle modalità di organizzazione ed erogazione del servizio e a superare le attuali criticità regolatorie, a partire dalla riconfigurazione giuridica dei rapporti tra il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, il Servizio nazionale della protezione civile e il Servizio sanitario nazionale;

in particolare, a riconoscere al CNSAS la possibilità di avvalersi, entro un contingente numerico limitato, di prestazioni di lavoro dipendente ed autonomo per lo svolgimento dei servizi a più elevato contenuto tecnico e professionale, ferma restando la prevalenza delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati per il perseguimento dei fini istituzionali;

a tal fine, a rimettere ad un apposito regolamento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico l'individuazione - previa ricognizione dei fabbisogni di personale tecnico - delle figure professionali specialistiche da ammettere alle prestazioni in regime di lavoro dipendente o autonomo;

infine, a riconoscere ai Servizi regionali e provinciali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico la possibilità di iscrizione ai registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo.

DEL BARBA



G/1698/25/5

Il Senato,

Premesso che,

l'art. 23 del D.P.R. 43/88, recante la nuova disciplina del servizio di riscossione dei tributi che ha sancito la sostituzione delle Esattorie Comunali a vantaggio dei Concessionari della Riscossione;

l'art. 63 del D.Lgs 112/99 che ha nuovamente rivisitato il settore;

l'art. 3 del D.L. 203/2005 comma 16, convertito con Legge n. 248 del 02/12/2005, che ha previsto la ripubblicizzazione del servizio della riscossione con la costituzione di Riscossione SpA (attualmente denominata Equitalia) e la contestuale nascita di alcune società private dedite alla riscossione dei tributi locali, mediante l'istituto dello scorporo di ramo d'azienda.

il D.L. n. 112 del 13 aprile 1999 denominato "Riordino del servizio nazionale della riscossione", all'art. 63, commi 4 e 6 prevedeva: il personale che, alla scadenza o cessazione delle concessioni della riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, sia che il servizio venisse esercitato direttamente dall'ente locale che affidato ad altri soggetti, avesse precipuo diritto ad essere mantenuto in servizio dal subentrante concessionario senza soluzione di continuità;

la legge n. 248 del 02 dicembre 2005, titolo II " Riforma della riscossione e disposizioni in materia di giustizia tributaria" all'art. 3, comma 24 contemplava in sostanza la facoltà per le aziende concessionarie di trasferire il ramo aziendale inerente l'attività svolta in regime di concessione per conto degli enti locali ad altre società in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo;

il termine del 31 dicembre 2010, contemplato nel capoverso a) del comma 24, art. 3 della Legge n. 248/2005 è stato prorogato di volta in volta fino al 31 dicembre 2014 per le attività di riscossione e accertamento.

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure finalizzate a favorire il legittimo riconoscimento delle peculiarità dei dipendenti assunti alla data del 31 dicembre 2013 dalle società scorporate, con l'inclusione di diritto nell'istituendo Consorzio e la formale equiparazione al personale di Equitalia.

  
MARINO

**G/1698/36/5**

## ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".

Premesso che:

il provvedimento in esame, insieme al «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017», rappresenta la norma principale prevista dall'ordinamento giuridico italiano per regolare la vita economica del Paese per un triennio;

l'articolo 2, ai commi 22-34, prevede norme per il contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego, compreso il Comparto Sicurezza e difesa, mentre ai commi 109-124 si introducono misure correttive al bilancio del Ministero della difesa;

nel corso dell'esame alla Camera sono state avanzate da tutte le forze politiche diverse proposte relative a tale Comparto per consentire l'assunzione di nuovo personale attraverso lo scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie dei vincitori e degli idonei utilmente collocati nei concorsi già indetti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

in particolare, sono stati presentati diversi emendamenti per le assunzioni del personale nel Corpo della Guardia di Finanza, compresi gli ufficiali in ferma prefissata, con 42 mesi di servizio svolto e plurime idoneità conseguite, e i giovani del concorso per 750 allievi finanziari, nonché della Polizia di Stato, anche in vista delle esigenze straordinarie che si manifesteranno per lo svolgimento di Expo 2015;

Considerato che:

altrettanto degna d'attenzione è la situazione dei giovani idonei non vincitori del concorso per l'ammissione al 40° corso triennale per 247 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri che sono ancora in attesa di essere reclutati;

nonostante la situazione tuttora pendente e la validità delle graduatorie di concorsi già espletati, le Pubbliche Amministrazioni continuano a bandire nuovi concorsi, con evidenti elevati oneri finanziari per le Amministrazioni interessate;

l'immediata assunzione dei tanti giovani in attesa di essere immessi nei rispettivi ruoli, sarebbe un esempio di buon senso, oltre che di forte presenza dello Stato;

impegna il Governo:

affinché adottati opportuni provvedimenti volti a garantire lo scorrimento delle graduatorie del concorso per l'ammissione al 40° corso triennale di 247 Allievi Marescialli nel ruolo di Ispettori dell'Arma dei Carabinieri indetto lo scorso 17 gennaio.

**G/1698/37/5**

Sen. Marinello, Sen. Mancuso, Sen. Gualdani

ORDINE DEL GIORNO

La Commissione 5<sup>a</sup> del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (AS 1698)

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame ai commi 22, 23 e 24 dispone la proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego;

considerato che:

gli stipendi dei 3,3 milioni di dipendenti pubblici sono invariati dall'approvazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il cui articolo 9 al comma 21 ne imponeva il blocco coattivo per il 2011, 2012 e 2013;

la legge 147/2013 ha poi prorogato tale disposizione fino alla fine del 2014, disponendo anche una moratoria del turn over fino al 2017;

l'attuazione dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 78/2010, in merito al blocco amministrativo delle progressioni di carriera, (su cui sono state emanate diverse sentenze dei competenti TAR che hanno accolto favorevolmente i ricorsi presentati) ha creato un'ingiustizia nei confronti del personale del comparto sicurezza, ancorché discriminato dalla sentenza n. 223 del 2012 della Corte costituzionale, con cui è stata riconosciuta l'esclusione dall'applicazione della norma in parola, per il solo personale della magistratura;

entrando nel merito, il blocco contrattuale previsto dalla sopra citata norma, prevede che le progressioni di carriera del personale del comparto sicurezza, intervenute negli ultimi quattro anni, siano utili esclusivamente ai fini giuridici e non anche economici. In particolare, se l'agente di Polizia matura l'avanzamento al grado superiore con decorrenza giuridica ricadente tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014, avrà il riconoscimento del grado superiore, assumendosi gli oneri e le responsabilità che tale nuovo ruolo presuppone, ma non avrà diritto ad alcun aumento retributivo;

la norma in questione viola di fatto l'articolo 36 della Costituzione, poiché non tiene conto della proporzionalità, qualità e quantità del lavoro prestato in ambito della sicurezza pubblica;

gli aumenti retributivi sono finalizzati a compensare non solo l'inflazione ma soprattutto a remunerare il lavoro svolto: ordine pubblico, servizi esterni, mobilità ultraregionale, servizi operativi «su strada». Si tratta di servizi che richiederebbero peraltro un incentivo meritocratico;

l'applicazione della norma non ha tenuto conto del blocco del turn over che non ha consentito di coprire con altro personale i vuoti dell'organico, derivante dai pensionamenti;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti normativi al fine di stabilire, in relazione alla specificità del comparto sicurezza e delle peculiarità delle funzioni svolte, una deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, affinché le progressioni di carriera del personale della Polizia di Stato, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014 producano effetto per i predetti anni anche ai fini economici.



CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**G/1698/38/5**

G/1698/39/5

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (A.S.1698),

premesse che:

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 recante: "Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno", in attuazione dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 30 luglio 199, n. 300 recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", ha definito le funzioni e l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale in cui si articola il Ministero dell'Interno e ha dato avvio alla riorganizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, disposta dal Governo a seguito della legge delega 30 settembre 2004, n. 252;

la predetta legge ha delegato il Governo a legiferare in materia di riordino del CNVVF, mediante l'approvazione di appositi decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione che contempri nel proprio ambito un procedimento per il personale inquadrato come dirigente ed un altro per tutti gli altri;
- b) riformulazione delle norme riguardanti tutto il personale tenendo conto delle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrativo-contabili;
- c) revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche di particolari aree di vice dirigenza, a cui potranno accedere solo quelli in possesso di lauree specialistiche, prevedendo per ciascun ruolo di nuova istituzione con accesso con la laurea specialistica "i requisiti, i titoli, le modalità di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo rispetto a questi ultimi, adeguate modalità di sviluppo verticale ed orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, su titoli di studio e percorsi di formazione professionale";
- d) accesso alla dirigenza riservato esclusivamente ai laureati in discipline specialistiche che abbiano a che fare con l'espletamento di compiti operativi;
- e) attribuzione degli incarichi in relazione alle attitudini personali ed alle capacità professionali.



considerato che:

il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante: "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252", ha disciplinato il nuovo Ordinamento del Corpo;

tale nuovo Ordinamento dispone i nuovi ruoli professionali, con accesso dall'esterno prevedendo la Laurea specialistica, per i Direttivi e Dirigenti Medici, i Direttivi e Dirigenti Ginnico-Sportivi con sovraordinazione chiara e netta, la cui promozione a dirigente avviene a ruolo aperto e per mero scrutinio comparativo tra coloro che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio, nonché il ruolo dei Funzionari Amministrativo Contabile Direttori relegati, invece, in un ruolo non appartenente ai Direttivi ed ai Dirigenti, pur avendo responsabilità di coordinamento del servizio amministrativo del CNVVF, nonché essendo direttamente responsabili dei propri atti;

all'interno del Servizio Amministrativo, tutto il personale dipendente (c.d. SATI) matura il diritto ad un avanzamento di carriera, e, pertanto, un aumento retributivo, con il metodo del ruolo aperto e i Sostituti Direttori e Collaboratori che assumono responsabilità in solido con il Dirigente Territoriale e sono funzionalmente sottordinati ai Funzionari Amministrativi in possesso di laurea specialistica possono raggiungere la categoria C3 (ex IX livello retributivo) al contrario dei Funzionari Amministrativi Direttori, professionalità a cui si accede con laurea specialistica dall'esterno (giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio), ai quali è attribuita in ingresso la sola categoria C2 (ex livello retributivo VIII) e non possono raggiungere la categoria C3 se non dopo aver superato un concorso pubblico (art. 119);

l'art. 85, comma 2 del D. L.vo 217/05 nonchè l'art.97 e segg. del DPR 28/02/12 "Regolamento di servizio del CNVVF" prevede un impiego del personale SATI (Servizio Amministrativo Tecnico Informatico) in scenari di emergenza e soccorso tecnico urgente ove è impiegato il CNVVF, attività ignota ai funzionari Ginnici per i quali invece è prevista la dirigenza e la promozione a ruolo aperto;

impegna il Governo

ad una revisione del Decreto Legislativo 217/05, "Ordinamento del Personale VVF" che elimini la disparità di trattamento tra categorie professionali il cui accesso dall'esterno nel Dipartimento VVF avviene con Laurea Magistrale". In tal senso, a prevedere il medesimo percorso di carriera tra le professionalità già istituite dei Funzionari Medici e Ginnico-Sportivi ed i funzionari Amministrativo-Contabili (art.118 e segg. D. Lvo 217/05) che accedono dall'esterno al Dipartimento Vigili del Fuoco del Ministero Interno, in possesso di Laurea Magistrale.

  
ORRU

**G/1698/39/5**

**②**

AS 1698

**ORDINE DEL GIORNO**

La Commissione 5<sup>a</sup> del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (AS 1698)

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame ai commi 22, 23 e 24 dispone la proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego;

considerato che:

gli stipendi dei 3,3 milioni di dipendenti pubblici sono invariati dall'approvazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il cui articolo 9 al comma 21 ne imponeva il blocco coattivo per il 2011, 2012 e 2013;

la legge 147/2013 ha poi prorogato tale disposizione fino alla fine del 2014, disponendo anche una moratoria del turn over fino al 2017;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti normativi, e a reperire le necessarie risorse, al fine di superare il blocco della contrattazione nel pubblico impiego di cui articolo 9 al comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assicurando il riconoscimento economico dell'anzianità maturata dai dipendenti pubblici e le quote di indennità di vacanza contrattuale non erogate.

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BULGARELLI, LEZZI,  
MANGILI



G/1698/40/5

A.S. 1698

Ordine del Giorno

6/1698/41/5

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (A.S.1698),

premesse che:

l'articolo 9 della Costituzione promuove lo sviluppo della ricerca scientifica;

la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva proposta dalla Commissione Europea con la Comunicazione adottata dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010, si concentra sui settori principali di intervento ovvero: conoscenza e innovazione al fine di realizzare un'economia più sostenibile con un più alto tasso di occupazione e inclusione sociale;

il medesimo Consiglio ha concordato tra gli obiettivi comuni che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione il miglioramento le condizioni per la ricerca e lo sviluppo, in particolare allo scopo di portare al 3% del PIL i livelli d'investimento pubblico e privato combinati in tale settore;

la disciplina dei nuovi regolamenti UE relativi ai fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020 conferma e rilancia la strategia Europa 2020;

l'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi SIE è stato adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

l'ISFOL , Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, è un ente nazionale di ricerca che opera principalmente nel campo della formazione, del lavoro e delle politiche sociali, fornendo supporto tecnico-scientifico allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali e fa parte del Sistema Statistico Nazionale (Sistan) collaborando con organismi e istituzioni comunitarie;

considerato che:

①

circa 260 unità di personale hanno il contratto in scadenza alla data del 31 dicembre 2014;

l'articolo 14, comma 4-*bis*, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ammette proroghe per il comparto ricerca a valere sulla programmazione dei fondi strutturali dell'UE;

il quadro normativo esistente, nonché lo stesso accordo di partenariato 2014-2020 per l'utilizzo dei fondi strutturali richiedono consistenti attività di monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro che l'Istituto, quale ente pubblico di ricerca, deve poter svolgere in piena autonomia;

la salvaguardia del ruolo dell'ISFOL può contribuire in maniera determinante e strategica al rilancio del sistema Paese;

le risorse stanziata a valere sulla programmazione FSE 2014-2020, in particolar modo sul predetto programma operativo nazionale "Sperimentazione di politiche attive per l'occupazione", PON SPAO, consentono la copertura finanziaria del contratto per tutta la durata della programmazione in favore dei predetti dipendenti,

impegna il Governo:

- a prorogare urgentemente al 31 dicembre 2020 i contratti del personale a tempo determinato in scadenza il 31 dicembre 2014, garantendo, pertanto, la continuità contrattuale, utilizzando a tal fine le risorse del PON SPAO a titolarità del Ministero del Lavoro e di imminente approvazione da parte della Commissione Europea;
- a rilanciare le attività dell'Isfol, assicurandone piena autonomia quale ente pubblico di ricerca, nell'ambito del settore strategico delle politiche del lavoro, della formazione e dell'inclusione sociale.

  
TOCCI

G/1698/41/5 (2)

AS 1698

## ORDINE DEL GIORNO

In sede di discussione della legge di Stabilità 2015

Il Senato

premesso che:

i commi da 127 a 129 dell'articolo 2 del disegno di legge di stabilità per il 2015 prevede una riforma degli istituti di ricerca in agricoltura attraverso l'incorporazione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) nel Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA); presso l'INEA operano più di duecento unità di personale con contratto a tempo determinato e co.co.co. in scadenza al 31 dicembre 2014; trattasi di personale altamente qualificato che consente la regolare attività dell'Istituto,

impegna il Governo

a mantenere gli attuali livelli occupazionali del personale l'INEA prevedendo un adeguato prolungamento dei contratti del personale precario con contratto a tempo determinato e co.co.co., al fine di garantirne l'ingresso nella nuova Agenzia e la partecipazione attiva al processo di riordino.

STEFANO DE PETRIS URAS BAROZZINO CERVELLINI DE CRISTOFARO

PETRAGLIA

G/1698/42/5

A.S. 1698

Articolo 1

## ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

premesso che:

il programma del Partito democratico per le ultime elezioni politiche, sul tema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, prevedeva di intervenire attraverso «la razionalizzazione del servizio giustizia e al decongestionamento dei grandi tribunali metropolitani tenendo conto della specificità del bacino di utenza, della dimensione territoriale, nonché della situazione infrastrutturale e della presenza di criminalità organizzata» e si riteneva imprescindibile per il buon funzionamento del sistema giudiziario territoriale, il ripristino di determinate sedi precedentemente soppresse, in sede di esame della Legge di stabilità 2015 e in particolare dell'articolo 1, comma 81;

impegna il Governo:

a provvedere al più presto a risolvere il problema della razionalizzazione del servizio giustizia e al decongestionamento dei grandi tribunali metropolitani tenendo conto della specificità del bacino di utenza, della dimensione territoriale, nonché della situazione infrastrutturale e della presenza di criminalità organizzata e ad attivarsi per il ripristino degli uffici di Tribunali e di Procura precedentemente soppressi in quanto imprescindibili per il buon funzionamento del sistema giudiziario territoriale.

Malan



G/1698/43/5

A.S. 1698

Articolo 1

## ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

premessi che,

il programma del Partito democratico per le ultime elezioni politiche, sul tema delle sedi giudiziarie, affermava che: «è stato omesso qualsiasi serio confronto con le esigenze dei territori», è che è necessario escludere, comunque, dall'elenco degli uffici di Tribunale e di Procura della Repubblica soppressi quelli di Pinerolo, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera, Rossano Calabro e Urbino,

i pareri formulati dalle Commissioni permanenti Giustizia di Camera e Senato nella XVI Legislatura e dalla sola 2 Commissione del Senato in questa Legislatura includevano tutte le suddette sedi nel breve elenco di quelle da salvaguardare;

i disagi per la popolazione delle aree colpite dalle inopportune soppressioni sono anche superiori a quelli previsti, le ottimistiche previsioni su un agevole assorbimento da parte delle sedi accorpanti si sono dimostrate infondate, e dei risparmi previsti, peraltro piccoli e a danno degli utenti, non c'è traccia,

in sede di esame della Legge di stabilità 2015 e in particolare dell'articolo 1, comma 81;

impegna il Governo:

a tenere conto di quanto emerge dal confronto con le esigenze dei territori e a ripristinare gli uffici di Tribunali e di Procura della Repubblica soppressi di Pinerolo, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera e Rossano Calabro.

Malan



6/1698/44/5

AS 1698

ORDINE DEL GIORNO

In sede di discussione della legge di Stabilità 2015

Il Senato

premesse che:

il comma 124 dell'articolo 1 del provvedimento in esame incrementa di 850 milioni di euro ciascuno degli anni 2015 e 2016 il fondo di cui all'articolo 1 comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento della partecipazione alle missioni internazionali di pace; nel 2014 i due decreti legge di rifinanziamento delle missioni internazionali hanno stanziato per queste e per le esigenze loro connesse 939.658.581 euro;

il Parlamento italiano non ha ancora approvato norme quadro sulle tipologie di missioni internazionali a cui il nostro Paese possa partecipare e alle modalità di partecipazione alle medesime;

la circostanza della prevista smobilitazione e ritiro delle nostre truppe dalla missione militare afgana entro l'anno 2014, che per lo stesso anno ha comportato una spesa pari a 420.239.136 euro,

impegna il Governo:

a non stanziare ulteriori risorse nel 2015 per le missioni internazionali rispetto a quelle previste dal comma 124 dell'articolo 1 del provvedimento in esame;

a destinare la restante quota del fondo a iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo.



DE PETRIS

URAS

BAROZZINO

CERVELLINI

DE CRISTOFARO

PETRAGLIA

STEFANO

G/1698/45/5

AS 1698

## ORDINE DEL GIORNO

In sede di discussione della legge di Stabilità 2015

Il Senato

premesso che:

la legge n. 64 del 2001 ha istituito, in conseguenza della abolizione della leva obbligatoria, il Servizio civile nazionale, un servizio volontario aperto ai giovani che intendono tra l'altro, come prevede l'articolo 1 della medesima legge, promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli, nonché partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, con particolare riguardo al settore ambientale;

la legge n. 230 del 1998 ha previsto l'istituzione del Fondo nazionale per il servizio civile, che viene rifinanziato annualmente con la legge di stabilità;

le risorse attualmente stanziato per il Fondo nazionale sono assolutamente insufficienti e inadeguate. Mentre la legge di stabilità dello scorso anno stanziava per il Servizio civile 105,3 milioni di euro per l'anno 2014, la legge di stabilità attualmente all'esame del Parlamento assegna al Servizio civile per l'anno 2015, solamente 65,7 milioni di euro. Ossia una riduzione di ben 40 milioni di euro;

fra le varie conseguenze di questo drastico taglio di oltre il 37 per cento delle risorse, c'è la esclusione per 1.500 giovani che erano stati inseriti nella programmazione 2014-2015 fatta dal Dipartimento della Gioventù e Servizio civile nazionale;

i 65,7 milioni attualmente previsti per il 2015 dal disegno di legge di stabilità, non consentono null'altro che una mera sopravvivenza per il Servizio civile nazionale, laddove uno stanziamento di almeno 200 milioni di euro, come richiesto – tra gli altri – anche dalla Conferenza nazionale Enti per il Servizio civile, consentirebbe di mettere a bando tutti i progetti Italia ed Estero depositati lo scorso 31 luglio, per consentire a più di 40 mila giovani di vivere l'anno di servizio civile nazionale, a cui si aggiungono i circa 10 mila del servizio civile in Garanzia Giovani,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a provvedere a un sensibile incremento delle risorse per il Fondo nazionale per il Servizio civile, garantendo in tal modo una dotazione almeno per il 2015 di 200 milioni di euro, al fine di consentire di mettere a bando tutti i progetti Italia ed Estero depositati lo scorso 31 luglio.



DE PETRIS

URAS

BAROZZINO

CERVellini

DE CRISTOFARO

PETRAGLIA

STEFANO

**G/1698/66/5**

## ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".

Considerato che:

i lavoratori socialmente utili svolgono attività che l'Amministrazione pone in essere per migliorare la qualità della vita, dell'ambiente, degli spazi urbani e del territorio, nonché le attività tendenti a migliorare la qualità delle prestazioni e dei servizi offerti;


l'articolo 1, comma 139 del presente disegno di legge istituisce nella rubrica del ministero dell'economia delle finanze un Fondo da ripartire per la copertura dei fabbisogni di spesa "indifferibili" con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2015/2017 e con una dotazione di 100 milioni di euro dal 2018.

I soldi stanziati per il Fondo mirano, quanto a 10 milioni di euro, a garantire la prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania; quanto a 100 milioni, a garantire interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili.

Impegna il Governo:

a valutare la possibilità di destinare quota parte delle risorse stanziato per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo, come previsto già previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 67 del 1997, e per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili a carico del bilancio comunale da almeno otto anni nei Comuni con meno di 50.000 abitanti, come previsto dall'articolo 2, comma 552, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

Sen. Marinello, Sen. Mancuso, Sen. Gualdani



**G/1698/47/5**

11

AS 1698

ORDINE DEL GIORNO

G/1698/48/5

La Commissione Bilancio,

in sede di esame del disegno di legge di Stabilità 2015 presso il Senato

considerato che:

secondo gli ultimi dati OCSE le recenti riforme pensionistiche in Italia, anche se sembrano in grado di garantire la sostenibilità finanziaria complessiva del sistema, hanno avuto un impatto negativo sull'adeguatezza del reddito percepito dai pensionati. La stessa organizzazione internazionale indica infatti che gli ultra sessantacinquenni italiani sotto la soglia di povertà sono il 10,6 per cento della popolazione totale, tasso superiore ai principali paesi UE;

dai dati ISTAT relativi al 2013 si ricava che, nonostante lo scorso anno la spesa pensionistica sia cresciuta dello 0,7 per cento rispetto al 2012, superando i 272,7 miliardi di euro (con un'incidenza sul Pil cresciuta dal 16,63 per cento del 2012 al 16,85 per cento del 2013), il 41,3 per cento del totale dei pensionati italiani, pari a 16 milioni 393 mila persone, percepisce una pensione inferiore a 1.000 euro al mese (pari e 6 milioni e 771 mila persone) e un ulteriore 39,4 per cento riceve un assegno compreso tra 1.000 e 2.000 euro. In particolare, oltre 2 milioni di pensionati non superano i 500 euro mensili;

sebbene le donne rappresentino il 52,9 per cento dei pensionati, gli uomini percepiscono il 55,8 per cento delle risorse dedicate al sistema pensionistico. In particolare, oltre la metà delle donne riceve meno di 1.000 euro al mese, mentre solo un terzo degli uomini non raggiunge tale soglia.

le sperequazioni non riguardano solo il genere dei pensionati ma anche la loro collocazione geografica. Infatti, si rilevano importi delle pensioni differenti nelle diverse aree del paese: le pensioni risultano più elevate nelle regioni settentrionali e

in quelle centrali (rispettivamente del 5,9 per cento e del 4,8 per cento rispetto alla media nazionale) e più contenute nelle regioni del Mezzogiorno;

l'indicizzazione della pensione in base all'inflazione, cioè la rivalutazione dell'assegno per il 2015, sarà solo dello 0,3 per cento: ad esempio, la pensione minima lorda salirà di soli 1,5 euro (da 500,88 euro a 502,38 euro). Inoltre, l'indice definitivo per il 2014 è stato fissato all' 1,1 per cento dall'1,2 per cento provvisorio: ciò significa che a inizio 2015 i pensionati dovranno anche restituire parte della pensione incassata;

Tenuto presente che:

i pensionati non sono ricompresi nella platea dei beneficiari del credito d'imposta IRPEF (cd. Bonus 80 euro) secondo le modalità previste dal disegno di legge di Stabilità 2015;

se le pensioni e i redditi degli anziani non aumentano, la ripresa dei consumi di base di questa ampia fascia sociale rimane un obiettivo difficilmente raggiungibile;

l'Unione europea si trova ad affrontare un rapido cambiamento della struttura demografica e deve affrontare le conseguenze dell'invecchiamento della popolazione sulle finanze pubbliche e sulla protezione sociale.

impegna il Governo:

tenuto conto degli orientamenti dell'Unione Europea volti all'inclusione sociale, con particolare attenzione verso le fasce più deboli, e rammentando che nella seduta plenaria del 21 maggio 2013 il Parlamento Europeo ha affermato con una Risoluzione che i pensionati sono anche importanti consumatori e che conseguentemente il sistema pensionistico non può essere percepito solo come un mero peso sulle finanze pubbliche, a valutare la possibilità di aumentare l'importo minimo dei trattamenti pensionistici fino a 1.000 euro mensili.

*Boufrais*

**G/1698/48/5**

**②**

ORDINE DEL GIORNO

La Commissione Bilancio, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2015 presso il Senato;

premessi che:

l'Italia continua ad affrontare un rapido cambiamento della struttura demografica e le conseguenze dell'invecchiamento della sua popolazione sulle finanze pubbliche e sulla protezione sociale;

nel medio, e presumibilmente anche nel lungo termine, il sistema economico Italiano, che in questi ultimi anni ha subito fasi alterne di stagnazione e recessione economica, difficilmente sarà in grado di produrre un'inversione economica tale da migliorare sensibilmente e con continuità la grave situazione in cui versa il Paese;

è sempre più evidente che gran parte della popolazione Italiana con difficoltà riesce a sostenere un costo della vita in costante crescita e a far fronte alla fortissima imposizione fiscale che non permette più alle famiglie di poter risparmiare e alle imprese di assumere;

è opportuno sostenere il sistema produttivo e l'inclusione sociale

e necessario che i benefici accordati ad alcune categorie di cittadini con reddito medio o basso possano essere estesi, stabilizzandoli, anche ad altre categorie di contribuenti sino ad ora esclusi;

impegna la Governo

ad estendere il credito di imposta Irpef, così detto *bonus da 80 euro*, di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 12 del disegno di legge in esame, destinato a lavoratori dipendenti e assimilati, anche a quelle categorie di cittadini che continuano ad essere maggiormente penalizzate dalla fase di stagnazione economica, quali i pensionati e i lavoratori autonomi.

Bonfisco

G/1698/49/5

AS 1698

ORDINE DEL GIORNO

G/1698/50/5

In sede di discussione della legge di Stabilità 2015

Il Senato

premesse che:

la riforma Fornero delle pensioni contenuta nel decreto legge n. 201 del 2011 oltre alle evidenti iniquità contiene anche errori;

uno degli errori più marcati ha riguardato i lavoratori già iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. L'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201/2011 ha disposto l'armonizzazione delle regole previdenziali per il settore della pubblica sicurezza e delle forze armate e dello spettacolo, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti, ma a causa di un errore contenuto nell'ultimo periodo della disposizione, dove è stata utilizzata la parola «articolo», anziché «comma», ha impedito di applicare l'armonizzazione anche al predetto personale delle imprese ferroviarie;

la situazione che si è venuta a creare è particolarmente grave, perché va a sommarsi a una coincidenza infelice accaduta pochi mesi prima: negli stessi giorni, il cosiddetto taglia leggi aveva disposto l'abrogazione di norme degli anni 50 che regolavano la previdenza del citato personale delle imprese ferroviarie, mentre il decreto legislativo in materia di lavori usuranti, lasciava fuori i lavoratori delle imprese ferroviarie sul presupposto che c'erano le norme speciali previste dalla legge degli anni 50. Ne è venuto fuori un pasticcio, che ha visto aumentare di molti anni l'età anagrafica per andare in pensione in maniera irragionevole: si pensi che le aspettative di vita dei macchinisti è di 64,5 anni (rispetto ad una media nazionale di 82 anni), ma questi dovrebbero andare in pensione a 67 anni;

il Governo non può continuare a ignorare l'esistenza di questa problematica previdenziale e attivarsi, quantomeno, per stabilire che si applica l'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, anche ai lavoratori iscritti al fondo speciale istituito presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tra cui macchinisti, personale viaggiante e di manovra delle imprese ferroviarie;

è importante che tale intervento sia realizzato in termini certi e rapidi;


occorre sottolineare che non esistono problemi di copertura per la realizzazione dell'intervento di armonizzazione, dal momento che il Governo può utilizzare una minima quota parte dei maggiori risparmi determinati dalla riforma Fornero e non ancora iscritti a bilancio. Infatti, è ormai noto che le previsioni della Ragioneria generale dello Stato, che aveva sbagliato calcolando in 22 miliardi i risparmi derivanti dalla riforma nel decennio 2012-2021, sono stati rideterminati – nello stesso periodo – in oltre 90 miliardi dall'Ufficio statistico dell'INPS. Sarebbe oltremodo vergognoso – ad avviso dei presentatori – se le predette maggiori risorse non fossero restituite tutte – ma qui se ne chiede una minima parte – al sistema previdenziale; mediante la modifica sostanziale della pessima riforma Fornero,

impegna il Governo



5 112

a modificare, con il primo provvedimento di natura legislativa l'articolo 24, comma 18 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, prevedendo che l'armonizzazione ivi prevista, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti, si applichi anche ai lavoratori già iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto.



BAROZZINO URAS DE PETRIS CERVellini DE CRISTOFARO PETRAGLIA STEFANO

G/1688/50/5

2

AS 1698

Ordine del giorno

In sede di discussione della legge di Stabilità 2015

Il Senato,

l'art.1 della legge n. 29/1979 dà la possibilità di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione obbligatoria (cosiddette gestioni "alternative" quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, ...) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti *esclusa* la Gestione separata dei parasubordinati);

fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici "alternativi" avveniva senza oneri per il richiedente, dal 1° luglio 2010 invece anche tale tipo di ricongiunzione è diventata onerosa;

considerato che

in un mercato del lavoro sempre più precario e diversificato semplificare, favorire ed in particolare rendere di nuovo gratuita la ricongiunzione dei contributi versati in gestioni previdenziali diverse renderebbe più conforme tale procedura con il sistema contributivo ormai generalizzato

impegna il Governo

a rendere nuovamente non onerosa la ricongiunzione dei contributi previdenziali presso un'unica gestione.

  
De Cristofaro

Uras

De Petris

Barozzino

Cervellini

Petraglia

Stefano

G/1698/51/5

**AS 1698**  
**Ordine del giorno**

In sede di discussione dell'AS 1698

Il senato,  
Premesso che:

- Un gruppo di lavoratori esodati sono rimasti vittime della cosiddetta Legge Sacconi-Tremonti (legge n.122 del 2010 - "finestre mobili");
- Questi lavoratori ad oggi si ritrovano senza alcuna garanzia pensionistica e lavorativa, a differenza di altri lavoratori rientranti nella riforma Fornero (legge 201/2011) ed altre;
- più specificatamente, il problema riguarda coloro che si sono ritirati fra il 30 ottobre 2008 e il 31 maggio 2010;
- l'articolo 12 commi 5 e 5 bis della legge n.122 del 2010 prevedeva una prestazione straordinaria a carico del "Fondo sociale per occupazione e formazione", in favore dei lavoratori;
- il decreto interministeriale n. 63655 emanato il 5 gennaio 2012 dal Ministro del Lavoro delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. ha previsto l'erogazione dell'assegno di cui al citato art. 12 di anno in anno con decreto ministeriale;
- ad oggi l'unico DM emanato è quello del 2 ottobre 2012 "Concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 12, comma 5-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n.122";
- Non risultano invece pervenuti quelli relativi agli anni 2013 e 2014.

Impegna il Governo:

- A emanare urgentemente i decreti ministeriali per autorizzare la erogazione per gli anni 2013 e 2014 dell'assegno relativo al prolungamento di intervento di tutela del reddito in favore di 3.494 lavoratori che nell'anno 2010 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'articolo 12, comma 5 della Legge 31 maggio 2010, n. 78

CAMPANELLA



**G/1698/52/5**

6

G/1698/53/5

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»

premesso che:

da anni si protrae la questione del riconoscimento dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto per i lavoratori del settore marittimo, senza giungere ad una soluzione definitiva;

la categoria è vittima di un'inaccettabile discriminazione per quanto riguarda la concessione dei benefici per l'esposizione a questa fibra killer;

i lavoratori del settore marittimo sono tra le categorie più colpite da patologie asbesto correlate, poiché sono stati esposti per lunghi periodi in ambienti con forte presenza di amianto;

al riguardo, nel decreto ministeriale 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, all'art. 3, comma 3, è previsto che l'avvio del procedimento di accertamento dell'INAIL è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative che comportino esposizione all'amianto;

il curriculum per i lavoratori del mare è un documento pressoché impossibile da produrre per l'alto numero di datori di lavoro avuti durante la carriera;

considerato che:

con la direttiva 14 luglio 2009, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si sono risolte solo in minima parte le problematiche connesse alla certificazione dell'esposizione all'amianto, dal momento che permane un notevole numero di lavoratori del comparto ai quali la direttiva non potrà essere applicata, in quanto impossibilitati a produrre il proprio curriculum lavorativo e a certificare così la propria esposizione all'amianto;

infatti nella direttiva si ritiene di poter applicare alla fattispecie in questione la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del decreto 27 ottobre 2004, che in particolari circostanze consente alla Direzione provinciale del lavoro di rilasciare, previa apposite indagini, il curriculum lavorativo, sostituendosi al datore di lavoro;

queste particolari circostanze sono così individuate e circostanziate: "nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile";

attualmente esiste ancora un gran numero di lavoratori del settore marittimo, ai quali la direttiva non può essere applicata, in quanto le compagnie marittime datrici di lavoro risultano ancora in attività;

le stesse compagnie sono spesso riluttanti a fornire documenti che certifichino l'esposizione all'amianto dei lavoratori;

considerato altresì che:

l'art.1, comma 89, della legge di stabilità prevede che i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni che abbiano ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali ai sensi dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo dell'esposizione;

impegna il governo:

ad individuare una tempestiva soluzione alla questione del riconoscimento dei benefici previdenziali anche per i lavoratori del settore marittimo esposti al contatto con l'amianto, predisponendo un intervento legislativo che consenta agli aventi diritto di avvalersi dell'estratto matricolare rilasciato dalle Capitanerie di porto o dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro, al fine di poter accedere ai benefici summenzionati.

BATTISTA, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, LONGO , ROMANO

G/1698/53/5

②

2/2

6

Ordine del giorno

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 7, lettera l), dell'AS 1428-B, approvato definitivamente in data 3 dicembre 2014 e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede la creazione di una agenzia unica ispettiva al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni ispettive, l'integrazione in un'unica agenzia dei servizi ispettivi costituisce una novità assoluta nell'ordinamento giuridico italiano e permetterebbe un salto di qualità delle ispezioni sul lavoro;

insieme alla unicità delle ispezioni occorre modificare la normativa in tema di contenzioso avverso il verbale unico ispettivo per consentire all'agenzia di operare in maniera efficace ed efficiente;


senza alcuna riforma del contenzioso, a legislazione vigente, l'agenzia unica dovrebbe frammentare la difesa processuale dinanzi a diversi giudici, con conseguente dispendio di risorse pubbliche appartenenti ad enti diversi (INPS per la riscossione dei contributi contestati nel verbale ispettivo; Inail per la riscossione dei premi contenuti nello stesso verbale; l'agenzia unica, a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione per la riscossione delle sanzioni amministrative). Ogni giudizio sarebbe autonomo e richiederebbe l'audizione dei medesimi testimoni;

tale risultato non è conforme alle esigenze di razionalizzazione e semplificazione delle ispezioni che dovrebbe andare verso la realizzazione di principi volti alla effettiva protezione dei lavoratori e la semplificazione delle procedure;

occorre una modifica interpretativa al fine della ottimizzazione delle risorse umane e strumentali dell'agenzia e un risparmio di procedure e di spese per le aziende nel caso di contenzioso giudiziario,

impegna il Governo:

a prevedere la razionalizzazione e semplificazione della procedura del contenzioso in materia di lavoro, anche attraverso la modifica delle disposizioni processuali contenute nella legge 24 novembre 1981 n. 689 e nel decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150, prevedendo che la rappresentanza e la difesa in ogni grado di giudizio avverso i verbali ispettivi sia svolta dall'agenzia ispettiva mediante i propri funzionari.

  
MANASSERO

**G/1698/54/5**

## ORDINE DEL GIORNO

RUVOLO,

la Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1698

premesso che:

nella legge di stabilità 2015, con l'articolo 12, comma 2, si introducono gli sgravi fiscali triennali totali dei contributi previsti con l'applicazione dei contratti a tutela crescente;

l'applicazione della suddetta norma prevede la soppressione della legge 407 del 1990, con decorrenza degli effetti a partire dal gennaio 2016;

la legge 407/1990, in vigore da circa 25 anni, è stata ed è una delle agevolazioni più richieste dalle aziende e prevede che in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di disoccupati, sospesi o in Cig da almeno ventiquattro mesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di 36 mesi. Inoltre, nell'ipotesi che tali assunzioni vengano fatte da imprese, operanti nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno, ovvero da imprese artigiane, lo sgravio raggiunge il 100 per cento della contribuzione a carico del datore di lavoro;

gli sgravi contributivi dell'art.12 della legge finanziaria 2015, sono concessi per le assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2015 e per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015: la soppressione dei benefici contributivi dell'art, 8, comma 9, della legge 407 del 1990 diventerà definitiva 1° gennaio 2016, allorchè non ci saranno più sgravi contributivi in favore di assunzioni a tempo indeterminato;

considerato che:

per gli artigiani che operano su tutto il territorio nazionale, ma soprattutto per quelli del nostro Mezzogiorno, la soppressione della legge 407/90 ancorchè rinviata al 2016 negli effetti, risulta essere più dannosa rispetto alla riduzione contributiva del contratto a tutela crescente;

G/1698/55/5

0

impegna il Governo;

ad una profonda riflessione sugli impatti futuri delle previste novità nell'ambito delle agevolazioni per le assunzioni. Quanto previsto dall'art.12 della legge di stabilità, sembra mettere a rischio il progetto governativo sul contratto a tutele crescenti ancora prima di entrare in vigore;

a provvedere all'istituzione di una norma di pari impatto economico-sociale, visto che tramite la legge 407/90 nei territori del Mezzogiorno, dove vige lo sgravio contributivo del 100 per cento, sono stati avviati (nei 24 anni di applicazione della legge) alcuni milioni di rapporti di lavoro;

ad avviare una profonda e seria programmazione, indirizzata alla difesa e alla salvaguardia dei posti di lavoro, che tenga conto dell'equilibrio tra il Nord ed il Sud, due realtà la cui forbice di diseguaglianza tende a divaricarsi sempre di più.

*Ruvolo*

**G/1698/55/5**

②

## ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".

Premesso che:

il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nell'ambito dello smobilizzo pro soluto dei crediti verso la P.A., prevede che gli Enti Pubblici debitori abbiano 30 giorni di tempo, dall'inserimento dell'istanza in Piattaforma MEF, per certificare le fatture che le Imprese hanno inserito sulla Piattaforma stessa;

nel corso di questi 30 giorni, l'Ente deve effettuare tutte le verifiche necessarie per valutare l'esistenza di eventuali debiti verso lo Stato da parte dell'Impresa creditrice;

ove emergessero tali debiti, l'Ente potrà certificare il credito soltanto parzialmente e, al momento del pagamento, rimborsare la Struttura Statale creditrice con la parte del credito non certificata;

in caso di cessione del credito alla Banca, quest'ultima - in presenza di una certificazione parziale - pagherà all'Impresa creditrice soltanto l'importo effettivamente certificato e questo importo, alla scadenza, sarà rimborsato dall'Ente alla Banca stessa;

Considerato che:

la normativa non ha previsto che al momento della certificazione venga effettuato anche il controllo su eventuali partite debitorie di natura non fiscale, bensì previdenziale; tale verifica viene normalmente effettuata attraverso l'acquisizione del cd. DURC - Documento che attesta la regolarità contributiva dell'Impresa; al riguardo, esiste invece una norma (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) che prevede la consegna del DURC all'Ente debitore e la conseguente verifica da parte di quest'ultimo, soltanto al momento del pagamento;

seppure in un quadro normativo altamente incerto e spesso contraddittorio, il timore della Banca è di vedersi opporre dall'Ente debitore pagamenti parziali a causa di eventuali irregolarità contributive del cedente, accertate solo al momento del pagamento (ovvero del rimborso dei crediti ceduti a favore della Banca) da parte dell'Ente debitore stesso;

si impegna il Governo:

a valutare modifiche alla normativa vigente, al fine di prevedere che la banca cessionaria, all'atto della certificazione dei crediti, abbia cura di inserire in piattaforma sia copia della scrittura privata relativa alla cessione, sia copia aggiornata del DURC consegnato dalla impresa cedente dal quale si rilevi la regolarità contributiva dell'impresa stessa, in modo tale che all'atto del pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni possano richiedere il Documento unico di regolarità contributiva esclusivamente nei confronti del cessionario.

**6/1698/56/5**

Sen. Marinello, Sen. Mancuso, Sen. Gualdani

ORDINE DEL GIORNO

In sede di discussione della legge di Stabilità 2015

Il Senato

premessi che:

come emerge da alcune riviste economiche specializzate e dalla stampa nazionale, le riflessioni sulla perdita di competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali sono da lungo tempo all'ordine del giorno;

le imprese italiane spesso spostano la produzione in altri paesi: le aziende che operano nei settori ad alta intensità di lavoro non specializzato cercano principalmente situazioni in cui il costo del lavoro sia minore. Quando si parla del costo del lavoro, non bisogna concentrarsi solo sul salario, perché ad esempio non sempre un salario molto basso coincide con un costo del lavoro molto basso. Infatti, nell'ultimo decennio oltre ventisette mila aziende italiane hanno delocalizzato la produzione all'estero, creando oltre 1,5 milioni di posti di lavoro esteri e lasciando allo stato una fattura da 15 miliardi di euro per gli ammortizzatori sociali. A ben vedere, soltanto il 10 per cento di queste aziende sono andate oltre i confini europei (soprattutto in Asia) mentre la restante parte sono rimaste in Europa, in Austria, Svizzera, Germania, e soprattutto nei paesi balcanici i quali nell'ultimo decennio stanno dimostrando una forte potenzialità di crescita e appaiono sufficientemente stabili sotto l'aspetto istituzionale;

le caratteristiche socio-economiche italiane e quelle dell'altra sponda dell'Adriatico appaiono molto diverse: infatti, le economie dei paesi balcanici sono di dimensioni molto modeste se paragonate all'Italia: il Pil nominale complessivo di questi paesi è 191 miliardi di dollari, circa un decimo di quello italiano che è pari 2029 miliardi di dollari (Fmi, 2012). Sotto il profilo demografico, l'area balcanica ha circa quarantuno milioni di abitanti, circa il settanta per cento dell'Italia (BM, 2012). Secondo uno studio condotto dalla Confindustria Balcani nel 2012, il salario medio in Romania è di 350 euro mentre in Albania è ancora più basso, 250 euro. Il salario medio nell'area balcanica è di 411 euro, circa tre volte in meno rispetto al salario medio in Italia;

ma il livello dei salari non è l'unico vantaggio per spostare la produzione nell'area balcanica. Anche le condizioni fiscali sono molto attraenti per gli imprenditori stranieri. Per queste ragioni un grande numero di imprese italiane si è spostato nell'area in questione: 17.700 imprese di cui 15.700 solo in Romania. Nelle imprese italiane con sede nell'area balcanica lavorano oltre 900.000 persone, di cui 800.000 soltanto in Romania (Confindustria Balcani, 2012);

vero è che questo *trend* negli ultimi anni sta cambiando: secondo stime tuttavia non ufficiali, l'entrata della Romania nell'Ue ha determinato la «fuga» delle imprese italiane in altri Paesi non aderenti all'Unione europea, come per esempio l'Albania;

le imprese che oggi delocalizzano in Albania non cercano competenze professionali particolari, che spesso e volentieri sono mantenute nel Paese d'origine. Le imprese italiane spostano la produzione in Albania per sfruttare il basso costo del lavoro; per sfruttare la vicinanza geografica, infatti un ordine nell'area balcanica arriva in Italia entro 48 ore; il prodotto spesso viene ultimato in Italia e raramente viene emesso sul mercato dell'area balcanica. Ai vantaggi legati al basso costo del lavoro si aggiungono quelli legati all'impianto normativo. Inoltre, gli imprenditori spesso affermano che il mercato dell'area balcanica non facente parte dell'Ue è una realtà in espansione e ricca di potenzialità, soprattutto per i settori ad alta intensità di lavoro, come ad esempio il mercato del *Call Center* e dell'abbigliamento tessile,

impegna il Governo

6/1698/57/5

①

ad adottare un piano straordinario di contrasto alla delocalizzazione delle attività produttive sia in Paesi appartenenti all'Unione Europea, sia a quelli non aderenti all'Unione Europea, con particolare riferimento ai Paesi Balcanici.

*De Petris*

DE PETRIS URAS BAROZZINO CERVELLINI DE CRISTOFARO PETRAGLIA

STEFANO

②

6/1698/57/5

6 8/2

A.S.1698

Ordine del giorno

6/1698/58/5

La 5<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015),

premesso che:

per lo sviluppo dell'intero sistema Paese è essenziale sostenere l'avvio di processi innovativi inclusivi di iniziative volte a modernizzare e rendere più efficiente il rapporto tra imprese e Pubblica amministrazione;

considerato che:

il comma 56 dell'Art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive;

il comma 6 dell'Art.1 del presente provvedimento apporta delle modifiche alla suddetta legge n. 147 del 2013: la dotazione del fondo per il 2015 è aumentata a 10 milioni di euro e vengono specificati principi e condizioni concernenti le procedure di erogazione delle risorse del fondo ai soggetti beneficiari;

tenuto conto che:

tra i principi e contenuti enucleati dalla lettera b), comma 6 dell'Art.1 del presente provvedimento figura anche la: "creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese";

①

impegna il Governo a:

- a) istituire un "Centro nazionale per lo sviluppo software e hardware", statale che operi sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico, con lo scopo di fornire gratuitamente consulenza, servizi e infrastrutture tecnologiche ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, alle Regioni, allo Stato in termini di digitalizzazione, sviluppo software a codice sorgente aperto e hardware, definizione di protocolli di scambio dati e quanto necessario all'armonizzazione del sistema informatico e gestionale della Pubblica amministrazione italiana;
- b) far sì che la prevista creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese avvenga in collaborazione con il menzionato Centro;
- c) adottare i provvedimenti necessari affinché la Pubblica amministrazione sottoponga al nuovo Centro qualsiasi necessità di sviluppo software;
- d) prevedere che il Centro curi anche l'anagrafica dei sistemi e dei servizi resi dalla Pubblica amministrazione su scala nazionale, anche con lo scopo di armonizzare nel tempo l'esistente;
- e) Sciogliere o anettere al suddetto Centro nazionale tutti gli altri organismi che svolgono anche parzialmente funzioni analoghe al fine di evitare sovrapposizioni;
- f) prevedere che le aziende private possano rivolgersi al Centro per la proposta di fornitura di sistemi informatici;
- g) adottare tutte le misure necessarie affinché presso ogni sportello pubblico, fisico o telefonico, risultino a disposizione dei cittadini per l'espletamento delle pratiche informatizzate dei "facilitatori informatici", scelti fra coloro che espletano il Servizio civile universale o lavori di pubblica utilità che dispongano delle competenze in materia.

DE PIETRO, URAS

*Cristina De Pietro*

6/1698/58/5

②

212

7

6/1698/59/5

Il Senato,

Premesso che,

La legge 24 marzo 2012, n.27, di conversione del cosiddetto "Decreto Liberalizzazioni", prevede all'art.17 l'autorizzazione, per gli impianti di distribuzione dei carburanti, ad esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande in un bar/caffè, purché sussista la conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità e il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro (cosiddetta attività "sottopensilina");

Leggi e indirizzi ministeriali, tra i quali un Atto di indirizzo del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 marzo 2013 stabiliscono che la titolarità del diritto di programmare le attività da svolgersi su ciascuna area spetti alle Concessionarie, per valide ragioni di tutela del mercato;

Come si legge nell'Atto del MISE di cui sopra, infatti, al fine di consentire un'ottimale gestione dell'area "è rimessa alla potestà programmatica del concessionario autostradale la facoltà, in sede di bando del servizio c.d. *oil*, di escludere l'esercizio di attività di ristorazione e l'offerta di alimenti e bevande non in modalità self service";

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con atto del 5 maggio 2014, ha disposto la proroga delle concessioni *oil* sulla rete autostradale fino al 31 dicembre 2015, data entro la quale una speciale Commissione dovrà predisporre un piano per la razionalizzazione delle aree di servizio sulle Autostrade, stabilendo misure tra le quali la chiusura o la *selfizzazione* di talune aree;

Considerato che:

Al fine di vincere le gare competitive per l'aggiudicazione dei servizi di ristoro, le imprese hanno dovuto sostenere onerosi vincoli ed ingenti investimenti infrastrutturali, prevedendo nella componente tecnico-qualitativa dell'offerta, tra le altre cose, elementi riconducibili ai servizi alla persona, all'adeguata manutenzione e gestione dei servizi, alla ristrutturazione dei fabbricati interni ed esterni con riferimento alla classe energetica;

Con il concretizzarsi della situazione prefigurata dalla legge 27/2012, si frammenterà ulteriormente la rete sulle aree autostradali, creando una distorsione del mercato e danneggiando ulteriormente il settore della ristorazione autostradale, già messo in ginocchio da una crisi pesantissima in quanto sarà costretto a confrontarsi con competitors che non saranno gravati né da vincoli, né dagli investimenti previsti dalle gare competitive relative al ristoro;

I nuovi competitori saranno liberi di effettuare le attività di somministrazione di alimenti e bevande senza pagare né le esose royalties, né una serie di oneri aggiuntivi, alcuni dei quali impropri, pretesi dai concessionari nei confronti dei gestori tradizionali. Il canone di sub-concessione è costituito infatti da una parte fissa, da una parte variabile rapportata alle vendite, e da vari "canoni", che potremmo chiamare veri

e propri tributi, richiesti come condizione necessaria per partecipare alle gare ( la somma di questi elementi porta i canoni a livelli di 10/25 punti percentuali superiori a quelli indicati come livelli medi ottimali da uno studio del 2012 della società di consulenza GIRA ).

Il regime che scaturirà dopo la fine della proroga delle concessioni, nelle more della quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti elaborerà le linee guida per la ristrutturazione dei concessionari autostradali, potrebbe portare al collasso finale delle Imprese dei ristoratori tradizionali, se non si garantirà l'assoluta pariteticità delle condizioni economiche cui verranno sottoposti i gestori dei servizi di ristoro, siano essi *oil* o *non-oil*; infatti le aree di servizio sono spazi a capacità limitata, nei quali i diritti di gestione vengono già affidati tramite gara competitiva, e nei quali una duplicazione dell'offerta sulla singola area ( per di più: una delle quali affidata senza alcuna gara e a condizioni economiche del tutto differenti dall'altra) sarebbe difficilmente configurabile , data appunto la rigidità della domanda, se non con l'intervento caso per caso di un regolatore terzo.


impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ripristinare condizioni di competitività uguali per tutti, benzinai e non, promuovendo modifiche alle norme vigenti ed individuando il soggetto terzo indipendente cui attribuire le competenze di regolazione e di verifica della possibilità di coesistenza di duplicati di offerta sulle singole aree;

a valutare l'opportunità di compensare i danni che deriveranno agli operatori dalle modificazioni delle condizioni previste nelle gare competitive, prevedendo nel piano di ristrutturazione la rinegoziazione delle subconcessioni non scadute o in scadenza per le quali erano previste condizioni diverse da quelle che risulteranno in base al piano stesso;

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a tutelare un mercato importante e di interesse nazionale in via di ristrutturazione e a prevedere la fissazione di criteri di indirizzo tali da evitare per le future gare competitive la fissazione di basi d'asta eccessivamente elevate.

DEL BARBA



G/1698/59/5

②

G/1698/60/5

Il Senato,

premesse che:

la crisi economica e la disoccupazione hanno un impatto particolarmente negativo, in termini di marginalizzazione e povertà, sui gruppi più vulnerabili della nostra società;

il disagio dei giovani cresciuti, al di fuori della famiglia o senza la stessa, in strutture di accoglienza residenziali per minori o famiglie affidatarie, resta tuttora un tema irrisolto;

il tasso di disoccupazione fra le giovani generazioni è al 43,3%, ma i giovani in età lavorativa cresciuti al di fuori della famiglia o senza la stessa, sono particolarmente penalizzati. Una situazione certamente peggiorata dalla crisi economica, frutto soprattutto di politiche carenti e frammentarie;

ogni anno, raggiunta la maggiore età, circa tremila giovani escono dai percorsi di accoglienza e circa due terzi di loro non rientra nella famiglia d'origine;

considerato che:

la spesa dello Stato per promuovere la crescita individuale e sociale di ogni giovane che vive al di fuori della famiglia o senza la stessa, accolto in comunità di tipo familiare, ammonta a circa 250.000 euro;

tale investimento risulta poi disperso, non esistendo alcun meccanismo che, raggiunta la maggiore età, promuova l'inserimento sociale di questi giovani, attraverso attività di intermediazione e accompagnamento nella transizione verso l'autonomia;

i giovani che vivono al di fuori della famiglia o senza la stessa costituiscono un gruppo particolarmente vulnerabile, il cui inserimento sociale deve essere promosso fino all'avviamento al lavoro;

ritenuto che:

è necessario prevedere misure per promuovere l'inclusione sociale di persone particolarmente vulnerabili come i giovani provenienti da comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie, esposti al rischio di esclusione sociale e indigenza, anche al fine di spezzare il circolo vizioso che riproduce lo svantaggio attraverso le generazioni;

tali risorse non devono essere considerate una spesa che crea debito, ma un investimento sul capitale umano e sullo sviluppo e la crescita del paese;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di attuare un piano strategico finalizzato all'inclusione lavorativa dei giovani che escono dalle comunità di tipo familiare;

valutare l'opportunità di destinare una parte della dotazione annuale del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, all'erogazione di contributi finalizzati al sostegno, all'integrazione lavorativa e all'avviamento di attività economiche che prevedano l'impiego di giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni provenienti da strutture di accoglienza residenziali per minori e da famiglie affidatarie, e a

promuoverne, con figure qualificate e professionali, l'inserimento sociale attraverso attività di intermediazione e accompagnamento del giovane verso l'autonomia;

valutare le opportunità rese disponibili dalla programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per promuovere l'integrazione lavorativa dei giovani con le caratteristiche di cui sopra.

*Amati*  
AMATI, VALENTINI

G/1098/60/5

②

AS 1698

## Ordine del Giorno

La Commissione,

G/1698/G/5

premessi che:

il disegno di legge in esame all'articolo 2 commi 267-272 contiene norme in materia di servizi pubblici locali e società e partecipazioni detenute da Regioni ed enti locali;

negli ultimi anni in questa materia si sono succedute e sovrapposte norme spesso contraddittorie;

che tali società sono ormai alcune migliaia e che in esse e attraverso di esse talvolta si generano fenomeni di malaffare e corruzione con grave danno delle finanze pubbliche e dell'immagine del nostro paese;

ove tali norme prevedevano termini per la loro attuazione, essi sono stati successivamente prorogati o comunque sovente non è stata data applicazione agli obblighi che prescrivevano;

una razionalizzazione di tali norme all'interno di un testo unico sarebbe quanto mai opportuna;

considerato che:

quanto al perimetro di azione delle partecipate, l'art. 3, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) afferma che «al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici ...e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte (di amministrazioni pubbliche), nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza»;

il comma 29 dello stesso articolo prevede che "entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (31/12/2010), le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27";

tale termine è stato interpretato dalla magistratura contabile come la data entro la quale gli enti avrebbero dovuto avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente completarne l'iter; di conseguenza, entro tale termine gli enti hanno deliberato la dismissione delle partecipazioni vietate, ma in molti casi non hanno effettivamente ceduto tali partecipazioni,

la legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, ha disposto (con l'art. 1, comma 569) che "Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (ovvero il 31/12/2014), decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione (ovvero entro il 31/12 /2015) la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile", (cioè valore di mercato, se lo Statuto non prevede criteri specifici);

quanto alla definizione degli ambiti territoriali ottimali, il decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, con l'articolo 25 ha introdotto l'art. 3-bis nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, al fine di disciplinare gli ambiti territoriali e i criteri di organizzazione dei servizi pubblici locali, allo scopo di realizzare economie di scala e differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza dei servizi stessi; la norma prevede che decorso inutilmente il termine del 30 giugno 2012, "il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per



organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio in caso di inadempienza";

lo stesso decreto ha anche novellato l'art. 4 del D.L. 138/2011 con l'obiettivo di limitare ulteriormente le possibilità di ricorrere alle gestioni dirette e di incentivare le gestioni concorrenziali nei diversi segmenti del comparto;

Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (c.d. "Milleproroghe") con l'art. 13 del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014". Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 3) che "Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014";

che tali norme risultano ampiamente inattuata mentre il Governo non ha attivato poteri sostitutivi ad esso conferiti in materia;

Impegna il Governo,

a garantire l'attuazione delle norme in vigore, effettuando se necessario ispezioni ed attivando poteri sostitutivi;

a segnalare in ogni caso alla Corte dei conti le amministrazioni locali inadempienti.

Lanzillotta



6/1698/61/5



2/2

AS 1698

**Ordine del Giorno**

La Commissione,

premessi che:

il decreto legge 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.68 (c.d. Decreto Salva Roma) all'articolo 16, comma 1 prevedeva che Roma Capitale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, trasmettesse al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere e alla Corte dei conti un rapporto contenente le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale; contestualmente si prevedeva la trasmissione di un piano triennale per la riduzione del disavanzo;

tale Piano, approvato dall'Assemblea Capitolina il 3 luglio scorso ma ancora non attuato, prevede interventi sulle società partecipate in termini di riduzione e riorganizzazione degli organismi partecipati di primo e secondo livello, razionalizzazione della spesa e piani di efficientamento per le società ATAC e AMA;

come emerso da recenti indagini, il sistema delle municipalizzate è uno degli strumenti attraverso cui, con azioni legali ed illegali, sono state dilapidate le risorse dei cittadini romani, che pagano oggi imposte ai livelli massimi consentiti;

che i costi di taluni servizi risultano gravemente disallineati rispetto ai costi standard e potrebbero essere il sintomo di *mala gestio*;

impegna il Governo:

ad accelerare l'attuazione del Piano che risulta di recente approvato dal Governo, perfezionando le azioni in esso previste entro il 31 dicembre 2015;

a chiedere una revisione del Piano, aumentando le riduzioni di spesa nei settori che, in comparazione con i costi sostenuti da altri grandi comuni, presentano ingiustificabili extra costi (informativa, assistenza agli immigrati, residenze sanitarie assistenziali) e aumentando di pari importo le risorse destinate agli asili nido (per i quali si prevede una riduzione annua di 10 milioni di euro) e alla manutenzione stradale, due emergenze della Capitale.

Lanzillotta



6/1698/62/5

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»

premessi che:

il porto di Trieste è il più importante Porto ferroviario del Sud Europa, dotato di 70 km di binari, che servono tutte le banchine e rendono possibile la composizione dei treni direttamente nei terminali;

i collegamenti e i servizi ferroviari ricoprono un ruolo vitale nella catena logistica incentrata sul Porto;

da lungo tempo ormai all'interno del Porto di Trieste ha preso forma un sistema di movimentazione delle merci detto "doppia movimentazione", ciò a significare che i treni merci in arrivo al Porto in direzione Terminal e viceversa, subiscono un doppio passaggio di operatore;

il primo operatore a prendere in carico la merce all'interno della stazione ferroviaria "Trieste Campo Marzio" è la società RFI/SERFER/Trenitalia, che una volta acquisito il carico lo trasporta fino all'esterno del varco portuale del Porto Nuovo, dove avviene un vero e proprio passaggio di consegne alla Adriafer, società di movimentazione ferroviaria interna al perimetro del porto, che sposta la merce fino al Terminal, luogo dell'imbarco;

considerato che:

tale operazione di avvicendamento tra RFI e Adriafer costituisce un grave onere per gli operatori, sia in termini di tempo che di costi;

ciò costituisce evidentemente un vero e proprio "collo di bottiglia" nel trasporto delle merci su rotaia che transitano nel Porto di Trieste;

l'art.1, comma 114, della legge di stabilità autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui, per tre anni a partire dal 2017, per la realizzazione di opere di accesso agli

impianti portuali, tale disposizione è volta al miglioramento della competitività dei porti italiani;

il superamento della doppia movimentazione comporterebbe, infatti, un maggiore afflusso di merci all'interno del Porto di Trieste e gioverebbe agli operatori nel senso di un abbattimento dei costi di trasporto. Tale misura indurrebbe un beneficio diffuso di competitività e concorrenzialità a favore degli operatori portuali, con ricadute economiche positive per tutto l'indotto e il territorio friulano;

ritenuto che:

alla luce di quanto esposto, il superamento del monopolio di fatto, operato dalla società ferroviaria RFI/SERFER/Trenitalia, è condizione necessaria all'avvio di una gestione integrata delle operazioni di manovra, attraverso la costituzione di un soggetto gestore unico comprensoriale al quale affidare, tramite bando di gara, la gestione delle operazioni integrate;

impegna il Governo:

ad intraprendere tutte le utili iniziative volte al superamento della "doppia movimentazione", contestualmente alle procedure necessarie a costituire un gestore unico per l'intero tratto ferroviario che collega la stazione di "Trieste Campo Marzio" all'interno del Porto, al fine di incentivare la competitività di Trieste nel quadro della portualità europea.

BATTISTA, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, LONGO, RUSSO

G/1698/63/5

②

AS 1698

## ORDINE DEL GIORNO

In sede di discussione della legge di Stabilità 2015

Il Senato

premessi che:

il nubifragio che a partire dal 9 ottobre 2014, ha colpito Genova e la provincia, ripropone ancora una volta il tema, non più rinviabile, dell'estrema fragilità dei territori colpiti e più in generale di gran parte del territorio nazionale. Un territorio che, ogni qualvolta è sottoposto a piogge intense e insistenti, si trova a dover fare i conti con morti, frane, argini che non riescono più a trattenere l'impatto con le acque, allagamenti, cedimenti di infrastrutture, crolli di edifici;

l'alluvione che ha colpito l'entroterra e la città di Genova in particolare, ha provocato la morte di un pensionato, l'esondazione di diversi torrenti, e la conseguente chiusura di strade, l'isolamento di intere frazioni, nonché ingenti danni alle attività produttive in tutti i territori colpiti; nella sola provincia di Genova sono censite 3.978 frane, mentre nella regione Liguria ne sono state censite 8.392;

peraltro, ancora una volta, si è riproposto per la provincia e la città di Genova quanto già successo tre anni fa con l'alluvione del 4 novembre 2011, in cui persero la vita 6 persone a seguito dell'esondazione del rio Fereggiano;

peraltro gli eventi alluvionali iniziati 9 ottobre scorso, non hanno interessato solo Genova e la sua provincia, ma anche alcuni comuni della provincia di La Spezia, e, nei giorni 13 e 14 ottobre, anche le province di Parma e Piacenza;

per tutti questi territori, il 30 ottobre scorso, il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato d'emergenza;

con riguardo alla città di Genova, tra gli interventi più urgenti da avviare al più presto, si segnalano:

1) la Galleria scolmatrice del torrente Bisagno 1° lotto 2° stralcio e 2° lotto. Realizzazione delle opere di captazione sui rivi Noce e Rovare a completamento della realizzanda galleria scolmatrice del torrente Fereggiano (1° lotto 2° stralcio) e realizzazione della galleria scolmatrice principale a servizio del torrente Bisagno (2° lotto), per un importo di 175 milioni;

2) l'adeguamento strutturale copertura tratto terminale del torrente Bisagno. Ultimo lotto. Demolizione e ricostruzione, con contestuale ampliamento delle sezioni idrauliche di deflusso mediante abbassamento della quota della platea d'alveo, del tratto di copertura del tratto terminale del torrente Bisagno compreso tra l'incrocio stradale Via Diaz/Viale Brigate Bisagno e le arcate del piazzale della stazione di Genova Brignole, per un importo di 95 milioni;

3) la sistemazione idraulica del torrente Sturla nel tratto compreso tra Via delle Casette e Via dei Luoghi Santi - 2° lotto 2° stralcio, Allargamento delle sezioni d'alveo e adeguamento/rifacimento dei muri d'argine e degli attraversamenti stradali, per un importo di 2 milioni di euro;

4) la Galleria scolmatrice del torrente Vernazza. Realizzazione della galleria scolmatrice comprensiva della camera di captazione sotterranea in Via Pontetti ed opera di sbocco nel torrente Sturla, per un importo di 8 milioni di euro,

impegna il Governo:

**G/1698/64/5**

①

a finanziare gli interventi più urgenti, relativi alla città di Genova, indicati in premessa;  
a disporre, di concerto con gli enti territoriali, la concessione di contributi per la riparazione e il ripristino degli immobili sia di edilizia abitativa che ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito in conseguenza degli eventi alluvionali;  
a disporre il rinvio del pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti dai comuni colpiti dalle calamità;  
a riconoscere alla regione e agli enti locali interessati dall'alluvione, l'esclusione dal patto di stabilità interno relativamente agli investimenti, a valere sui fondi disponibili nei rispettivi bilanci, finalizzati alla ricostruzione e alla messa in sicurezza dei territori colpiti;  
a prevedere altresì, un'apposita norma di legge al fine di consentire l'esclusione dal patto di stabilità interno, delle spese, sostenute dai territori di cui in premessa per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza, a valere su risorse proprie o su donazioni di terzi.

*DP*

DE PETRIS

URAS

BAROZZINO

CERVELLINI

DE CRISTOFARO

PETRAGLIA

STEFANO

**G/1698/64/5**

②

S 1698  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

Ordine del giorno

6/1698/65/5

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015),

premesso che:

le novità introdotte alla legge fallimentare dal D.L. 83/2012, il cosiddetto decreto sviluppo, hanno avuto solo in parte effetti positivi;

in particolare l'istituto del concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis della legge fallimentare è nato con il proposito di tutelare la continuità aziendale dell'impresa;

il concordato preventivo è stato però spesso utilizzato con finalità differenti e strumentali, anche ai fini elusivi e di concorrenza;

la procedura offre purtroppo ampi spazi ad abusi, in quanto consente il "saldo a stralcio" delle posizioni debitorie, diventando così anche mezzo di concorrenza sleale a scapito della maggioranza delle imprese sane ed oneste;

per questi motivi l'utilizzo del concordato con continuità aziendale deve essere attentamente monitorato e fortemente limitato per non produrre, come troppe volte è successo, effetti devastanti opposti a quelli che volevano essere perseguiti;

infatti, la stragrande maggioranza degli abusi - soprattutto in alcune zone d'Italia - si concretizza nell'utilizzo distorto dei concordati "in bianco", depositati (il 90 per cento) solo ai fini dilatori, ed anche nell'omologazione dei concordati "truffa" per i piccoli creditori chirografari, con previsione di percentuali ridicole (anche sotto il 5 per cento); tutto ciò sfruttando il voto delle banche (che spesso già vantano una fetta consistente di credito in privilegio, ma che possono votare per la loro porzione di credito "degradato" o "chirografario") e con la connivenza di consulenti senza troppi scrupoli e l'eccessiva tolleranza di alcuni magistrati;

è evidente che una percentuale così bassa, quand'anche venisse incassata, provoca spesso il fallimento delle imprese creditrici; in sostanza la ditta in difficoltà scarica sulle imprese creditrici i propri debiti, con tutte le conseguenze del caso;

in molti casi vengono costituite "new company", intestate a prestanome, per ripartire con un azzeramento dei debiti;

in particolare, la possibilità di presentare un concordato in bianco, senza alcuna indicazione circa l'offerta proposta ai creditori, si presta a molteplici abusi;

spesso il concordato in bianco è stato utilizzato come strumento per ottenere un rinvio legittimo della decisione sui ricorsi per la dichiarazione di fallimento, ovvero per bloccare le esecuzioni individuali dei creditori;

①

in taluni casi appare più uno strumento legale per congelare i debiti e continuare ad operare all'interno del mercato, che non come uno strumento per liquidare il massimo possibile evitando la procedura fallimentare che inevitabilmente diluisce i tempi di pagamento;

la legge non prevede nulla se, alla fine della procedura, il concordato non viene omologato e comunque se i creditori si ritrovano a dover agire per la dichiarazione di fallimento dell'impresa dopo aver atteso circa sei mesi o più dalla richiesta di ammissione al concordato preventivo stesso;

ai fini dell'omologazione del concordato, il voto delle banche risulta sproporzionato nell'ottenimento dei voti decisivi per far approvare concordati con percentuali risibili;

rilevato che:

con riferimento agli appalti pubblici, è consentito all'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo la partecipazione alle gare di appalto, purché presenti due requisiti: la relazione di un professionista che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e la garanzia di un'impresa terza, avente i requisiti di carattere generale, di capacità tecnica, finanziaria, economica che garantisca per l'impresa in concordato (tramite l'istituto dell'avvalimento);

tale ultima particolarità mal si concilia con la natura "fiduciaria" che sta alla base di alcune tipologie di affidamento di appalti pubblici (cottimi e procedure negoziate), per le quali l'Ente pubblico seleziona i concorrenti da invitare in base a criteri e requisiti del concorrente stesso che sono strettamente connessi alla natura fiduciaria;

pertanto, si ritiene che - quantomeno per le gare di appalto con procedura ristretta (a mezzo di invito diretto da parte delle stazione appaltante) - la partecipazione delle imprese ammesse a concordato debba essere preclusa;

in questa direzione era andata la Provincia autonoma di Trento con la circolare n. 452836/d330/1.1.-2010-70 del 20.08.2013, ma il T.R.G.A. di Trento, con la sentenza n. 58/2014, ha annullato parte della circolare, vanificando gli sforzi fatti a livello locale e liberalizzando la partecipazione alle gare di appalto per le imprese ammesse al concordato con continuità;

a questo punto non è più rinviabile un intervento legislativo correttivo di tali distorsioni, che stanno portando alla morte di molte, troppe, piccole e medie imprese incolpevoli e alla perdita di migliaia di posti di lavoro;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intervenire sulla normativa attualmente vigente in materia di concordato preventivo e, quindi, di introdurre nuove norme per evitare distorsioni ed abusi da parte degli imprenditori che accedono alle procedure di concordato preventivo;

in particolare a valutare la possibilità di abolire tout court l'istituto del concordato cosiddetto "in bianco";

a valutare la possibilità di introdurre l'inderogabilità di una soglia percentuale (minimo 20 per cento) per il pagamento dei crediti chirografari, quale deterrente contro gli abusi dello strumento concordatario;

6/1698/65/5

②

a valutare la possibilità che - quantomeno alle gare di appalto con procedura ristretta (a mezzo di invito diretto da parte delle stazione appaltante) - sia preclusa la partecipazione delle imprese ammesse a concordato preventivo.

PANIZZA, LANIECE, LONGO Fausto Guilherme, BATTISTA, ZIN

Panza, Laniece, Longo, Battista, Zin

G/1698/65/5

3

A.S. 1698  
Ordine del giorno

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 1698, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015),

premesso che:

la Legge 24 dicembre 2004, n. 313 recante "Disciplina per l'apicoltura" che riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale, è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine;

ai fini di cui all'articolo 5 della medesima legge era previsto uno stanziamento annuo pari a 2 milioni di euro, non più rifinanziato a far data dal 2008;

considerato che:

il settore apistico non riesce ad uscire dalla fase di crisi che lo ha investito e che dura da molti anni, a causa in particolare del fenomeno dello spopolamento degli alveari e della moria delle api, ed è tra l'altro colpito da emergenze nazionali;

il settore apistico si vede inoltre costretto ad affrontare nuove minacce, costituite dal calabrone asiatico, *Vespa velutina*, ed *Aethina tumida*

ne consegue un calo produttivo per le imprese nazionali, unitamente al presentarsi di fenomeni di spopolamento degli alveari, dovuti alla incompatibilità con l'uso di alcune molecole di fitofarmaci e alla comparsa delle nuove emergenze quali a Nord-Est la *Vespa velutina*, che attacca e si nutre di api, e al Sud l'*Aethina tumida*, le cui larve danneggiano gli alveari e si cibano di miele;

senza intraprendere azioni adeguate, viene messa a rischio la consistenza produttiva stessa del settore apistico, con grave danno economico alle aziende e con rischi molto seri per la conservazione della capacità produttiva agricola, dell'occupazione e dell'ecosistema nazionale;

impegna il Governo:

a provvedere, nel primo provvedimento utile, al rifinanziamento delle azioni previste nel Documento programmatico di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, al fine di favorire la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura.

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI

*Ruta*

**G/1698/66/5**

u

S 1698  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

Ordine del giorno

6/1698/67/5

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015),

premesso che:

la legge 24 dicembre 2004, n. 313 recante "Disciplina per l'apicoltura" riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine;

la citata legge n. 313, a far data dal 2008 ha visto azzerata la propria copertura finanziaria;

considerato che:

il settore apistico, non riesce ad uscire dalla fase di crisi che lo ha investito e che dura da molti anni, inerentemente al fenomeno dello spopolamento degli alveari e moria delle api ed è continuamente investito da emergenze nazionali;

il settore apistico si vede costretto ad affrontare nuove minacce, costituite dal calabrone asiatico, Vespa velutina, che attacca e si nutre di api e dall'*Aethina tumida*, le cui larve danneggiano gli alveari e si cibano di miele;

ne consegue un calo produttivo per le imprese nazionali, unitamente al presentarsi di fenomeni di spopolamento degli alveari, dovuti alla incompatibilità con l'uso di alcune molecole di fitofarmaci e la comparsa di alcune nuove emergenze quali la Vespa velutina a Nord-Est e l'*Aethina tumida* al Sud;

si mette a rischio la consistenza produttiva stessa del settore apistico con grave danno economico alle aziende e con rischi molto seri per la conservazione della capacità produttiva agricola, dell'occupazione e dell'ecosistema nazionale;

in virtù delle potenzialità produttive raggiunte, dell'aumento della qualità dei mieli italiani, dell'importanza raggiunta per l'impollinazione delle piante coltivate e selvatiche, al fine di far fronte a danni strutturali irreparabili al settore a causa dello stato di difficoltà accertata e documentata relativa alla produzione 2014,

impegna il Governo:

a rifinanziare la legge 313/2004 per un importo non inferiore a un milione di euro, per lo svolgimento delle azioni di cui all'allegato;

0

a prevedere, a carico del Ministero delle politiche agricole, il riesame del documento programmatico previsto dalla legge stessa ed approvato nella riunione della conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, aggiornando gli obiettivi alla luce della nuova situazione in cui si trova il settore, fra criticità e crescita.

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, LONGO Fausto Guilherme, BATTISTA, ZIN

*Panizza, Fravezzi, Laniece, Longo, Battista, Zin*

**G/1698/CA/5**

**②**

## ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".

Considerato che:


è necessario predisporre un adeguato rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, poiché l'attuale dotazione risulta largamente insufficiente a dare avvio ad una programmazione che possa far fronte alla reale e pesantissima crisi che attanaglia il settore in tutte le sue componenti produttive;

dal 2000, la produttività del settore della pesca si è quasi dimezzata (-48,84%); il personale imbarcato si è ridotto di circa il 40% ( 20.000 posti di lavoro diretti) a fronte di una riduzione della flotta del 30%; i ricavi della pesca marittima si sono contratti del 31%, con una crisi di redditività che ha raggiunto dimensioni straordinarie per il concomitante aumento dei costi di produzione delle imprese e il deficit della bilancia commerciale ittica si attesta sui 4,3 miliardi di euro, con una spesa sui mercati esteri di circa 11 milioni di euro al giorno;

la dotazione attuale, in questo scenario, risulta del tutto inadeguata a far decollare i nuovi strumenti individuati dal Programma stesso come azioni cardine per avviare l'urgente riposizionamento della filiera; conseguentemente, una dotazione maggiore consentirebbe al settore di prepararsi al meglio ad affrontare le novità che saranno introdotte nei prossimi anni a seguito dell'entrata in vigore della riforma della politica comune della pesca (PCP) e del nuovo fondo finanziario (FEAMP);

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere, per l'anno 2015, che le risorse del programma triennale nazionale della pesca e dell'acquacoltura, adottato con Decreto 31 gennaio 2013 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali siano incrementate di 5 milioni di euro, all'uopo utilizzando le risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5, legge 16 aprile 1987, n. 183, che si renderanno disponibili al 31 dicembre 2014 per effetto del disimpegno automatico di cui agli articoli 90 e successivi del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca.

G/1698/68/5   Sen. Marinello, Sen. Mancuso, Sen. Gualdani

## ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".


Premesso che:

l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che nell'ambito delle risorse del Fondo e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;

impegna il Governo:

a valutare l'estensione degli interventi ivi previsti anche alle piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i finanziamenti di cui all'articolo 182-quinquies, entro i limiti delle risorse del fondo stesso.

G/1698/69/5



Sen. Marinello

Sen. Mancuso

Sen. Gualdani

## ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".

Considerato che:

il numero delle autorizzazioni per le farmacie e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti, in base all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

la legge già prevede che la popolazione eccedente, rispetto al parametro poc'anzi accennato, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora la popolazione sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;

anche a causa dello spopolamento di numerosi territori montani del nostro Paese, è sempre più necessaria una redistribuzione delle farmacie in grado di assicurare una più facile accessibilità al servizio da parte dei cittadini; tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire la copertura del servizio farmaceutico soprattutto in quelle aree geografiche non facilmente raggiungibili o scarsamente abitate;

Impegna il Governo:

a valutare se non sia il caso, nei comuni fino a 6.600 abitanti, con riguardo alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, di consentire a queste ultime la possibilità di trasferimento in ambito regionale, anche previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro.

Sen. Marinello, Sen. Mancuso, Sen. Gualdani

G/1698/70/5

S 1698  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

Ordine del giorno

G/1698/71/5

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015),

premesso che:

i Buoni Vacanze Italia, emessi per l'anno 2012 a fronte del contributo statale ai sensi dell'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, dell'articolo 2 comma 193, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del DPCM 21 ottobre 2008, modificato con decreto del Ministro delegato per il Turismo del 9 luglio 2010, sono uno strumento a disposizione di tutti i soggetti interessati a favorire il turismo sociale: un turismo per tutti, un turismo di qualità, solidale e sostenibile finalizzato alla crescita, all'arricchimento e alla valorizzazione sociale e culturale dell'uomo;

tali Buoni vengono messi a disposizione di tutti i soggetti pubblici o privati che vogliono, in particolare, favorire l'accesso al turismo delle categorie più deboli o dei loro dipendenti e non sono solo una modalità di pagamento di un servizio ma possono incorporare alcuni significativi benefici per gli utilizzatori quali: gli sconti derivanti dalle convenzioni con le imprese turistiche, il contributo di enti pubblici locali, il contributo dei datori di lavoro e la possibilità di accedere alle provvidenze previste dalla legge sul Turismo 135/2001.

con l'attivazione di ulteriori contributi pubblici a sostegno delle fasce più deboli di domanda turistica, ma soprattutto attraverso la negoziazione sindacale e la detassazione degli importi di accantonamento salariale riferito ai Buoni Vacanze, si potrà sviluppare anche in Italia un sistema analogo a quello francese. Si tratta di uno strumento concreto per affermare il diritto alle vacanze per tutti, diritto sancito anche dalla nostra Costituzione (art. 36);

con decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del febbraio 2012, la procedura di utilizzo dei buoni vacanze è cessata il 9 settembre 2012 e da allora si attendono disposizioni governative sulle modalità di riattivazione ed accesso ad essi;

in considerazione della grave crisi economica che il nostro paese sta attraversando, i "Buoni vacanza" costituiscono, senza dubbio, un importante sostegno per le famiglie da parte dello Stato, che altrimenti non potrebbero permettersi una vacanza. Inoltre, l'emissione di tali buoni favorirebbe i flussi turistici, caratterizzati ultimamente da un andamento incerto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ripristinare la diffusione dei "Buoni vacanza", non solo per dare un aiuto alle famiglie, ma anche per contribuire alla ripresa economica.

PANIZZA, LONGO Fausto Guilherme

*Fausto Longo*

**Ordine del giorno al DDL A.S. 1698**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)**

Il Senato,

**premesso che:**

*G/1698/72/5*

da alcuni mesi si attende la possibilità per i malati di epatite C di poter accedere alle terapie che risultano molto efficaci fino a percentuali altissime di guarigione, mediante un farmaco (sofosbuvir – Sovaldi) che ha superato il vaglio di tutte le autorità di regolazione, Aifa compresa, ma che non è a disposizione delle strutture del Servizio sanitario nazionale, eccetto che per le poche centinaia di casi trattati per uso compassionevole;

nonostante le pressanti richieste dei malati e delle associazioni che li rappresentano ed i ripetuti atti di sindacato ispettivo che sono stati formalizzati, non è stato ancora emanato il decreto ministeriale che autorizza la somministrazione della terapia a carico del servizio sanitario nazionale;

si tratta di un farmaco salvavita che ha un costo elevato e che dovrebbe essere assicurato a circa 20.000 pazienti in via prioritaria ed urgente, ma che si stima debba essere garantito in futuro, a circa 400.000 persone alle quali la malattia è stata diagnosticata;

a seguito dell'impegno ripetuto dagli organi ministeriali nei mesi scorsi in ordine alla predisposizione di un apposito fondo per far fronte alla fornitura di tali onerosissimi farmaci a coloro che con ansia attendono di poterci accedere, come avviene in altri paesi europei e non, la presente legge di stabilità non ha affrontato la questione;

la questione assume caratteristiche di grande urgenza anche perché ogni ritardo moltiplica i costi umani e sociali per i malati di epatite C che invece potendo accedere alla cura potrebbero nella maggioranza dei casi evitare il trapianto e guarire;

**impegna il Governo**

a disporre nei successivi passaggi parlamentari della presente legge di stabilità per il 2015, apposito finanziamento per consentire l'accesso ai farmaci innovativi per la cura dell'epatite C ai malati che ne abbisognano.

*VILLARI* 



ORDINE DEL GIORNO

Il Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)»,

premesso che:

l'articolo 1 del presente disegno di legge prevede una accelerazione del piano di dismissione di immobili appartenenti alla Difesa;

il Comitato famiglie militari per la casa lamenta canoni insostenibili applicati negli ultimi anni, che hanno costretto gli inquilini all'esodo forzoso dagli alloggi gestiti dalla Difesa;

spesso tra gli inquilini sono presenti anche anziani e disabili che, non potendo corrispondere il canone di locazione degli alloggi o riscattare l'appartamento si trovano privati dallo Stato della propria abitazione;

impegna il governo:


a prevedere che nel piano di dismissione degli immobili della Difesa non rientrino quelli nei quali risiedono disabili o anziani, senza che sia assegnata loro un'abitazione alternativa.

BIGNAMI

PEPE

ROMANI MAURIZIO

MUSSINI



G/1698/73/5

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)»,

premesso che:

l'articolo 1 del presente disegno di legge, al fine di assicurare l'ampliamento del sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati, assegna, a decorrere dal 2015, 187,5 milioni di euro al Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39;

l'articolo 1, prevede inoltre l'incremento di 12.5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, per il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno;

considerato che:

una recente inchiesta della magistratura sta facendo emergere molti lati oscuri nella gestione dell'emergenza immigrazione, e sta mettendo in luce un complesso intreccio affaristico-istituzionale in merito alla gestione dell'accoglienza dei profughi;

migranti che sfuggono dalle terre di origine segnate da guerre e massacri, giunti in Italia anziché ricevere accoglienza adeguata trovano situazioni in cui c'è chi specula sulla loro condizione;

non sono chiari i criteri con cui vengono assegnati gli appalti riguardanti la gestione dei CIE, dei CARA, e dei Centri di accoglienza e spesso mancano verifiche adeguate sull'operato dei centri;

impegna il governo:

a sottoporre obbligatoriamente l'assegnazione delle risorse finalizzate all'emergenza immigrazione e ai minori non accompagnati e la gestione dei centri di accoglienza a criteri trasparenti e ad adeguati controlli da parte del Ministero dell'interno.

BIGNAMI

PEPE

ROMANI MAURIZIO

MUSSINI



6/1698/74/5

G/1698/75/5

Il Senato,

Premesso che:

"negli ultimi anni la dimensione economica dello sport e del suo indotto ha raggiunto livelli tali da posizionarlo tra i principali settori per l'impatto generato sul PIL mondiale": lo ha dichiarato l'assessore per lo sport della Regione Liguria Matteo Rossi nell'ambito del *festival* dello sport 2014;

Federico Capraro, Presidente degli albergatori Unascom, afferma che il turismo d'affari è in calo e il futuro è nei grandi eventi e nelle grandi rassegne sportive;

per il presidente della Camera di commercio di Venezia Giuseppe Fedalto, "la Venice marathon è il più importante evento per il nostro territorio in termini di indotto economico, visibilità e promozione del territorio";

si legge in un articolo di "Nannimagazine" del 2 febbraio 2010: "Turismo sportivo: una miniera per l'economia italiana, ma ancora poco esplorata. A parte alcune regioni particolarmente virtuose, l'Italia non gli ha ancora tributato l'importanza che invece, come dimostrano le cifre intorno a cui ruota il suo business, meriterebbe. Il turismo sportivo rappresenta un terreno ancora poco esplorato eppure molto fertile, almeno a giudicare dai risultati più che positivi raccolti da quelle regioni che vi investono risorse economiche, ma soprattutto organizzative", articolo in cui viene intervistato Nicola Tomesani, direttore dell'Unità sport e turismo di Econstat, società di ricerca e consulenza specializzata nel settore turistico;

"La maratona rappresenta per Firenze una grande vetrina internazionale grazie ai tanti stranieri, oltre 2800, ai moltissimi italiani provenienti da altre regioni (...). Presenze che rappresentano un dato importante anche per l'indotto economico cittadino, da una prima stima possiamo parlare di più di 23 mila pernottamenti nelle strutture ricettive fiorentine per atleti, amici e familiari al seguito, con una permanenza nella media per persona che si avvicina ai tre giorni. Un evento che non è solo sportivo, ma che rappresenta anche un importante momento di incentivazione del turismo in un periodo tradizionalmente meno appetibile, con una ricaduta importante su strutture ricettive, ristoranti, locali e negozi della città, da non trascurare in un periodo di difficoltà economica come quello che stiamo vivendo", queste le parole di Giancarlo Romiti, presidente del comitato organizzatore della "Firenze Marathon", in un comunicato stampa del 3 dicembre 2009;

considerato che:

il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, recante "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica", e il decreto ministeriale 24 aprile 2013, recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", prevedono una serie disposizioni volte ad accertare l'idoneità fisica per coloro che praticano attività sportiva agonistica e non agonistica;

le disposizioni si applicano anche agli stranieri che arrivano in Italia solo in occasione di eventi sportivi (*running*, ciclismo, sci di fondo, eccetera) a cui vogliono partecipare attivamente;

tale applicazione costringe gli organizzatori ad effettuare i controlli sulla certificazione medica e i partecipanti stranieri a presentare certificazione medica non richiesta nel Paese d'origine;

tale incombenza rappresenta per gli stranieri motivo per disertare gli eventi sportivi organizzati nel nostro Paese e andare a disputare gare e competizioni in altre nazioni ove non vigono analoghe disposizioni relative alla certificazione medica;

considerato altresì che per una nazione come l'Italia è di tutta necessità assumere tra i propri obiettivi di politica economica il mantenimento di una forte posizione di *leadership* nel turismo sportivo e che risulta quindi necessario incrementare la presenza turistica proveniente dall'estero,

impegna il Governo a prevedere specifiche disposizioni normative volte ad esentare gli stranieri che intendano partecipare ad eventi sportivi dalla normativa attualmente vigente in Italia sull'accertamento obbligatorio dell'idoneità all'attività sportiva agonistica e a permettere, così come avviene in tutti gli altri Paesi della UE (ad eccezione della Francia), che la partecipazione avvenga solo ed esclusivamente dietro presentazione di un'autocertificazione, oppure in base alle norme vigenti nel Paese di provenienza.

FRAVEZZI, BATTISTA, BERGER, PANIZZA, F.CONTE, PAGLIARI

*Di Battista Berger Panizza Conte Pagliari*

**G/1698/75/5**

②

A.S. 1698

Ordine del Giorno

Il Senato,

G/1698/76/5

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (A.S.1698),

premessi che:

il drastico taglio dei fondi per il sostegno all'editoria, operato nel corso degli ultimi otto anni ha messo a rischio la sopravvivenza di oltre cento testate, tra quotidiani e periodici, edite da cooperative, non profit, associazioni e fondazioni;

32 di esse hanno già sospeso la propria attività con la perdita di centinaia di migliaia di copie giornaliere e con la scomparsa di oltre 950 posti di lavoro, tra diretti ed indiretti, e che, cosa ancor più grave, si è assestato, in tal modo, per la prima volta e nell'indifferenza generale, un colpo durissimo al pluralismo nonché al diritto ed alla qualità dell'informazione;

è di assoluta urgenza un intervento per evitare la scomparsa della restante offerta informativa del comparto che opera, in gran parte, nel campo dell'informazione locale. Una tale evenienza cancellerebbe la possibilità di far convivere chiavi interpretative plurime e diverse di molte realtà locali; produrrebbe la cancellazione di oltre 350.000 copie giornaliere e la perdita di oltre 4000 posti di lavoro tra giornalisti, poligrafici e lavoratori dell'indotto;

oltre alle difficoltà aggiuntive per INPGI, l'ammontare dei costi per lo Stato, in termini di ammortizzatori sociali e di mancate entrate contributive e fiscali, sarebbe di molto superiore alle somme necessarie per integrare, fino al fabbisogno, le risorse attualmente disponibili;

più volte, il Parlamento, nella piena convinzione che la qualità, il pluralismo e la completezza dell'informazione costituiscono la misura effettiva dello spessore della democrazia, ha sollecitato maggiori risorse ed una loro più adeguata finalizzazione a sostegno dell'editoria,

①

1/2

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sostenere, anche con risorse aggiuntive, il processo già avviato nel settore dell'editoria, a garanzia di un adeguato rispetto del pluralismo dell'informazione, necessario alla sopravvivenza di tante voci minori, di natura locale e delle minoranze linguistiche.

*Verducci*  
VERDUCCI, FABBRI

**G/1698/76/5**

②

A.S.1698

**Ordine del giorno**

G/1698/72/5

La 5<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015),

premessò che:

l'Art. 1 della Costituzione sancisce che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro;

l'Art. 3, comma 2 della Costituzione stabilisce altresì che: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

premessò altresì che:

il comma 83 dell'Art. 1 del disegno di legge in esame istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per far fronte agli oneri in materia di "tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";

il comma 118 dell'Art.1 stabilisce un incremento di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015 in favore del Fondo nazionale per le politiche sociali;

considerato che:

il daltonismo è un'anomalia congenita della percezione di alcuni colori e ancora oggi viene considerato un impedimento a svolgere molte attività lavorative, sulla base di luoghi comuni di derivazione ottocentesca;

tenuto conto che :

particolare attenzione meriterebbe la disciplina concernente i requisiti per il rilascio della patente di guida, particolarmente sfavorevole per i daltonici;

①

l'accesso alla patente di guida riveste un'importanza strategica, perché ad essa sono collegate mansioni lavorative, come ad esempio quelle di camionista o di autista di mezzi di trasporto collettivo;

in Italia si continuano a fare i test del colore nell'esame medico per l'idoneità alla guida nonostante tali test siano contrari alla normativa europea in materia, Direttiva 91/439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 e nei suoi successivi aggiornamenti, che non considera il daltonismo fra le condizioni ostative al rilascio della patente di guida poiché i daltonici sono perfettamente in grado di distinguere le segnalazioni semaforiche e di altro genere. Pertanto, i test che attualmente si effettuano sono illegittimi fin dal 1991 secondo la citata direttiva europea;

valutato infine che:

la lista delle attività proibite ai daltonici deve essere revisionata: molti dei mestieri oggi preclusi lo sono sulla base di una tradizione medica obsoleta e basata su criteri non scientifici;

il concetto che dovrebbe prevalere è, dove possibile, l'adattamento convenzionale dei colori per consentire una corretta percezione a tutti e non la semplicistica esclusione di un'intera categoria di persone;

la normativa europea, fin dalla Direttiva 91/439/CEE del Consiglio e nei suoi successivi aggiornamenti, non prevede il controllo della visione dei colori fra i test attitudinali necessari al rilascio della patente di guida;

impegna il Governo a:

- a. adottare tutti i provvedimenti necessari per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di requisiti visivi per il conseguimento della patente di guida e per l'accesso al mercato del lavoro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, anche al fine di prevenire esclusioni individuali o collettive dal mercato del lavoro;
- b. istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Osservatorio nazionale sul daltonismo che predisponga annualmente un piano nazionale di azione e di interventi al fine di armonizzare la legislazione vigente, monitorare la

G/1698/77/5

②

6

213

produzione documentale dello Stato e della pubblica amministrazione per eliminare le discriminazioni, proporre adeguate iniziative di divulgazione che raggiungano scuole e uffici pubblici, incluse mostre e iniziative sociali sul modello di altre già in corso per condizioni di disagio sociale o sanitario similari.

DE PIETRO, FEDELI, URAS, ORELLANA, BENCINI, ARRIGONI, PUPPATO,  
CASALETTO, GAMBARO, PAGLIARI, BIANCONI

Cristina De Pietro

G/1698/77/5

3

Ordine del Giorno

Premesso che:

il Forum mondiale dell'Unesco su cultura e industrie culturali ,in programma a Monza il prossimo anno, rischia seriamente di saltare, se il Governo non interverrà prontamente predisponendo i fondi necessari, ma dopo continui rinvii i tempi ora sono davvero limitati

il Governo e il Ministro dei beni e delle attività culturali devono impegnarsi e dimostrare con i fatti se credono davvero nell'Expo e nella cultura, come vanno proclamando da mesi;

sono state trovate repentinamente le risorse per sostenere il 'Forum Unesco' di Firenze,coerenza vorrebbe che ora si sostenesse il 'Forum' di Monza, a maggior ragione considerando il fatto che sarà uno dei grandi eventi di Expo 2015, peraltro già contemplato nell'"Agenda Italia",

impegna il Governo,

a prevedere, in tempi brevi, un intervento che preveda il cofinanziamento del Forum da parte dello Stato.

Sen. Centinaio



Sen. Comaroli



Sen. Tosato



G/1698/78/5

Ordine del giorno

Il Senato, in sede di discussione dell'articolo 1

6/1698/79/5

Premessa che

- L'Associazione regionale ex esposti amianto con sede in Oristano, che rappresenta circa 1000 soci ex esposti all'amianto, è fortemente preoccupata del disinteresse che si appalesa nel Paese coinvolto emotivamente nella tragica vicenda legata di Casale Monferrato;
- Uguale disinteresse nei confronti delle problematiche inerenti al rischio amianto in Sardegna, si riscontra nelle autorità nazionali a partire dal Presidente Renzi che ha dimostrato la volontà di convocare un tavolo nazionale con le associazioni rappresentative delle vittime amianto di Casale Monferrato, senza considerare che la stessa drammaticità e le stesse vittime da esposizione amianto ha colpito e continua a colpire il territorio sardo e in particolar modo la provincia di Oristano;
- questa è stata una delle poche province in Italia ad aver avuto dagli anni '70 a metà degli anni '90 due insediamenti produttivi in cemento amianto, particolarità che ha agevolato la produzione e l'utilizzo massiccio di prodotti contenenti la fibra, creando una bomba ecologica che mette a serio rischio la salute dei cittadini oltre che degli ex esposti. Infatti dal 2007, anno di istituzione del registro del mesotelioma in Sardegna, Oristano conta 30 decessi correlati all'esposizione all'amianto, dato in sicura crescita visto che latenza della malattia è di oltre 40 anni.

Impegna il Governo

a farsi promotore in tempi rapidi dell'istituzione di un tavolo nazionale, per affrontare le problematiche legate al rischio amianto in Sardegna e in particolare il caso amianto della Provincia di Oristano, considerato che lo stabilimento Sardit di Oristano che conta tra addetti diretti e indiretti, 800 unità lavorative, è stato fino al 1986 di proprietà per un terzo della Eternit, con produzioni identiche allo stabilimento di Casale, e con l'aggiunta dello stabilimento della Cema sarda di Marrubbiu.

Uras



## Ordine del giorno

G/1698/80/5

Il Senato,

premessi che:

- l'ISPRA poco tempo fa al Senato ha illustrato in un'apposita conferenza stampa lo straordinario valore naturalistico degli ecosistemi marini del Canale di Sicilia, con particolare riferimento ai cosiddetti "banchi" posti nell'alto mare;
- è pertanto necessario adottare effettive misure di tutela dei Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, anche al fine di garantire i più elevati livelli di salvaguardia delle aree marine sensibili dell'alto mare;
- i competenti Uffici di Tunisi della Convenzione di Barcellona per la tutela del Mediterraneo hanno da tempo avviato apposite iniziative con i Paesi rivieraschi per conseguire i necessari livelli di tutela delle c.d. aree marine sensibili dell'alto mare nel Mediterraneo,
- parimenti, la Commissione UE da tempo pressa i Paesi membri per il più rapido avvio di misure concrete per individuare e tutelare siti d'importanza comunitaria nell'alto mare europeo e quindi anche del Mediterraneo;
- che dette misure di tutela si rendono viepiù necessarie e urgenti a fronte degli elevatissimi rischi cui l'intero Mediterraneo è assoggettato da tempo, per gli intensi traffici marittimi di idrocarburi e per le c.d. trivellazioni a mare;
- è quindi urgente realizzare, anche nelle altre sedi internazionali titolate (FAO e IMO), idonee iniziative politiche, normative ed amministrative per definire sempre più severe regolamentazioni, strumenti e capacità di intervento a fronte dei rischi connessi alle attività di ricerca, coltivazione e trasporto via mare di idrocarburi;
- nel contempo occorre avviare con urgenza i necessari confronti con i Paesi mediterranei per la più rapida istituzione delle predette aree marine protette dell'alto mare, a partire dal Canale di Sicilia;

### Impegna il Governo:

ad avviare, presso gli organismi competenti della Convenzione di Barcellona per la tutela del Mediterraneo e gli organismi competenti della FAO e dell'International Maritime Organization (IMO), le iniziative finalizzate allo svolgimento di un simposio internazionale per l'istituzione di aree marine protette nell'alto mare del Canale di Sicilia, da tenere in una località della costa della Sicilia meridionale particolarmente significativa per le finalità in parola, coinvolgendo le Amministrazioni territoriali della fascia costiera meridionale siciliana e adriatica e provvedendo, altresì, ad assumerne i relativi ed eventuali oneri economici e organizzativi.

Sen. Giuseppe Marinello

Mancuso  
Gualdani

Ordine del giorno

G/1698/81/5

Il Senato,

premessi che:

come emerso dal Rapporto ISTAT 2013, 11 milioni di Italiani mangiano ogni giorno fuori casa e circa la metà lo fa all'interno di una mensa;

la Ristorazione Collettiva, proprio per la dimensione dei pasti prodotta, può essere uno straordinario veicolo per incidere positivamente sulle scelte e le tendenze alimentari dei cittadini e dunque un servizio con una forte valenza pubblica;

le Linee di indirizzo nazionale del Ministero della Salute per la Ristorazione Scolastica muovono dall'esigenza di facilitare sin dall'infanzia l'adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e la prevenzione delle patologie cronico/degenerative di cui l'alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio;

tali indicazioni di livello nazionale non trovano sempre applicazione reale dal momento che si riscontrano forti disomogeneità di approccio tra diversi territori, regioni, singole amministrazioni, annullando così le possibilità di un miglioramento significativo che il settore può portare ad un miglioramento complessivo delle abitudini alimentari e al sistema alimentare;

nell'abito della ristorazione collettiva si stima uno spreco di circa 87000 tonnellate annue di cibo dovute principalmente ad acquisti e ordinazioni errate, a interruzione delle catene di conservazione e in particolare a porzioni eccessive non mirate ai diversi utenti e incoerenti con standard nutrizionali;

considerato che:

il settore della Ristorazione si trova schiacciato da un lato dalla riduzione costante di risorse pubbliche, ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione e la loro ulteriore passibilità di revisione dei contratti in diminuzione e dall'altro l'esigenza crescente di rispondere a funzioni di carattere nutrizionale (diete mirate, garanzie di carattere sanitario) sempre più stringenti, l'utilizzo di prodotti di alta qualità per rispondere in modo adeguato agli obiettivi di una sana alimentazione;

la Ristorazione Collettiva è parte integrante della filiera agro-alimentare e attraverso l'attività qualificata, di reperimento di materia prima certificata, di preparazione, conservazione, distribuzione e somministrazione di pasti può contribuire oltre che ad un obiettivo di sana alimentazione ad una valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità e uno sbocco importante per il mondo produttivo qualora organizzati adeguatamente l'offerta delle produzioni locali;

la centralità della nutrizione e delle patologie ad essa connessa, impone di confrontarsi su un concetto più avanzato di Ristorazione Collettiva non solo intesa come il "somministrare in modo

igienicamente corretto un numero elevato di pasti" ma nella sua funzione sociale, soprattutto nella scuola, come importante funzione educativo-relazionali ed educazione al gusto attraverso una più ampia conoscenza dei contesti ambientali, delle origini, della stagionalità delle produzioni e con l'introduzione di modalità assaggio e di comparazione di diversi gusti e varietà di prodotti;

Il 2015 sarà l'anno dell'Expo 2015, dedicata al tema: "Nutrire il Pianeta";

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di includere il servizio di ristorazione tra i servizi pubblici essenziali ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146;

a prevedere attraverso il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, linee di indirizzo per l'attività di Ristorazione Collettiva in un confronto con l'Anci e le associazioni rappresentative del settore sui livelli nutrizionali, la catena di fornitura alimentare fino agli utenti finali;

a prevedere l'esclusione delle gare al massimo ribasso per il servizio di ristorazione collettiva e definire criteri nazionali per la definizione dei capitolati con requisiti omogenei di base dalla modalità di forniture dei prodotti alla formazione del personale, ai requisiti degli ambienti di preparazione e consumo dei pasti al fine di crescere i livelli di standard di qualità e contrastare il rischio di infiltrazioni malavitose nel sistema degli appalti di ristorazione;

a prevedere, nel primo provvedimento utile, incentivi premianti in presenza di prassi e percorsi virtuosi tesi alla diminuzione di sprechi alimentari e ad una logica di rapporto personalizzato con l'utente in una logica di precisione della programmazione iniziale del percorso della produzione e somministrazione del cibo;

a prevedere forme di incentivo per la crescita di piattaforme per la concentrazione e controllo di offerta di produzioni locali adeguate alla dimensione della domanda del sistema della ristorazione collettiva che permettano trasparenza, garanzia di qualità, protagonismo diretto dei produttori.

*Pignedoli*

PIGNEDOLI, RUTA, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, ALBANO, VALENTINI, PADUA

6/1698/81/5

②

2/2

A.S. 1698

Ordine del Giorno

G/1698/82/5

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", A.S.1698,

premessi che:

l'art. 1, comma 4, istituisce un fondo denominato "La buona scuola", al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica;

il suddetto fondo è finalizzato prioritariamente, peraltro, all'attuazione di interventi per realizzare un piano straordinario di assunzioni, il potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e la formazione di docenti e dirigenti;

considerato che:

il progetto "Sport di Classe", nato con l'accordo tra Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Comitato Olimpico Nazionale Italiano e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport, nonché con il sostegno del Comitato Italiano Paralimpico e di diverse Regioni ed Enti Locali, prevede il potenziamento dell'attività sportiva in aula, in particolare nella scuola primaria, così come prevede anche il Piano de "La Buona Scuola";

tuttavia tale progetto non è una soluzione definitiva alla questione strutturale della mancanza di alfabetizzazione motoria nelle scuole del nostro Paese, rischia di essere un rimedio temporaneo al "precariato" del settore formativo e, pertanto, di non dare risposta alle reali esigenze occupazionali;

è necessario, invece, immettere stabilmente all'interno delle scuole primarie la figura di un esperto di educazione motoria;

la sentenza del 26 novembre 2014 della Terza sezione della Corte di Giustizia Europea, nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-63/13 e C-418/13, in merito al precariato pubblico, ha sancito l'incompatibilità della normativa italiana in tema di contratti a termine nella pubblica amministrazione con le regole europee;

considerato inoltre che:

bisogna riconoscere la funzionale sociale, educativa e di promozione di valori che l'attività sportiva svolge in generale e all'interno delle scuole, in particolare nelle classi elementari, dove è maggiore l'esigenza di creare le basi per una reale 'cultura sportiva' delle nuove generazioni;

lo sport è uno strumento utile alla prevenzione della salute fisica e psichica della persona, alla promozione dell'integrazione sociale, delle pari opportunità e dell'inclusione sociale, allo sviluppo

delle capacità cognitive degli alunni, nonché, veicolo fondamentale per rafforzare la prevenzione contro ogni forma di violenza, razzismo, discriminazione, intolleranza o mancanza di correttezza;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, nel futuro piano di assunzioni dei docenti delle scuole primarie, quote riservate a laureati in Scienze motorie o diplomati Isef ai fini dell'insegnamento dell'educazione motoria.

IDEM

G/1698/82/5

Idem

(IDEM)

②